Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Venerdì, 27 maggio** — **Numero 123**

DIREZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 250 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ministro della guerra è autorizzato a cedere a partita privata al comune di Genova al prezzo di L. 4,600,000 gli stabili descritti nello schema di contratto annesso come allegato *A* a questa legge ed approvato dal Consiglio comunale di Genova colle deliberazioni 10 luglio e 25 novembre 1909.

Art. 2.

Colla stipulazione del contratto si intende definita ogni controversia fra lo Stato ed il comune di Genova relativa agli immobili ceduti, compresa quella per i maggiori compensi per i lavori di demolizione delle « Fronti Basse » colla più ampia rinunzia a qualsiasi reciproca pretesa.

Art. 3.

In deroga all'art. 179 della legge comunale e provinciale il comune di Genova è autorizzato a contrarre un prestito di quattro milioni ottocentomila lire per pagare il prezzo di acquisto accennato all'articolo primo e le spese dell'atto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Allegato.

SCHEMA

di convenzione fra l'Amministrazione militare ed il municipio di Genova per la vendita a quest'ultimo di aree demaniali in Genova e per la risoluzione della vertenza relativa alla convenzione per l'adattamento delle Fronti Basse.

Premettesi che tra il comune di Genova e l'Amministrazione mi-

litare sono in corso due vertenze, l'una delle quali riguarda la libera disponibilità per parte dell'Amministrazione militare della Piazza d'armi del Bisagno, l'altra la liquidazione del compenso preteso dal Comune per l'abbattimento delle Fronti Basse.

Si riassume qui appresso lo stato di ciascuna di esse:

1° con la legge 20 giugno 1877, n. 3908, venne approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale con una modificazione richiesta dal Ministero della guerra e che consisteva nell'indicarvi come destinato a Piazza d'armi il terreno della spianata del Bisagno che, secondo le proposte del Comune, avrebbe dovuto essere destinato a pubblico giardino.

Pretende il Comune che, sussistendo quel vincolo, non possa l'Amministrazione militare consentire a che al terreno sia data altra destinazione; l'Amministrazione, che avrebbe interesse ad alienarlo come fabbricabile in gran parte, in applicazione alle leggi 5 marzo 1901, n. 151, e 14 luglio 1903, n. 496, ritiene che il vincolo essendo stato imposto a sua richiesta, debba intendersi cessare anche a sua richiesta e poter solo il Comune far rivivere, se del caso, la domanda primitiva di destinazione a pubblico giardino.

2° colle convenzioni intervenute in Roma il 26 settembre 1883 fra il Governo ed il municipio di Genova, riguardanti questioni edilizie, commerciali ed economiche, si stabiliva fra altro, che il Municipio avrebbe demolito i bastioni e colmati i fossi costituenti il tratto della grande cinta orientale di Genova, compreso fra il bastione di Montesano e quello del Prato, denominato le Fronti Basse e che avrebbe costruito un recinto difensivo in sostituzione di tale opera di fortificazione.

Il recinto doveva essere formato da un muro d'argine lungo la sponda destra del torrente Bisagno e di fronte ai bastioni e fossi da sopprimersi, nonchè le due tagliate che staccandosi dall'estremità di detto muro, facessero capo, da una parte al saliente del bastione Prato e dall'altra a quello del bastione di Montesano, limitante il tratto di cinta da sopprimersi.

Convenivasi inoltre che il sedime delle demolende opere di fortificazioni al di là dell'antica porta Pila fino al bastione del Prato dovesse incorporarsi alla Piazza d'armi allora esistente, e che l'altro terreno risultante fra la stessa porta Pila ed il bastione di Montesano, unitamente alle aree attigue sino al Bisagno, escluso però lo spazio occupato dalla ferrovia, passasse in piena ed assoluta proprietà al comune di Genova, quale corrispettivo delle spese che questo avrebbe incontrato per la esecuzione di tutti i lavori sopramenzionati.

Delle accennate convenzioni l'allegato *A* specificava i particolari dei progettati lavori, ed il modo di compensarli, il sub-allegato *A* stabiliva l'importo presunto dei lavori stessi in L. 960,000, ed il sub-allegato *A* 1°, all'allegato *A*, la tariffa dei prezzi e condizioni in base ai quali i lavori sarebbero stati liquidati.

Nell'allegato *A* veniva inoltre chiarito che la quantità di terreno da cedersi al Municipio sarebbe stata quanto ne fosse occorsa perchè, valutata al prezzo di L. 20 per ogni mq., costituisse una somma eguale alla spesa dal Comune sostenuta per la costruzione delle opere eseguite per conto dell'Amministrazione militare, quale risultasse dalla liquidazione da farsi di concerto tra le parti, e che la misura di detto terreno si sarebbe fatta partire dalla tagliata di Montesano progredendo verso sud della spianata all'uopo stabilita, escluse le vie comunali già esistenti.

I lavori vennero ultimati nell'anno 1894 ma la relativa contabilità si potè completare soltanto il 3 marzo 1901, con dati forniti dal Municipio, essendosi la Direzione del genio militare trovata priva dei dati necessari per poter compilare da sola ed a tempo debito la contabilità in discorso.

Questo fatto poi è stato anche causa che i documenti contabili non fossero compilati tassativamente come era convenuto, e cioè coi metodi e le prescrizioni in vigore per il Genio militare.

Avvenne inoltre che dalla fatta liquidazione, risulta un ammontare di spesa a carico dell'Amministrazione della guerra di lire 1,567,743.55 che fu già compensata in parte mediante cessioni di terreni per l'ammontare di L. 1,326,142 in forza della convenzione 1883 e, mentre la Direzione del genio sosteneva che nella stessa somma sovraindicata di L. 1,567,743.55 fosse da detrarsi l'importo di alcuni lavori, che non era obbligata di rimborsare, il Municipio dal conto suo insisteva per avere il rimborso totale della ripetuta somma, ed anzi riteneva di avere il diritto ancora al pagamento degli interessi su quella ancora dovuta dall'Amministrazione militare per la ritardata liquidazione finale.

A seguito di opportune trattative per trovare un equo componimento sulle insorte controversie, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

L'Amministrazione militare cede in piena proprietà al municipio di Genova le aree tinteggiate in rosso nei tipi che formano gli allegati *A* e *B*, cioè:

a) l'area della Piazza d'armi nella parte sud del Bisagno in Genova, nonchè la proprietà delle aree demaniali costituenti le sedi delle strade ad est, ed ovest e a sud della piazza già gravata di servitù a favore del pubblico;

b) l'area a nord-est della nuova stazione orientale, compresa la tagliata di Montesano già chiesta dal Municipio a transazione della convenzione per l'abbattimento delle Fronti Basse ed indicata colle sue dimensioni nel tipo allegato *A*;

c) le aree costituenti gli spalti che si trovano a sud di Piazza d'armi e sottostanti alle mura del Prato, affittate al Municipio ad uso giardino con la Convenzione del 7 febbraio del 1899 avente decorrenza dal 1° gennaio 1895 e per anni 30; limitate però alla tagliata della Strega, come è indicato nel tipo *A* e quindi esclusi i piccoli relitti antistanti alla batteria Strega lungo il margine a monte del corso Aurelio Saffi, relitti che continueranno ad essere in affitto al Municipio ad uso aiuole, fino a quando l'Amministrazione militare non addiverrà alla alienazione dei terreni costituenti la batteria della Strega;

d) le aree sottostanti alle mura del Prato non comprese in detta Convenzione;

e) le aree demaniali costituenti le sedi di corso Aurelio Saffi e di corso Principe Oddone e i relativi muraglioni di sostegno a valle e colle piccole aiuole annesse, già in uso pubblico per precedenti convenzioni, nonchè il piccolo bastione Janus;

f) le aree demaniali costituenti le sedi di via Atto Vannucci pel tratto lungo il rovescio della batteria Strega; della strada delle mura dei Quartieri Nuovi, delle Cappuccine e del Prato, coi relativi bastioni, parapetti e muri di sostegno fino alla strada delle mura di Santa Chiara, già date queste ultime in proprietà del Municipio con precedenti convenzioni.

Art. 2.

Tutti gli immobili sono ceduti nello stato in cui si trovano e come sono posseduti dal demanio, a corpo e non a misura e senza garanzie oltre quelle cui resta soggetto il venditore per effetto dell'art. 1484 del Codice civile.

Art. 3.

Quando l'Amministrazione militare decidesse di fare delle costruzioni nelle aree che restano di sua proprietà e segnate nel tipo *A* colle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, i relativi disegni dovranno essere prima approvati dal Municipio come si usa pei privati, ossia secondo le norme edilizie della città di Genova, salvo però la facoltà all'Amministrazione militare di non dare passaggio pubblico attraverso alle aree stesse, fino a quando le dette costruzioni rimangono di uso esclusivo militare.

Art. 4.

L'Amministrazione militare rinuncia a qualsiasi diritto (meno quelli che le spettassero come confinante o frontista) sulle aree tinteggiate in verde negli annessi tipi *A* e *B*, le quali aree o sono adibite ad uso di strada pubblica da tempo imprecisabile, o sono state cedute da essa Amministrazione al Municipio con precedenti convenzioni.

Art. 5.

A transazione definitiva delle questioni relative alla convenzione 26 settembre 1883 circa l'abbattimento delle Fronti Basse si conviene che le aree spettanti in proprietà al Municipio saranno soltanto quelle segnate in tinta bistro nel tipo *A* e il Municipio non avrà più nulla a pretendere per i lavori da lui eseguiti in forza di detta convenzione.

Art. 6.

In vista infine della divisata copertura del Bisagno verso la Foce da parte del Municipio, l'Amministrazione militare in dipendenza della presente Convenzione non farà per sua parte opposizione alcuna a siffatta copertura.

Art. 7.

In corrispettivo delle cessioni fatte dalla Amministrazione militare ed anche in contemplazione della transazione di cui all'art. 5, il comune di Genova si obbliga di pagare la somma complessiva di L. 4,600,000 in cinque rate distribuite come in appresso:

La prima rata di L. 1,000,000 al momento della traduzione del presente schema in contratto regolare, la quale dovrà effettuarsi entro sei mesi dal giorno in cui sarà pubblicata in legge per l'approvazione della cessione.

La seconda rata di L. 1,000,000 non più tardi del sesto mese a decorrere dal pagamento della prima rata.

La terza e quarta rata di L. 1,000,000 e la quinta rata di L. 600,000, cadauna successivamente ad un anno di intervallo fra loro a cominciare dalla data di pagamento della seconda rata suddetta.

I pagamenti saranno effettuati dal Comune nella sezione di tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata: « Ricavo delle alienazioni di opere fortilizio, di immobili, di terreni, di armi, di materiali non più necessari alla difesa nazionale », e la relativa quietanza di tesoreria sarà in originale consegnata dal Comune alla Direzione del genio militare, che ne rilascerà semplice ricevuta per discarico del funzionario del Comune incaricato del versamento.

Non avvenendo il versamento della prima rata entro il termine come sopra prescritto, il presente compromesso si intenderà nullo e di niun effetto per quanto riguarda la cessione di immobili, ferma rimanendo la risoluzione della vertenza relativa all'abbattimento delle Fronti Basse, per la quale il Comune non potrà pretendere altro compenso oltre la cessione dell'area a nord-est della nuova stazione orientale più sopra particolarmente descritta.

Non avvenendo il versamento delle altre rate entro il termine per ciascuna di esse fissato, il Comune s'intenderà, senza che occorra atto giudiziale, costituito in mora, e decorrerà a favore dell'Amministrazione militare l'interesse sulle somme maturate e non pagate in ragione del 4 per cento all'anno. Verificandosi la mora nei pagamenti, l'Amministrazione militare potrà sospendere la consegna degli immobili che non fosse stata ancora effettuata, e, se il ritardo si protraesse oltre sei mesi dal termine fissato, la ragione dell'interesse delle somme dovute e non pagate sarà elevato dal 4 al 6 per cento.

Art. 8.

Il Comune sarà immesso nel materiale e civile possesso degli immobili e conseguentemente subentrerà in tutti i diritti ed obblighi dell'Amministrazione militare alle seguenti date:

1° all'atto della stipulazione del contratto per i beni indicati nei comma *a) b) c) d)* del prospetto dei valori peritali delle aree da cedersi, cioè area della Piazza d'armi del Bisagno e strade attigue, area a nord-est della nuova stazione orientale, aree degli spalti a sud di Piazza d'armi sistemate a giardino ed aree sottostanti alle mura del Prato non sistemate a giardino;

2° al pagamento dell'ultima rata tutte le altre aeree contemplate nei comma *e)* ed *f)*.

Delle immissioni in possesso si farà constare mediante appositi verbali da redigersi in contraddittorio.

Art. 9.

Tutte le spese di registrazione e trascrizione del presente contratto, per le volture catastali, per diritti di segreteria, per quanto altro occorra per la perfezione del contratto stesso sono a carico del comune di Genova per quanto riguarda la cessione degli immobili per il valore di L. 4,450,000 e sono a carico dello Stato per quanto riguarda la definizione della vertenza relativa alla demolizione delle Fronti Basse per il valore di L. 1,500,000.

Genova,

Il rappresentante del municipio di Genova
Parodi.

Il rappresentante l'Amministrazione militare
colonnello direttore del genio militare di Genova
Pescetto.

Il numero 204 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conferita al Governo dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 723, di pubblicare e coordinare per Nostro decreto in un nuovo testo unico tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca;

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373;

Vedute le leggi 1° febbraio 1901, n. 24; 7 luglio 1901, n. 334; 7 luglio 1902, n. 290; 27 dicembre 1903, n. 499; 25 giugno 1905, n. 261; 7 luglio 1905, nn. 349 e 350; 29 marzo 1906, n. 100; 25 giugno 1906, n. 255; 15 luglio 1906, nn. 333, 383 e 441; 31 dicembre 1907, n. 804; 2 luglio 1908, n. 320; 5 luglio 1908, nn. 351, 388 e 404; 12 luglio 1908, n. 444; 24 dicembre 1908, n. 723; 15 luglio 1909, n. 492;

Sentito il Ministero delle finanze;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Veduti i verbali delle adunanze 11, 12, 13 e 16 febbraio 1909 della Sottocommissione della Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

Sentita la Commissione permanente suindicata;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico di tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca, visto, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

TESTO UNICO DI LEGGE
sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca

TITOLO I.

Emissione dei biglietti e di altri titoli

Art. 1.

(Articoli 1, 2 e 24, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 7 della convenzione con la Banca d'Italia, 30 ottobre 1894, approvata col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533 (allegato *Q* alla legge 8 agosto 1895, n. 486) — Articoli 1 e 21 della convenzione con la Banca d'Italia, 28 novembre 1896, approvata col R. decreto 6 dicembre 1896, n. 517 (allegato *A* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9) — Art. 17, allegato *B*, e art. 15, allegato *C* alla legge predetta — Art. 14, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La facoltà di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, è concessa, per un periodo di venti anni, dal giorno 10 agosto 1893, ai seguenti Istituti:

Banca d'Italia, con un capitale nominale di 240 milioni, diviso in 300 mila azioni nominative da lire 800 ciascuna;

Banco di Napoli;

Banco di Sicilia.

Due anni prima dello spirare del termine predetto, una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati e tre nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, procederà ad un esame della situazione dei tre Istituti di emissione per accertarsi dell'adempimento perfetto degli obblighi di legge.

Essa dovrà compiere il suo lavoro e riferire entro sei mesi.

Se da tale accertamento risulteranno adempiuti i detti obblighi, la concessione di cui sopra sarà prorogata sino al 31 dicembre 1923.

Art. 2.

(Art. 14, legge 30 aprile 1874, n. 1920 — Art. 19, legge 7 aprile 1881, n. 133 — Art. 1, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 2, allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Gli Istituti autorizzati all'emissione di biglietti hanno facoltà di aprire sedi, succursali o agenzie in qualunque Provincia del Regno, alle condizioni stabilite dai rispettivi statuti. Essi sono però obbligati ad avere una sede che li rappresenti nella capitale.

Art. 3.

(Art. 7, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 10, allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339).

I biglietti che la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno facoltà di emettere sono dei tagli da lire 50, 100, 500 e 1000.

Art. 4.

(Art. 9, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Alla fabbricazione dei biglietti dei tre Istituti concorrono lo Stato e ciascuno di essi rispettivamente, in modo che nè lo Stato, nè l'Istituto possano formare un biglietto completo.

Le norme per la fabbricazione dei biglietti, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, pel loro annullamento ed abbruciamento sono determinate da regolamento approvato con decreto Reale. Lo stesso decreto indica la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto e stabilisce le norme per controllarne l'uso (1).

Le forme, i tagli e le caratteristiche dei biglietti da fabbricarsi sono stabilite con decreto del ministro del tesoro.

(1) R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, modificato col R. decreto 7 marzo 1897, n. 73.

Le spese per la fabbricazione dei biglietti sono a carico degli Istituti.

La fabbricazione e la somministrazione dei biglietti non attribuiscono allo Stato alcuna responsabilità nè verso il pubblico, nè verso gli Istituti.

Art. 5.

(Art. 11, comma 2, legge 10 agosto 1893, n. 449).

I pagherò, i vaglia cambiari, gli assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutti gli stabilimenti di ciascun Istituto devono essere nominativi.

TITOLO II.

Circolazione

CAPO I.

Limite della circolazione.

Art. 6.

(Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *A*).

Il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione è stabilito in L. 908 milioni e ripartito come segue:

Banca d'Italia . . .	L. 660,000,000
Banco di Napoli. . .	» 200,000,000
Banco di Sicilia. . .	» 48,000,000

Per il Banco di Sicilia resta fermo l'aumento del limite normale della sua circolazione fino ad altri 10 milioni di lire esclusivamente per operazioni di anticipazioni su fedi di deposito e di sconto a saggio di favore di note di pegno degli zolfi, ai termini dell'art. 22 della legge 15 luglio 1906, n. 333, e della legge 6 giugno 1907, n. 286.

Art. 7.

(Art. 2, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45).

La circolazione di ciascun Istituto può eccedere i limiti indicati nell'art. 6, quando i rispettivi biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistente in cassa, salva, per le monete divisionali di argento, la disposizione dell'art. 11.

Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni fatte dagli Istituti dello Stato, di cui all'art. 25.

Ad ogni altra eccedenza della circolazione di fronte ai limiti assegnati a ciascun Istituto dal detto art. 6 saranno applicabili le disposizioni dell'art. 21.

CAPO II.

Cambio dei biglietti.

Art. 8.

(Art. 3, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 5, allegato *F*, e art. 6, allegato *I*, alla legge 22 luglio 1894, n. 339).

I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto di chiederne all'Istituto emittente il cambio in moneta metallica, avente corso legale nel Regno: in Roma e nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Verona, Venezia.

Però, fino a nuova disposizione legislativa, e finchè rimanga sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica, il baratto dei biglietti degli Istituti di emissione potrà aver luogo in biglietti di Stato o in ispecie metalliche.

In quest'ultimo caso gli Istituti medesimi avranno facoltà di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche, secondo la quotazione del giorno nella Borsa più vicina.

Art. 9.

(Art. 2, legge 30 giugno 1891, n. 314 — Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Legge 24 dicembre 1908, n. 723).

I biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno corso legale sino a tutto l'anno 1909 nelle Provincie in cui sia uno stabilimento o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi, coll'incarico di operarne il baratto nei modi determinati dall'articolo precedente.

Gli Istituti possono prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio.

Art. 10.

(Art. 17, legge 7 aprile 1881, n. 133).

Il Governo del Re potrà ricevere nelle sue casse i biglietti degli Istituti di emissione, anche quando non avranno più corso legale.

CAPO III.

Riserva.

Art. 11.

(Art. 8, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 19, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 13, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 7, 8 e 9, legge 3 marzo 1898, n. 47 — Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45 — Art. 4, legge 27 dicembre 1903, n. 499 — Art. 19, legge 7 luglio 1905, n. 350).

La riserva degli Istituti di emissione non può essere inferiore al 40 per cento della circolazione nel limite normale di cui all'articolo 6.

La parte metallica è costituita di moneta legale italiana metallica, di monete estere ammesse a corso legale nel Regno e di verghe di oro e deve essere composta almeno per tre quarti in oro.

Le monete divisionali d'argento possono essere imputate nella riserva metallica degli Istituti di emissione soltanto fino al 2 per cento dell'ammontare della medesima.

A far parte della riserva nella misura del 40 per cento anzidetta sono ammessi:

1° cambiali sull'estero con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro;

2° certificati di somme depositate in conto corrente all'estero presso le grandi Banche di emissione o presso i banchieri o le Banche corrispondenti del tesoro;

3° buoni del tesoro britannico e, in generale, buoni del tesoro di Stati forestieri a scadenza anche superiore ai tre mesi, salvo il disposto del capoverso dell'art. 14;

nei limiti seguenti:

per la Banca d'Italia, sino all'11 per cento;

per il Banco di Napoli, sino al 15 per cento, salvo il disposto dell'art. 13, a condizione però che l'8 per cento sia impiegato esclusivamente in buoni del tesoro di Stati forestieri;

per il Banco di Sicilia, sino al 15 per cento.

Le cambiali, i certificati e i buoni del tesoro predetti devono essere pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina.

I certificati di somme depositate in conto corrente all'estero non possono, in nessun caso, rappresentare un valore superiore al 3.50 per cento della circolazione suddetta.

Art. 12.

(Art. 8, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 9 della legge stessa).

I frutti dei titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato acquistati dal Banco di Napoli nel 1897 coi biglietti di Stato fornitigli dal tesoro in cambio di monete d'oro, e temporaneamente compresi nella riserva dello stesso Istituto, sono da questo destinati, di semestre in semestre, alla reintegrazione della sua riserva metallica in specie auree, mediante graduale restituzione di biglietti di Stato al tesoro per riscattare un ammontare corrispondente di valute auree immobilizzate nelle sue casse.

Il vincolo di garanzia a favore dei portatori dei biglietti del Banco, apposto ai certificati nominativi dei titoli predetti, continua finchè il riscatto della riserva aurea sia compiuto. I biglietti di Stato restituiti al tesoro sono tolti dalla circolazione.

Art. 13.

(Art. 10 e 15, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 4, legge 27 dicembre 1903, n. 499 — Art. 19, legge 7 luglio 1905, n. 350).

Il Banco di Napoli, oltre il 15 per cento di cui all'art. 11, ha facoltà d'impiegare sino a 14 milioni delle sue scorte metalliche in buoni del tesoro di Stati stranieri, pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo dell'Unione latina, o in cambiali e conti correnti all'estero pagabili nelle valute medesime, subordinatamente al riscatto graduale delle specie d'oro passate al tesoro in cambio della emissione dei biglietti di Stato ai termini dell'articolo precedente, e per una somma non eccedente una metà delle specie medesime annualmente svincolate.

Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potrà sospendere tale facoltà di investimento delle scorte metalliche del Banco, o potrà ridurne la somma, a condizione di compensare l'Istituto, per la diminuzione degli utili che ne deriverà, con un abbuono corrispondente nell'ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di L. 350,000.

Art. 14.

(Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 9, legge 3 marzo 1898, n. 47).

I requisiti delle cambiali sull'estero ammesse a far parte della riserva, la forma dei certificati di conto corrente all'estero e le norme per il riscontro dei relativi depositi attivi sono determinati dal R. decreto 10 ottobre 1895, n. 627 (1).

Qualora i buoni del tesoro di cui all'art. 11, n. 3, abbiano una scadenza superiore ai tre mesi, il loro valore sarà diminuito di una somma corrispondente a quella che sarebbe diffalcata se i buoni stessi fossero scontati o riscontati.

Art. 15.

(Art. 2, legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 3, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 9, allegato *B* e 2, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 3, convenzione 26 novembre 1907 — Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *A*).

Fermo ad ogni effetto il disposto dell'art. 11, la riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizioni di legge, per la circolazione concessa ai tre Istituti, non può in nessun caso discendere sotto il limite minimo irriducibile di 400 milioni di lire per la Banca d'Italia, di 120 milioni per il Banco di Napoli, salva per quest'ultimo la sostituzione, di cui all'art. 12, di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a una parte della sua riserva aurea, e di 28 milioni per il Banco di Sicilia. Queste somme sono destinate esclusivamente a garantire un importo eguale di biglietti in circolazione dei tre Istituti.

Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dalla riserva irriducibile, i portatori hanno diritto di prelazione, salvi gli eventuali impegni derivanti dalle cauzioni, sulle seguenti attività:

1° specie d'oro e monete di argento legali di proprietà dell'Istituto, dedotta la parte attribuita a garanzia dei debiti a vista, in conformità dell'art. 19, e all'infuori delle somme irriducibili;

---

(1) Allegato I.

2° buoni del tesoro italiano e altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente, compresi, per la Banca d'Italia, i titoli accantonati per la Banca Romana in liquidazione e per il Banco di Napoli quelli di cui all'art. 12, liberati dal vincolo in seguito ai successivi riscatti di specie auree;

3° cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;

4° crediti per anticipazioni sopra titoli e valori, ai termini dell'art. 29;

5° portafoglio interno non immobilizzato.

La circolazione della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia in conto delle ordinarie anticipazioni al tesoro è coperta per intero dai titoli di credito rispettivi, i quali, come la riserva irriducibile, costituiscono una garanzia a favore esclusivo dei portatori dei rispettivi biglietti.

Art. 16.

(Art. 5, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizione di legge, irriducibile, di cui all'articolo precedente, destinata esclusivamente a garantire i biglietti di Banca in circolazione, è tenuta separata e distinta dall'altra riserva posseduta dagli Istituti; ed è soggetta al sindacato permanente dello Stato, nelle forme fissate con apposito decreto Reale (1).

Art. 17.

(Art. 4, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 11, allegato *B* e art. 3, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 7, legge 31 dicembre 1907, n. 804).

Il portafoglio interno per ciascuno dei tre Istituti di emissione viene liberato dalla prelazione per una somma eguale all'aumento rispettivo delle somme investite in buoni del tesoro italiano e in altri titoli italiani di Stato, o garantiti dallo Stato, esclusi, per il Banco di Napoli, quelli soggetti al vincolo di cui all'art. 12.

Art. 18.

(Art. 7, legge 30 giugno 1891, n. 314 — (Art. 21 legge 10 agosto 1893, n. 449).

I biglietti che la Banca d'Italia ed il Banco di Sicilia abbiano in circolazione per effetto delle anticipazioni fatte al tesoro dello Stato nei limiti stabiliti dall'art. 25, e non compresi nella circolazione di cui all'art. 6, devono essere coperti da riserva metallica in una misura non inferiore al terzo.

Art. 19.

(Art. 6 e 11 (comma primo), legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45).

Il debito degli Istituti rappresentato da pagherò o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito o altri titoli diversi dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva, eguale almeno al 40 per cento del debito stesso, composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel Regno e in verghe d'oro; e per il rimanente può anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro.

La parte metallica di questa riserva deve essere composta almeno per tre quarti in oro.

Le monete divisionali di argento vi possono essere imputate nella misura indicata nell'art. 11.

(1) R. decreto 3 agosto 1898, n. 392.

Capo IV.

Tassa di circolazione e partecipazione dello Stato agli utili degli Istituti di emissione.

Art. 20.

(Art. 13, legge 7 luglio 1905, n. 350 — Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *A*).

È soggetta a tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva di cui all'art. 11. Non è soggetta a tassa la circolazione dei biglietti, anche se eccedente i limiti fissati dall'art. 6, quando i biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistenti in cassa, a sensi del primo comma dell'art. 7.

Parimente non è soggetta a tassa la circolazione dipendente dalle ordinarie anticipazioni al tesoro di cui all'art. 25, e per la Banca d'Italia la circolazione dei suoi biglietti di cui all'art. 68.

La misura della tassa sulla circolazione normale è per i tre Istituti di emissione di un decimo per cento all'anno.

A partire dal 1° gennaio 1909 sarà abbonata al Banco di Napoli la tassa di circolazione sopra una somma di biglietti propri uguale all'ammontare del conto corrente coll'azienda fondiaria chiuso il 31 dicembre 1896, ridotto degli accantonamenti contemplati dall'articolo 87.

Art. 21.

(Legge 31 dicembre 1907, n. 804).

La tassa sarà uguale a un terzo della ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedente il limite normale, purchè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica di cui all'art. 11, e purchè le eccedenze non superino le somme seguenti:

Banca d'Italia L. 50,000,000.
Banco di Napoli L. 15,000,000.
Banco di Sicilia L. 4,000,000.

Quando la circolazione dei biglietti superi queste somme, per la circolazione eccedente e fino al doppio delle somme medesime, semprechè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sarà eguale a due terzi della ragione dello sconto.

Per la circolazione che ecceda le somme di L. 100 milioni e fino a 150 milioni per la Banca d'Italia, di 30 milioni e fino a 45 milioni per il Banco di Napoli e di 8 fino a 12 per il Banco di Sicilia, purchè esista il detto rapporto della riserva metallica, la tassa sarà eguale alla intera ragione dello sconto.

Per le ulteriori eccedenze, o quando non esista il rapporto prescritto con la riserva metallica gl'Istituti pagheranno allo Stato una tassa straordinaria del 7.50 per cento.

Art. 22.

(Art. 10, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 3, legge 2 luglio 1896, n. 253).

La tassa di circolazione sui biglietti e quella dovuta, ai termini dell'art. 67 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, sulla circolazione dei titoli di debito a vista ivi contemplati, vengono liquidate e riscosse entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della rispettiva circolazione accertata per il semestre precedente.

Art. 23.

(Art. 16, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 16, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 12, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Allegato *A* alla legge 31 dicembre 1907, n. 804 — Art. 5, convenzione stipulata il 29 novembre 1908 fra la Banca d'Italia ed il Governo ed approvata colla legge 24 dicembre 1908, n. 723).

A partire dal 1° gennaio 1909 lo Stato parteciperà agli utili della Banca d'Italia eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sul capitale versato, al netto dei prelevamenti di cui nell'articolo seguente,

ed agli utili del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, eccedenti la misura del 5 per cento sull'ammontare del patrimonio dell'Istituto (capitale e massa di rispetto) da determinarsi al momento dell'applicazione del presente articolo.

Lo Stato parteciperà:

a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino il 6 per cento;

alla metà degli utili stessi, quando superino la misura del 6 per cento.

Art. 24.

(Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 7, all. *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 1, all. *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 4, legge 31 dicembre 1907, n. 804 — Art. 5, convenzione 29 novembre 1908, già citata).

Per la Banca d'Italia, negli anni dal 1909 a tutto il 1923, sarà prelevato il 5 per cento degli utili netti dell'esercizio allo scopo di assegnare la somma corrispondente al Fondo pensioni di cui nell'art. 1 della convenzione stipulata il 29 novembre 1908 fra la Banca medesima e il Governo, e negli anni 1914-1923 sarà prelevata, allo stesso scopo e dagli stessi utili netti, prima del riparto, un'annualità costante di L. 750,000.

Entro l'anno 1923, d'accordo fra il R. tesoro e l'amministrazione della Banca, saranno prese le disposizioni necessarie per assicurare il servizio delle pensioni agli iscritti presso le casse dei cessati Istituti dal 1924 in poi; se vi sarà un avanzo finale, questo passerà, a suo tempo, fra gli utili dell'Istituto.

I Banchi di Napoli e di Sicilia avranno facoltà di assegnare ogni anno, per fini comprovati di pubblica utilità o beneficenza, una somma che non ecceda il decimo degli utili dell'anno precedente.

Il Banco di Sicilia è autorizzato a destinare a favore dell'istruzione agraria in Sicilia un decimo degli utili netti del suo credito agrario e due centesimi di quelli dell'azienda bancaria.

TITOLO III.

Anticipazioni al tesoro

Art. 25.

(Art. 20, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 11, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La somma totale delle anticipazioni che gli Istituti di emissione debbono fare al tesoro è fissata in 125 milioni di lire, così ripartite:

Banca d'Italia . . . . . . L. 115,000,000
Banco di Sicilia . . . . . . » 10,000,000

L'interesse dovuto dal tesoro per le dette anticipazioni è ragguagliato alla ragione di L. 1.50 per cento al netto di ogni imposta.

TITOLO IV.

Operazioni

Art. 26.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Gli Istituti di emissione non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nei seguenti articoli:

CAPO I.

Sconti.

Art. 27.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Gli Istituti di emissione possono fare sconti a non più di 4 mesi:

a) di cambiali, munite di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;

b) di buoni del tesoro;

c) di note di pegno emesse da Società di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi;

d) di cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni.

Art. 28.

(Art. 5, legge 27 dicembre 1903, n. 499 — Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *A* — Art. 8, legge 5 luglio 1908, n. 404).

Durante il corso legale dei biglietti la ragione normale dello sconto è uguale per tutti gli Istituti e non può variare senza l'autorizzazione del ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con provvedimento applicabile contemporaneamente ai tre Istituti, può promuovere le variazioni della ragione normale dello sconto quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

Però gli Istituti possono scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dalle Banche minerarie (1), dagli Istituti di sconto e da quelli di credito agricolo che siano organizzati:

1° per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione;

2° per lo sconto delle note di pegno (*warrants*) dei magazzini generali e dei depositi franchi.

Gli Istituti di emissione sono anche autorizzati a scontare all'uno per cento in meno, nella misura di due terzi del valore, le note di pegno dei derivati agrumari, sulle cui fedi di deposito nei magazzini generali la Camera agrumaria, istituita colla legge 5 luglio 1903, n. 404, abbia fatto anticipazioni, salvo il disposto dell'articolo 12 della legge stessa.

Il detto sconto di favore non può eccedere:

per la Banca d'Italia . . . . . L. 100,000,000
per il Banco di Napoli . . . . » 30,000,000
per il Banco di Sicilia . . . . » 9,000,000

Gli Istituti possono inoltre applicare il saggio di favore allo sconto diretto delle note di pegno:

a) emesse dalle Società di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, che esercitino i magazzini generali per gli agrumi;

b) delle sete depositate nei magazzini generali legalmente costituiti;

c) degli zolfi depositati nei magazzini generali o in quelli ad essi equiparati, ai sensi dell'articolo 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378.

Indipendentemente dalle eccezioni considerate in questo articolo, gli Istituti di emissione possono concedere, durante il corso legale, sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni determinate col decreto Reale 25 ottobre 1895, numero 639 (2).

Il saggio anzidetto, che non dovrà in nessun caso essere inferiore al 3 per cento, potrà essere variato con decreto del ministro del tesoro, sentiti gli Istituti d'emissione, ogni volta che le condizioni del mercato lo consiglino.

CAPO II.

Anticipazioni (3).

Art. 29.

(Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *A* — Art. 19, legge 12 luglio 1908, n. 444).

Gli Istituti possono fare anticipazioni a non più di quattro mesi:

---

(1) Vedasi il R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62, allegato III.

(2) Allegato II.

(3) In virtù dell'art. 5 del R. decreto 11 luglio 1904, n. 337, avente forza di legge, gli Istituti di emissione sono autorizzati a fare anticipazioni sulle cartelle speciali emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale ai termini della legge 8 luglio 1904, n. 320, e del decreto medesimo, alle condizioni stabilite dal presente articolo del testo unico delle leggi bancarie per le anticipazioni sopra titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Per l'art. 6 della legge 25 giugno 1905, n. 261, i certificati ferroviari creati con l'art. 2 della legge stessa, già emessi o che siano da

1° sopra titoli del debito pubblico dello Stato o buoni del tesoro. Per i buoni del tesoro a lunga scadenza l'anticipazione può farsi fino a due anni, ai termini dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111;

2° sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantiti gli interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degl' interessi degli stessi titoli;

3° sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;

4° sopra le cartelle emesse ai termini della legge 25 giugno 1906, n. 255, dalla sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III »;

5° sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.

Per i titoli di cui ai numeri 1, 2 e 3 e per i buoni del tesoro a lunga scadenza le anticipazioni possono farsi fino a nove decimi del valore di borsa.

Per i titoli di cui al n. 4, fino a tre quarti del valore corrente.

Per i titoli di cui al n. 5, fino a quattro quinti del valore di Borsa.

Per i buoni del tesoro ordinari fino alla totalità del loro valore.

Tutti i titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra del valore nominale;

6° sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, a corso legale e sopra verghe d'oro;

7° sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame, valutate non oltre i tre quarti del loro valore corrente, e sopra verghe d'argento valutate non oltre i due terzi del loro valore corrente;

8° sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e dei depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi, per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

9° sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini costituiti secondo gli articoli 8 e 9 del testo unico delle leggi per gli spiriti approvato con R. decreto 16 settembre 1909, n. 704, per non più di metà del valore dell'alcool e cognac depositati.

Gli Istituti possono inoltre fare anticipazioni fino a sei mesi di scadenza:

a) sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini generali legalmente costituiti;

b) sopra fedi di deposito di zolfi dei magazzini generali di cui nella legge 15 luglio 1906, n. 333, e di quelli ad essi equiparati ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378 fino a quattro quinti del valore dello zolfo rappresentato dalle fedi stesse, al netto dei prelevamenti, ai sensi della legge 6 giugno 1907, numero 286.

La misura dell'interesse su tali anticipazioni potrà essere inferiore, di non oltre l'uno per cento, a quella normale sulle altre anticipazioni;

c) sopra fedi di deposito dei magazzini generali per gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle Società di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

d) sopra depositi di derivati di prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore;

e) sopra le obbligazioni emesse ai termini dell'art. 171 del Codice di commercio e degli articoli 3 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 8 della legge 16 giugno 1907, n. 510, 7 e 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444, dalle Società concessionarie di ferrovie e di tramvie extraurbane sussidiate, per non oltre i tre quarti del valore corrente delle obbligazioni.

Art. 30.

(Art. 35, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 26, allegato *P* alla legge stessa).

Durante il corso legale l'interesse per le anticipazioni, di cui all'articolo precedente, è uguale per tutti gli Istituti, e non può variare senza l'autorizzazione del Governo.

Il ministro del tesoro può promuovere le variazioni dell'interesse sulle anticipazioni, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

CAPO III.

Compra e vendita di cambiali, tratte ed assegni sull'estero.

Art. 31.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *A*).

Gli Istituti di emissione possono comperare e vendere a contanti o a termine, per proprio conto, tratte e assegni sull'estero e cambiali sull'estero munite di due o più firme notoriamente solvibili, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni, finchè dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del ministro del tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorra agli Istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, per convertire in versamenti all'estero i certificati nominativi utili al pagamento dei dazi di importazione, o per soddisfare agli ordini eventuali del tesoro.

Gli Istituti di emissione avranno facoltà di fare impieghi in cambiali sull'estero e in conti correnti all'estero, non destinati alla riserva per la circolazione e pei debiti a vista, nei limiti che saranno fissati dal ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni generali del mercato monetario (1).

CAPO IV.

Impieghi diretti (2).

Art. 32.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 32, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 349 — Art. 57, legge 25 giugno 1906, n. 255).

Gli Istituti di emissione possono tenere una scorta di rendita ita-

emettere ai termini di successive leggi, sono parificati, a tutti gli effetti, e quindi anche a quelli del presente testo unico di legge, ai titoli di debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato.

A norma dell'art. 13 della Convenzione stipulata il 26 marzo 1906 fra il Governo e la Società italiana per le strade ferrate meridionali ed approvata colla legge 15 luglio 1906, n. 324, le obbligazioni emesse fino a tutto il 26 marzo 1906 dalla stessa Società a forma dei suoi statuti sono equiparate ai titoli direttamente garantiti dallo Stato, agli effetti dell'art. 12 della legge bancaria del 10 agosto 1893, n. 449, e pertanto anche agli effetti degli articoli 29 e 32 del presente testo unico.

Giusta l'art. 3 della Convenzione stipulata il 20 luglio 1906 fra il Governo e la Banca d'Italia per un prestito a favore della Colonia Eritrea - Convenzione che fu approvata con R. decreto 26 agosto 1906, n. 531 - i certificati nominativi di debito rilasciati alla Banca medesima in corrispondenza alla detta operazione sono considerati a ogni effetto come titoli di Stato.

Saranno anche considerati come tali i certificati da rilasciarsi dal Governo della Colonia Eritrea alla Banca d'Italia a norma del Regio decreto 6 dicembre 1908, n. 755.

(1) R. decreto 17 settembre 1908, n. 585.

(2) Ai termini dell'art. 5 del R. decreto 11 luglio 1904, n. 337, avente forza di legge, gli Istituti di emissione sono autorizzati a far uso delle cartelle speciali emesse dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale in forza della legge 8 luglio 1904, n. 320, e del decreto medesimo, per la conversione del prestito del comune di Roma, in tutti gli impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Vedasi l'annotazione in calce all'art. 29 riguardo alla parificazione dei certificati ferroviari e delle obbligazioni della Società italiana per le strade ferrate meridionali ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

liana, o di altri titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato, per un valore corrente che non ecceda:

per la Banca d'Italia	L. 75,000,000
per il Banco di Napoli	» 30,000,000
per il Banco di Sicilia	» 8,000,000

Gli Istituti di emissione sono pure autorizzati ad impiegare in rendita consolidata italiana o nei detti titoli la parte libera della rispettiva massa di rispetto, all'infuori delle scorte fissate nei limiti di cui sopra, e all'infuori degli impieghi di cui agli articoli 34 e 35 nei limiti da questi fissati.

Previa autorizzazione del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia possono impiegare nell'acquisto di cartelle al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore del proprio Credito fondiario: la prima sino a 5 e il secondo sino a 2 milioni della massa di rispetto.

Gli Istituti di emissione sono inoltre autorizzati ad acquistare le cartelle emesse, ai termini dell'art. 57 della legge 25 giugno 1906, n. 255, dalla Sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III ».

Art. 33.

(Art. 3, legge 25 giugno 1905, n. 261).

I certificati ferroviari a debito dello Stato, rilasciati agli Istituti di emissione in conformità dell'art. 2 della legge 25 giugno 1905, n. 261, possono servire a due scopi, e cioè: a nuovi impieghi di danaro in titoli, siano da farsi dagli Istituti per conto proprio o per conto delle gestioni da essi dipendenti, nei limiti e per i fini stabiliti dalle disposizioni del presente testo unico; e a surrogare titoli di varia specie già da essi posseduti, preferibilmente se vincolati a cauzione. Tale surrogazione avrà luogo previ concerti, a presidio del mercato dei titoli, fra le Amministrazioni degli Istituti di emissione e il ministro del tesoro.

Art. 34.

(Articoli 8 e 9, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 2, legge 3 marzo 1898, n. 47).

Il Banco di Sicilia è autorizzato ad impiegare in buoni del tesoro italiano, senza distinzione di scadenza, le somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1899 da liquidazione di immobilizzazioni, purchè l'ammontare di questo impiego non superi la somma di 2 milioni e mezzo di lire.

I buoni così acquistati andranno in aumento della scorta di cui all'art. 32.

Art. 35.

(Art. 6, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Il Banco di Sicilia è autorizzato a tenere investita in rendita di Stato, oltre l'ordinario fondo di scorta e i titoli applicati alla massa di rispetto, una somma equivalente a quella che, per effetto della liquidazione del conto corrente con l'azienda fondiaria, venne tolta dalle immobilizzazioni, dedotta l'ultima erogazione di L. 300 mila fatta all'azienda medesima.

Giusta l'art. 3 della convenzione stipulata il 20 luglio 1906 fra il Governo e la Banca d'Italia per un prestito a favore della Colonia Eritrea, convenzione che fu poscia approvata con R. decreto 26 agosto 1906, n. 531, la Banca medesima può valersi degli speciali certificati nominativi di debito ad essa corrispondentemente rilasciati e considerati a ogni effetto come titoli di Stato per tutti gli impieghi in titoli da farsi nei limiti e pei fini stabiliti dalle disposizioni del presente testo unico. Secondo il citato articolo della convenzione, la Banca deve assegnare preferibilmente i detti certificati a copertura degli impieghi fissi stabiliti dalle vigenti leggi.

Allo stesso scopo essa potrà valersi dei certificati che le saranno rilasciati dal Governo della Colonia Eritrea, a norma dell'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1908, n. 755.

CAPO V.

Depositi in conto corrente.

Art. 36.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 2, allegato *E* alla legge 22 luglio 1894, n. 339 — Art. 34, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 7, legge 2 luglio 1896, n. 253 — Legge 15 luglio 1909, numero 492).

Gli Istituti di emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Quando la cifra di tali depositi superasse:

per la Banca d'Italia	L. 200,000,000
per il Banco di Napoli	» 80,000,000
per il Banco di Sicilia	» 25,000,000

l'Istituto dovrà ridurre la sua circolazione di un terzo dell'eccedenza, salvo per il Banco di Sicilia la disposizione dell'art. 51.

Art. 37.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Legge 15 luglio 1909, n. 492).

La misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi non può superare il terzo della ragione dello sconto.

Il ministro del tesoro ha facoltà di autorizzare gli Istituti di emissione a corrispondere sui depositi in conto corrente fruttifero un interesse in misura non superiore ai tre quarti della ragione d'interesse applicata ai depositi delle Casse di risparmio postali.

CAPO VI.

Emissione dei certificati doganali e servizio delle ricevitorie provinciali.

Art. 38.

(Art. 7, allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339).

Sino a nuova disposizione gli Istituti di emissione hanno l'obbligo di rilasciare certificati nominativi per pagamento di dazi d'importazione.

Questi certificati sono rilasciati a chi ne fa dimanda, contro versamento in biglietti di Stato o di Banca dell'ammontare del certificato richiesto, con l'aggiunta del prezzo del cambio, determinato prendendo per base la media dei prezzi fatti pei cambi sull'estero nelle Borse di Genova, Milano, Napoli e Roma nel giorno antecedente a quello nel quale i certificati medesimi sono rilasciati.

I rapporti tra il tesoro dello Stato e gli Istituti di emissione, risultanti dalle disposizioni del presente articolo, sono regolati da speciale convenzione, approvata con decreto Reale (1).

Le dogane accettano i detti certificati in pagamento di dazi di importazione come valuta metallica, purchè siano versati entro 10 giorni da quello della rispettiva emissione.

Art. 39.

(Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *A*).

Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Essi hanno facoltà di fare alle Provincie, delle quali hanno assunto il servizio di ricevitoria, versamenti anticipati di sovrimposta per un ammontare non superiore a quello di due rate bimestrali.

Le somme anticipate dovranno essere rimborsate entro il termine massimo di sei mesi dalla data del versamento e non potrà farsi una nuova anticipazione se non siano trascorsi due mesi dall'integrale restituzione delle precedenti.

CAPO VII.

Servizio della R. tesoreria provinciale.

Art. 40.

(Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).

La Banca d'Italia esercita, sino a tutto il 31 dicembre 1912, il

(1) Reale decreto 11 luglio 1895, n. 416.

servizio di tesoreria per conto dello Stato in tutte le Provincie del Regno, in conformità alle norme stabilite con apposito regolamento (1).

Art. 41.

(Art. 10, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).

La cauzione a garanzia della gestione di tesoreria è di 90 milioni di lire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati ai corsi di Borsa, sotto deduzione di un ventesimo del valore così determinato e con l'obbligo di reintegrazione in caso di ribasso nei corsi.

A costituire la detta cauzione concorre anche la somma accantonata dalla Banca d'Italia a' termini degli articoli 2 e 3 della convenzione stipulata col Governo il 30 ottobre 1894, ed approvata con R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, riprodotto nell'allegato *Q* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 42.

(Art. 12, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).

Come fondo di cassa per il disimpegno del servizio ordinario di tesoreria è lasciata alla Banca una dotazione permanente di 30 milioni, salve le opportune somministrazioni nei casi di straordinari pagamenti.

Quando il fondo a disposizione del tesoro si elevi per qualunque ragione al disopra di 40 milioni, o scenda al disotto di 10 milioni, sulla differenza in più e in meno decorre a favore del tesoro, o rispettivamente della Banca, un interesse fissato nella ragione uniforme di L. 1.50 per cento, al netto di ogni imposta.

La dotazione permanente fatta alla Banca per il servizio di tesoreria deve essere sempre reintegrata nella decade, per modo che la situazione di essa alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno del mese non sia mai inferiore ai 30 milioni.

Art. 43.

(Art. 13, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).

Finchè rimanga sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica e il cambio dei biglietti degli Istituti di emissione sia regolato dalle disposizioni dell'art. 8 (comma secondo e terzo) del presente testo unico, le somme versate in oro e in argento nelle casse della Banca per conto del tesoro devono essere tenute, nelle specie medesime, a disposizione del tesoro o consacrate ai pagamenti da farsi in metallo, che venissero designati dal Ministero del tesoro.

CAPO VIII.

Servizi speciali del Banco di Napoli.

Cassa di risparmio — Monte di pietà — Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero

Art. 44.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Articoli 3 e 12, allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 1, legge 7 luglio 1901, n. 334).

Il Banco di Napoli potrà continuare le anticipazioni per le sue operazioni come Monte di pietà.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli ha un patrimonio suo proprio, distinto da quello del Banco, e sopra di esso i creditori del Banco non possono mai avere alcuna ragione.

Il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni della Cassa di fronte ai terzi.

La Cassa è amministrata dal direttore generale del Banco, valendosi degli uffici e dei funzionari del Banco.

Il Banco può tenere in conto corrente fruttifero, ad una ragione d'interesse non inferiore alla metà dell'interesse pagato dalla Cassa al pubblico, una somma non mai superiore ad un quinto della totalità delle attività della Cassa.

La Cassa è autorizzata ad impiegare, gradatamente, due decimi dei suoi depositi in operazioni di credito agrario nelle Provincie meridionali e in Sardegna, in conformità alla legge 7 luglio 1901, n. 334, e al regolamento per l'esecuzione di essa (1) e a fare le altre operazioni cui sia autorizzata da leggi speciali.

Ogni altra attività della Cassa deve essere impiegata esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 45.

(Art. 1°, legge 1° febbraio 1901, n. 24).

Il Banco di Napoli esercita il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani. A tale scopo, e previa autorizzazione del Ministero del tesoro, ha facoltà di stabilire speciali accordi con Case bancarie e col Ministero delle poste e dei telegrafi.

Esso cura inoltre, col permesso del Ministero del tesoro, l'istituzione di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno.

Il Banco è autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria massa di rispetto e, occorrendo, del suo patrimonio alla costituzione del fondo di dotazione per questo servizio.

È vietato al Banco di fare qualsiasi operazione di sconto o di sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate nel primo capoverso del presente articolo.

Il regolamento (2) determina le cautele che il Banco deve prendere per garantirsi contro le alee derivanti dalle oscillazioni dei cambi.

Art. 46.

(Art. 2, legge 1° febbraio 1901, n. 24).

Gli utili netti del servizio di cui all'articolo precedente spettano per metà al Banco di Napoli, e sono destinati, anzitutto, a compiere, eventualmente, il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della somma prelevata. Per l'altra metà sono destinati ad un « Fondo per l'emigrazione » in conformità alle norme stabilite nel regolamento.

Quando sieno reintegrati i due milioni a favore della massa di rispetto o del patrimonio del Banco, i due terzi degli utili netti spetteranno al detto « Fondo per l'emigrazione ».

Art. 47.

(Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24).

Il Banco di Napoli presenta ogni anno al ministro del tesoro una relazione sull'andamento del servizio di cui negli articoli 45 e 46. La relazione, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli Istituti di emissione, è presentata al Parlamento dal ministro del tesoro.

CAPO IX.

Credito agrario e Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

Art. 48.

(Art. 1 e 2, legge 29 marzo 1906, n. 100).

È instituita presso il Banco di Sicilia una sezione per l'esercizio del credito agrario, col titolo « Credito agrario del Banco di Sicilia ».

I fondi occorrenti per tale sezione sono costituiti:

a) da un fondo iniziale di L. 3,000,000, fornito dal Banco di

---

(1) Regolamento approvato con R. decreto 15 gennaio 1895, n. 16.

(1) Regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1904, n. 536.

(2) Regolamento approvato con R. decreto del 29 dicembre 1901, n. 571, poscia modificato con i decreti Reali del 16 maggio 1904, n. 323 e del 22 febbraio 1906, n. 46.

Sicilia mediante prelevamento dall'ammontare della massa di rispetto disponibile, a titolo d'impiego;

b) da una anticipazione in conto corrente fruttifero data dalla Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le Provincie siciliane in Palermo, sino alla somma di L. 2,000,000 e, in ogni caso, non eccedente i due decimi dei depositi a risparmo della Cassa;

c) da tre decimi dei depositi della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, di cui nell'art. 49.

Nel fondo di cui alla lettera a) sono comprese le somme tuttora impiegate nelle operazioni di credito agrario compiute dal Banco di Sicilia in virtù della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª).

Art. 49.

(Art. 4, legge 29 marzo 1906, n. 100).

Il Banco di Sicilia è autorizzato ad assumere il servizio di Cassa di risparmio nelle Provincie siciliane. Le operazioni della Cassa di risparmio sono regolate dalle disposizioni della legge 29 marzo 1906, n. 100, riportate nel presente testo unico, e dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª).

Art. 50.

(Art. 5, legge 29 marzo 1906, n. 100).

La gestione della Cassa di risparmio è separata da quella del Banco. Sino a quando la Cassa di risparmio non avrà formato con gli utili annuali un patrimonio proprio nella misura di un decimo almeno dei depositi, il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni di essa di fronte ai terzi.

Art. 51.

(Art. 6, legge 29 marzo 1906, n. 100 — Art. 8, legge 15 luglio 1906, n. 383 — Legge 15 luglio 1909, n. 492).

Il Banco di Sicilia può impiegare il fondo iniziale, l'anticipazione in conto corrente della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo e non oltre i tre decimi dei depositi della sua Cassa di risparmio in operazioni di credito agrario a' termini della legge 29 marzo 1906, n. 100, e del regolamento per la sua esecuzione (1).

Le altre attività della Cassa di risparmio del Banco saranno impiegate:

a) per non oltre due decimi in un conto corrente fruttifero col Banco;

b) per il rimanente in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Le somme depositate nel conto corrente col Banco non sono comprese nel limite massimo di 25 milioni di lire, di cui all'art. 36 del presente testo unico.

CAPO X.

Disposizioni diverse.

Art. 52.

(Art. 56, legge 25 giugno 1906, n. 255).

Il Banco di Napoli concorre con la somma di L. 4,500,000, da versarsi in 30 annualità a far tempo dall'esercizio 1905-906, alla costituzione del patrimonio della Sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario « Vittorio Emanuele III » di cui nell'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 53.

(Art. 18, legge 15 luglio 1906, n. 333).

Il Banco di Sicilia concorre alla formazione del capitale dell'azienda autonoma per l'impianto e l'esercizio dei magazzini generali per gli zolfi, di cui negli articoli 2 e 18 della legge 15 luglio 1906, n. 333.

(1) Regolamento approvato con R. decreto 23 dicembre 1906, n. 731.

L'importo della quota di concorso è dal Banco prelevato dalla sua massa di rispetto.

Art. 54.

(Art. 2 e 23, legge 15 luglio 1906, n. 333).

I due milioni che il Banco di Sicilia ha anticipato al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, per la formazione del capitale della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, sono rimborsati dal Consorzio al Banco ratealmente nel termine non maggiore di otto anni, cogli interessi al saggio minimo.

Il Banco di Sicilia ha diritto di prelazione sui prelevamenti da farsi sul prezzo di vendita dello zolfo ai termini dell'art. 13, n. 2, della legge 15 luglio 1906, n. 333, e sopra tutte le attività della Banca di credito minerario predetta.

Art. 55.

(Art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).

Il Banco di Sicilia fa gratuitamente il servizio di cassa al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

Sulle giacenze di cassa di spettanza del Consorzio, l'interesse è uguale a quello che il Banco corrisponde sui depositi a risparmio in conto corrente fruttifero.

Art. 56.

(Art. 3, legge 15 luglio 1906, n. 441).

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono autorizzati a prelevare il 5 0[0 dei propri utili netti annuali per costituire un fondo destinato ad accrescere la quota di ammortamento delle prestazioni fondiarie dovute, rispettivamente, nelle Provincie continentali dell'ex-reame di Napoli ed in Sicilia.

Art. 57.

(Art. 24, legge 30 aprile 1874, n. 1920 — Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, già citata).

Il tesoro dello Stato, salve le disposizioni della convenzione 30 ottobre 1894, stipulata con la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, può depositare qualunque somma presso le sedi e succursali di ciascun Istituto di credito autorizzato alla emissione dei biglietti e richiederne il pagamento in totale, od anche ripartitamente, da una o da più sedi e succursali dell'Istituto medesimo. Questo servizio è reso allo Stato gratuitamente.

Art. 58.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).

È vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario.

Art. 59.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).

È vietata ogni operazione in conto corrente allo scoperto, sia al momento dell'impianto del conto, sia posteriormente.

Art. 60.

(Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449).

I titoli, valori e mobili che sono per natura diversi da quelli indicati nel titolo IV, pervenuti agli Istituti per il fatto di un loro credito, devono essere liquidati entro due anni. Gli Istituti possono accettare pure ipoteche o beni immobili per crediti in sofferenza, ma debbono liquidare tali operazioni entro il termine di tre anni.

Art. 61.

(Art. 14, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Al termine di ciascun esercizio le sofferenze nuove devono passare a perdita e i ricuperi devono essere calcolati a beneficio di quell'anno nel quale sono in tutto od in parte riscossi.

Art. 62.

(Art. 14, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Gli Istituti che facessero operazioni non consentite dalla legge sono soggetti ad una tassa corrispondente al triplo della rispettiva ragione dello sconto, applicata sull'ammontare delle operazioni illegali compiute e in relazione a tutta la durata delle operazioni medesime.

TITOLO V.

Riscontrata dei biglietti fra gli Istituti

Art. 63.

(Art. 5, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti dovunque questi abbiano uno stabilimento o una rappresentanza. È obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle Provincie nelle quali i detti biglietti hanno corso legale.

Durante il corso legale dei biglietti, le norme per il cambio di essi fra gli Istituti sono stabilite con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge (1).

Art. 64.

(Art. 14 della convenzione 30 ottobre 1894, già citata).

Durante il corso legale dei biglietti, e fino a che la Banca d'Italia abbia il servizio di tesoreria, essa non può richiedere agli altri Istituti di emissione il cambio o il rimborso dei loro biglietti se non per una somma uguale a quella dei biglietti della Banca che si trovino nelle casse degli Istituti stessi.

TITOLO VI.

Liquidazione della Banca romana

Art. 65.

(Art. 25, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 1, convenzione 30 ottobre 1894, già citata — Articoli 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).

La liquidazione della Banca romana è assunta dalla Banca d'Italia a suo rischio e pericolo.

Il termine per la liquidazione delle immobilizzazioni derivanti dalla liquidazione della Banca romana è di venti anni, a partire dal 1° gennaio 1894, ed in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun quadriennio.

Lo Stato è liberato dalle perdite che potranno derivare da tale liquidazione ancorchè superassero tutta la somma da versarsi dalla Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa ai termini dell'articolo 67.

Art. 66.

(Art. 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).

Gli atti di vendita a terzi degli immobili già posseduti dalla Banca romana al 1° ottobre 1894, e le cessioni a terzi dei crediti già esistenti al 23 novembre 1893, limitatamente alla sola misura dei crediti stessi, sono soggetti, per tasse di registro, all'unica tassa fissa di L. 3.60.

Tale agevolezza non avrà effetto oltre il 31 dicembre 1912.

Art. 67.

(Art. 29, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 2, convenzione 30 ottobre 1894, già citata — Art. 18, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 1 e 2, convenzione 29 novembre 1908, già citata).

La Banca d'Italia pagherà ogni anno due milioni di lire al conto della liquidazione della Banca romana, per coprire le perdite risultanti dalla liquidazione stessa.

Se ciò non bastasse, alla deficienza sarà provveduto colla riserva straordinaria di cui nella Convenzione del 29 novembre 1908 già citata.

Le anticipazioni che la Banca d'Italia dovrà fare per la liquidazione della Banca romana non fruttano interesse a favore della prima.

Art. 68.

(Art. 10, legge 3 marzo 1898, n. 47).

La circolazione di biglietti della Banca d'Italia non coperta da riserva metallica e rappresentante la differenza a debito del conto corrente della Banca romana in liquidazione non è soggetta a tassa.

Tale circolazione, agli effetti del presente articolo, non potrà mai superare la somma che era stata registrata nel detto conto corrente al 1° ottobre 1896 (1), e si dovrà andar riducendo in proporzione delle liquidazioni e degli accantonamenti legali.

Art. 69.

(Art. 30, legge 10 agosto 1893, n. 449, e art. 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).

La Banca d'Italia inizierà e proseguirà a sue spese tutte le azioni di responsabilità contro i funzionari e amministratori della Banca romana e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni della medesima.

TITOLO VII.

Liquidazione dei crediti fondiari degli Istituti di emissione

CAPO I.

Disposizioni speciali per i Crediti fondiari della cessata Banca nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia.

Art. 70.

(Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 349).

I Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale del Regno e del Banco di Sicilia hanno facoltà di trasformare i mutui attuali, oltrechè in cartelle 3.50 per cento, anche con l'emissione di nuove cartelle fondiarie fruttanti l'interesse del 3.75 o del 3.25, o del 3 per cento al netto, col ritiro delle attuali in circolazione, salvo l'obbligo nei mutuatari del Banco di Sicilia al pagamento dei contributi stabiliti dall'art. 95.

I mutui trasformati dovranno essere estinti in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dal giorno del contratto o dell'atto di trasformazione. In nessun caso l'estinzione dei mutui potrà essere protratta oltre il 1960.

Le ipoteche già inscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gli interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, compresi i contributi di cui all'art. 95.

È in facoltà dei Crediti fondiari di fare annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste in vigore a garanzia dei mutui.

Per la trasformazione dei mutui gli Istituti provvederanno a dare possibilmente la preferenza a quelli con garanzia sui fondi rustici e a quelli per minor somma, tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande.

Art. 71.

(Art. 2, legge 7 luglio 1905, n. 349).

La eventuale differenza tra il rimborso alla pari delle attuali cartelle ed il prezzo di vendita delle nuove, sarà a carico del mutua-

(1) Decreto Reale 27 febbraio 1894, n. 58, presentato nello stesso giorno alla Camera dei deputati (V. *Atti parlamentari*, stampati nn. 318 e 318-A), ma non convertito in legge.

(1) L. 101,720,295.43.

tario; ma, previ speciali accordi col mutuatario stesso, potrà essere anticipata dai Crediti fondiari.

Per siffatta anticipazione i Crediti fondiari sono autorizzati a disporre del fondo di riserva ordinario considerato dall'art. 11 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922. Il Credito fondiario della cessata Banca nazionale nel Regno potrà inoltre disporre del fondo di accantonamento speciale, di cui all'art. 9 dell'allegato *A* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, modificato dall'art. 13 della legge 7 luglio 1905, n. 349.

Art. 72.

(Art. 15, legge 7 luglio 1905, n. 349).

Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, i Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartelle in conformità delle disposizioni dell'art. 38, capoversi 1°, 3° e 5° della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª).

La conversione potrà essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie alle ragioni d'interesse di 3.75 e 3.50 per cento.

La riduzione dell'interesse dei mutui corrispondenti dovrà essere operata entro un termine non maggiore di un anno dalla data della conversione.

L'avviso della deliberata conversione dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed in tutti i periodici per gli annunzi legali, e dovrà essere ripetuto due volte alla distanza di dieci giorni.

Trascorso un mese dall'ultima pubblicazione, le cartelle in circolazione non potranno essere più presentate al rimborso, e l'interesse s'intenderà ridotto al saggio delle nuove cartelle.

Effettuandosi la conversione, saranno applicabili ai mutui tutte le disposizioni a favore dei debitori dei Crediti fondiari contenute nel presente testo unico, inclusa la facoltà di prolungare i mutui come all'art. 70.

Art. 73.

(Art. 6, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 5, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Per gli eventuali bisogni di cassa, il Credito fondiario in liquidazione della già Banca nazionale nel Regno e il Credito fondiario in liquidazione del Banco di Sicilia possono ottenere, rispettivamente, dalla Banca d'Italia e dal Banco di Sicilia anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ai termini dell'art. 29, a una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore al 3.50 per cento all'anno.

Per il Credito fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno, le dette anticipazioni possono essere fatte anche sopra i titoli del fondo di dotazione, disponibili a norma dell'art. 76 e sino alla metà del loro valore.

Art. 74.

(Art. 6, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 5, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Per le operazioni interne di anticipazione di cui all'articolo precedente, gli Istituti non sono soggetti a tassa.

Art. 75.

(Art. 7, convenzione 28 novembre 1896, già citata — Art. 7, allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 12, legge 3 marzo 1898, n. 47).

I beni attualmente in proprietà del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, o che in seguito perverranno ad essi, anche ai termini dell'art. 104, computati a valore di bilancio, passeranno rispettivamente alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia, con esenzione da qualsiasi tassa.

Art. 76.

(Art. 8, convenzione 28 novembre 1896, già citata).

Il fondo di dotazione del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno conserverà la proporzione costante di un decimo della effettiva circolazione delle cartelle.

La Banca d'Italia liquiderà per conto del Credito fondiario la eccedenza del fondo di dotazione.

Art. 77.

(Art. 3, legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Se le disposizioni contenute negli articoli 73 e 76 non bastassero a garantire le gestioni autonome del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, le eventuali deficienze saranno a carico dei bilanci del corrispondente esercizio dei rispettivi Istituti.

Art. 78.

(Art. 16, legge 7 luglio 1905, n. 349).

Le norme per l'esecuzione delle disposizioni della legge 7 luglio 1905, n. 349, relative alla trasformazione dei mutui, sono stabilite con apposito regolamento (1).

Per l'applicazione delle altre disposizioni della legge stessa valgono le discipline contenute nel regolamento 1° febbraio 1891, n. 66.

CAPO II.

Disposizioni speciali per il Credito fondiario del Banco di Napoli.

Art. 79.

(Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 350).

Pel Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli è ridotto, a partire dal 1° gennaio 1906, al 3.75 per cento l'interesse dei mutui, salvo l'obbligo del contributo di cui all'art. 95. È data facoltà di chiedere ed accordare il prolungamento dell'ammortizzazione in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dalla data dei nuovi contratti, con i benefizi e le norme della presente legge, salvo sempre l'obbligo dei mutuatari al pagamento del contributo di cui all'art. 95, e ferme rimanendo le disposizioni in vigore sull'interesse, sull'ammortizzazione delle cartelle fondiarie e sulle relative garanzie.

In nessun caso l'estinzione dei mutui potrà essere protratta oltre il 1960.

Le ipoteche già inscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gl'interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, insieme ai contributi di cui all'art. 95.

È in facoltà del Credito fondiario di annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste intatte a garanzia dei mutui.

Art. 80.

(Art. 1, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Legge 2 luglio 1903, n. 320).

A deroga dell'art. 6, comma 5°, della legge 22 febbraio 1885, numero 2922, le cartelle emesse dal Credito fondiario del Banco di Napoli, a cominciare dal 1° gennaio 1897, sono produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da qualsiasi imposta e tassa presente e futura.

Le vecchie cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, fruttanti l'interesse lordo del 5 per cento, debbono essere ritirate e annullate, e in cambio di esse sono emesse nuove cartelle di eguale valore nominale, produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da ogni imposta e tassa presente e futura, pagabile semestralmente alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno.

(1) Regolamento approvato con R. decreto 19 novembre 1905, n. 547.

Le vecchie cartelle, non presentate al cambio in cartelle di nuovo tipo entro il 31 luglio 1910, s'intenderanno prescritte, e il valore di esse andrà a profitto del Credito fondiario.

Il servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle nuove cartelle è garantito dallo Stato.

Art. 81.

(Art. 2, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 350).

Il debito rappresentato dalle cartelle del Credito fondiario del Banco, in circolazione al 1° gennaio 1897, sarà ammortizzato nel periodo di 50 anni, a partire dalla data stessa, mediante una annualità costante, comprensiva dell'interesse netto di 3.50 per cento, pagabile in due rate semestrali di L. 1.75 ciascuna, e della quota di ammortizzazione (1).

Il rimborso delle cartelle è fatto mediante sorteggi semestrali, da eseguirsi al 1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno. Se il prezzo delle cartelle è inferiore alla pari, il Banco ha facoltà di sostituire metà del rimborso per sorteggio con acquisti diretti di cartelle sul mercato.

I mutui fatti dall'Istituto dovranno estinguersi alle condizioni determinate all'atto della rispettiva concessione, colle modificazioni apportatevi per effetto dell'art. 79 del presente testo unico.

Art. 82.

(Art. 3, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

A deroga dell'art. 8, comma nono, della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 sul Credito fondiario, le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli sono accettate in rimborso dei mutui al valore che è determinato per ciascun trimestre, prendendo per base i prezzi medi del titolo nel trimestre precedente e nelle principali Borse del Regno, accresciuto di L. 50. Se il valore medio accertato e da applicarsi sia superiore a L. 450, le cartelle sono accettate nei rimborsi dei mutui alla pari.

Art. 83.

(Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 350).

Tutti i titoli di proprietà del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli, i quali abbiano origine, sia da somme entrate ed impiegate in conto capitale, sia da somme accertate e impiegate come avanzi delle gestioni annuali, costituiscono un unico fondo, gli interessi del quale fanno parte dell'entrata ordinaria di bilancio e sono a libera disposizione del Credito fondiario.

Art. 84.

(Art. 15, legge 7 luglio 1905, n. 350).

Tutte le somme, comunque riscosse in conto capitale per ogni semestre, sopravanzate dalle ammortizzazioni obbligatorie semestrali delle cartelle e tutte quelle per avanzi di gestione accertati alla fine di ogni esercizio, dovranno essere impiegate in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da comprendersi nel fondo unico, di cui nell'articolo precedente, rispettivamente, in conto capitale e in conto avanzi delle gestioni annuali.

Art. 85.

(Art. 16, legge 7 luglio 1905, n. 350).

Quando gli impieghi ed i reimpieghi in titoli prescritti nell'articolo precedente, tenuto conto del corso di essi, del loro rendimento netto e dell'onere annuo dipendente dalle cartelle fondiarie in circolazione, risultino meno vantaggiosi al Credito fondiario, saranno sospesi, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, e sostituiti col ritiro dalla circolazione e con l'annullamento delle cartelle medesime.

Il ritiro delle cartelle dalla circolazione sarà fatto mediante acquisto diretto, se quotate al disotto della pari, ovvero mediante il rimborso di esse per sorteggio, in aumento degli ammortamenti obbligatori semestrali, se quotate alla pari o al di sopra della pari.

Art. 86.

(Art. 17, legge 7 luglio 1905, n. 350).

Quando risulti che anche per i titoli già facenti parte del fondo unico, di cui nell'art. 83, in confronto agli oneri dipendenti dalle cartelle circolanti, torni più vantaggioso per il Credito fondiario anticiparne la realizzazione, affrettando in proporzione il ritiro delle cartelle, i titoli stessi, in seguito ad autorizzazione del Ministero del tesoro, potranno essere gradatamente realizzati, e l'importo di essi sarà applicato o ad aumento degli acquisti diretti delle cartelle o ad aumento dei sorteggi di esse, come all'articolo precedente.

Art. 87.

(Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 350).

Il Banco di Napoli provvederà all'incremento del fondo di quindici milioni di cui all'art. 12 della legge 7 luglio 1905, n. 350, con i rinvestimenti semestrali e trimestrali degli interessi a moltiplico, sino a raggiungere l'integrale rimborso della somma risultante dal conto corrente col suo Credito fondiario, chiuso il 31 dicembre 1896.

Art. 88.

(Art. 8, legge 17 gennaio 1897, n. 9 — Art. 13, legge 7 luglio 1905, n. 350).

L'imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione sulle cartelle del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli sono, rispettivamente, di L. 15 per cento e di L. 1.80 per mille e sono dallo Stato abbonate al Credito fondiario medesimo. A favore di questo sarà pure devoluta la quota in qualunque misura compresa nell'annualità dovuta dai mutuatari per abbonamento ai diritti erariali.

Art. 89.

(Art. 5, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9).

Il Banco di Napoli fa il servizio di cassa per conto del suo Credito fondiario. A tale effetto, in caso di bisogno, il Banco può concedere anticipazioni sopra depositi di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del Credito fondiario, a una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore a L. 3.50 per cento l'anno. Per queste operazioni interne di anticipazione il Banco non è soggetto a tassa.

Art. 90.

(Art. 18, legge 7 luglio 1905, n. 350).

Le eventuali deficienze annuali della liquidazione saranno a carico del Credito fondiario.

Esaurite tutte le attività in titoli, immobili e crediti ordinari del Credito fondiario, le dette deficienze faranno carico al bilancio del corrispondente esercizio del Banco.

Le attività di qualsiasi specie del Credito fondiario, che rimarranno disponibili dopo la estinzione delle cartelle, passeranno a beneficio del Banco.

Art. 91.

(Art. 20, legge 7 luglio 1905, n. 350).

Le norme per l'esecuzione della legge 7 luglio 1905, n. 350 sono stabilite con regolamento approvato con R. decreto (1).

(1) La tabella di ammortamento è stata approvata con decreto Ministeriale del 30 aprile 1898, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 luglio 1898, n. 155.

(1) R. decreto 19 novembre 1905, n. 553.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai crediti fondiari dei tre Istituti.

Art. 92.

(Art. 3, legge 7 luglio 1905, n. 349 — Art. 2, legge 7 luglio 1905, n. 350).

Non sarà di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui, in conformità alle disposizioni dei due capi precedenti, l'esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralità arretrate, interessi di mora, spese giudiziarie ed altri accessori.

Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito e della somma anticipata in conformità dell'art. 71, i Crediti fondiari stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, dovranno essere osservate, e potranno anche richiedere un'ipoteca a maggiore garanzia.

L'ipoteca a maggiore garanzia, che verrà consentita dal mutuatario, dovrà avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria od almeno un grado utile a giudizio del Credito fondiario.

Art. 93.

(Art. 4, legge 7 luglio 1905, n. 349 — Art. 3, legge 7 luglio 1905, n. 350).

L'ammontare del debito dipendente dalle semestralità arretrate, dagli interessi di mora, dalle spese giudiziarie ed altri accessori, dalle somme che potranno essere anticipate in conformità dell'articolo 71 e dalla imposta di ricchezza mobile per il Credito fondiario del Banco di Napoli, costituirà un capitale a parte, da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del mutuo stesso e con una ragione d'interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltre la relativa imposta di ricchezza mobile.

Art. 94.

(Art. 5, legge 7 luglio 1905, n. 349 — Art. 4, legge 7 luglio 1905, n. 350).

Nessuna tassa sarà dovuta all'Erario per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, pei relativi annotamenti ipotecari, per gli atti e per i contratti di sistemazione del debito, e per l'ipoteca a maggior garanzia di cui nei due articoli precedenti.

I Crediti fondiari degli Istituti di emissione non percepiranno in verun caso i compensi stabiliti nell'art. 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183 (1), per effetto della trasformazione del mutuo antico.

Parimente, in applicazione dell'art. 3, ultimo capoverso, della stessa legge 4 giugno 1896, nessun diritto sarà dovuto all'erario.

Art. 95.

(Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 349 — Art. 5, legge 7 luglio 1905, n. 350).

Per i mutui che saranno trasformati in conformità alle disposizioni dei due capi precedenti, i mutuatari dovranno pagare ai Crediti fondiari, affinchè questi ne soddisfacciano l'Erario dello Stato, salvo per il Credito fondiario del Banco di Napoli il disposto dell'art. 88, i seguenti contributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possono spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per la emissione e la circolazione delle cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli atti e le formalità enunciati nell'art. 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183.

Pagheranno cioè per l'imposta di ricchezza mobile un contributo di L. 10 ogni 100 lire d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a 10,000 lire, e L. 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma.

Pagheranno inoltre a titolo d'abbonamento, per le tasse come sopra, 8 centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire, e 10 centesimi per 100 lire per gli altri.

Il secondo di questi contributi sarà riversato dai Crediti fondiari della cessata Banca Nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia ai competenti uffici del registro, e l'altro nelle tesorerie dello Stato, secondo l'art. 22 della legge predetta.

Quando il mutuo, per l'ammortizzazione, o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il contributo in abbonamento alle tasse sarà successivamente ridotto alla metà ed applicato alla somma capitale ancora dovuta.

Art. 96.

(Art. 7, legge 7 luglio 1905, n. 349 — Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 350).

A modificazione dell'art. 3 (secondo comma) della legge 4 giugno 1896, n. 183, (1) in caso di anticipata restituzione totale o parziale del debito dipendente dal mutuo trasformato, i Crediti fondiari degli Istituti di emissione avranno facoltà di percepire, con patto speciale e uniforme per tutti i mutui, il diritto di commissione fino a cinque volte sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del termine fissato col contratto nuovo.

Art. 97.

(Art. 8, legge 7 luglio 1905, n. 349 — Art. 7, legge 7 luglio 1905, n. 350).

Per i mutui da trasformare non superiori a L. 20,000, s'intenderanno compresi nell'abbonamento indicato nell'art. 95 del presente testo unico tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti che, sopra diretta richiesta dei Crediti fondiari, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regolamento, rilasciati dai competenti uffici pubblici o da notai, con lo scopo di istruire e documentare le domande per la trasformazione dei mutui stessi.

Art. 98.

(Art. 9, legge 7 luglio 1905, n. 349 — Art. 8, legge 7 luglio 1905, n. 350).

La facoltà di scrivere su carta bollata da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'articolo 21 della legge 4 giugno 1893, n. 183, è estesa a tutti gli atti di procedura posti in essere dai Crediti fondiari, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorchè riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti d'immissione in possesso di stabili aggiudicati ai detti Crediti fondiari in seguito a subaste promosse, sia dai medesimi, sia da terzi.

Art. 99.

(Art. 10, legge 7 luglio 1905, n. 349 — Art. 9, legge 7 luglio 1905, n. 350).

Sono ridotti della metà gli onorari stabiliti dalle vigenti tariffe notarili per la stipulazione dei contratti di trasformazione di mutui in conformità delle disposizioni dei seguenti capi.

Art. 100.

(Art. 11, legge 7 luglio 1905, n. 349 — Art. 10, legge 7 luglio 1905, n. 350.

È data facoltà ai delegati dei Crediti fondiari degli Istituti di emissione, che si presentino con certificato catastale storico, riguardante determinati fondi, di fare ricerche sui registri catastali e di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato.

(1) Modificato dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592.

(1) Modificato dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592.

Art. 101.

(Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 319 — Art. 11, legge 7 luglio 1905, n. 350).

È prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito dall'articolo 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il beneficio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati che, in dipendenza dei mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, si faranno dai Crediti fondiari.

Art. 102.

(Art. 2, allegato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Gli Istituti di credito fondiario degli Istituti di emissione hanno la facoltà di cedere i propri crediti ad altri Istituti di Credito fondiario ordinari, o a privati, alle condizioni che reputeranno più convenienti, estinguendo integralmente il rispettivo credito nei modi di legge.

Art. 103.

(Art. 3, allegato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Nessun diritto o compenso è dovuto all'Erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fondiario fatta mediante stipulazione d'un nuovo mutuo ipotecario con altri Istituti, purchè la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.

Art. 104.

(Art. 4, allagato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Quando il Credito fondiario di un Istituto di emissione divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potrà differire il rimborso del rispettivo mutuo residuo, con l'obbligo di continuare l'ammortamento semestrale per la durata del mutuo originario.

Nel caso di rivendita il prezzo dovrà essere impiegato nella estinzione del debito residuo e nell'ammortamento di un corrispondente numero di cartelle. Quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avrà l'obbligo di supplire alla differenza.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Credito fondiario del banco di Napoli, il servizio delle cui cartelle è regolato dagli articoli 80, 81, 82, 85 e 86.

Art. 105.

(Art. 5, allegato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

La facoltà attribuita al deliberatario dall'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, potrà essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato al Credito fondiario di un Istituto di emissione.

Il termine di 15 giorni, indicato dal detto articolo 36, è esteso a 30 giorni a favore del deliberatario che intenda di profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato.

Art. 106.

(Art. 6, allegato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Dopo il terzo esperimento d'asta gli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione possono chiedere al tribunale civile, in Camera di consiglio, l'autorizzazione di vendere a trattativa privata i beni sottoposti ad espropriazione e ad essi ipotecati, per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.

Il relativo provvedimento non potrà essere impugnato se non per nullità di forma, e la impugnazione non sospenderà la vendita.

Il prezzo sarà versato all'Istituto, il quale preleverà l'importo del suo credito in conformità all'articolo 23, lettera *f*, del testo unico delle leggi sul Credito fondiario, approvato col R. decreto 22 febbraio 1885, n. 2922, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.

Art. 107.

(Art. 7, allegato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Per la nomina, la revoca e la surrogazione del sequestratario, di cui alla lettera *b* dell'articolo 23 del citato testo unico delle leggi sul Credito fondiario, e per la cauzione che possa da lui venire richiesta, il presidente del tribunale dovrà conformarsi alle proposte degli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione.

TITOLO VIII.

Vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione

—

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 108.

(Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 26 e 27, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 1, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 12, allegato *T* alla legge suddetta.)

La vigilanza sugli Istituti di emissione, sui Crediti fondiari annessi, sulla Cassa di risparmio del Banco di Napoli e sulla liquidazione della Banca romana spetta al Ministero del tesoro.

Art. 109.

(Art. 4, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.

CAPO II.

Commissione permanente.

Art. 110.

(Art. 3, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 — Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *A* — Legge 30 giugno 1908, n. 304).

Agli effetti della vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria è istituita una Commissione permanente presieduta dal ministro del tesoro.

Essa è composta:

di quattro senatori e di quattro deputati eletti dalle Camere rispettive, e, in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine; di cinque membri nominati per decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri.

I membri di nomina governativa sono:

un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

un presidente o consigliere della Corte dei conti;

il direttore generale del tesoro;

l'ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli;

il direttore generale del credito e della previdenza presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La Commissione elegge nel suo seno un vice presidente.

Art. 111.

(Art. 26, legge 7 aprile 1881, n. 133 — Art. 27, legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 5, allegato *P* alla legge stessa).

La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, quando ne sia richiesta dal ministro del tesoro, darà il suo avviso sopra:

1° tutti i provvedimenti di qualunque natura ed i regolamenti da emanarsi per determinare i modi e le garanzie;

a) per le operazioni di cambio, ritiro e annullamento dei biglietti di Stato, e di sostituzione dei biglietti di nuova forma, le quali dovranno essere sindacate dalla Corte dei conti

b) per la custodia dei biglietti di Stato destinati a servire di scorta;

c) pel ricevimento dei biglietti degli Istituti nelle casse dello Stato, quando non avranno più corso legale, a forma dell'art. 10;

2° le norme da fissarsi per il cambio dei biglietti quando fossero emanate le nuove disposizioni ai termini dell'art. 8;

3° il modello delle situazioni decadali di ogni Istituto, dal quale risultino partitamente le diverse categorie delle attività e passività che concorrono a formare il patrimonio sociale;

4° le convenzioni speciali stipulate fra gli Istituti, da approvarsi dal Governo, per la rispendita dei biglietti degli altri Istituti.

La Commissione, inoltre, può essere chiamata a dare il suo avviso su tutte le norme intese a regolare la fabbricazione, la somministrazione, la custodia, il ritiro e l'annullamento dei biglietti di banca, e su quelle da emanarsi per la determinazione tanto della quantità, quanto dell'uso dei biglietti di scorta, in applicazione dell'art. 4.

Art. 112.

(Art. 6, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24).

La Commissione permanente, quando ne sia richiesta dal ministro del tesoro, estenderà il suo esame sopra:

a) le proposte di modificazioni allo statuto della Banca d'Italia nei limiti delle leggi;

b) le proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti e nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

c) e, in generale, sopra tutti i provvedimenti indispensabili alla attuazione della presente legge.

Alla Commissione è comunicata, per il suo parere, la relazione di cui nell'art. 47 del presente testo unico.

CAPO III.

Vigilanza permanente.

Art. 113.

(Legge 31 dicembre 1907, n. 804).

La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione e su tutte le annesse gestioni è esercitata dal ministro del tesoro pei mezzi di un ufficio di ispettorato generale.

Art. 114.

(Art. 8, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

La direzione generale della Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il ministro del tesoro del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, per le adunanze del Consiglio superiore e per quelle della Commissione liquidatrice della Banca romana, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

Eguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli e di Sicilia per le adunanze del Consiglio generale e del Consiglio centrale di amministrazione.

Alle sedute dell'assemblea, dei Consigli e della Commissione suddetti assiste un ispettore governativo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal ministro del tesoro, con facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Di questa sospensione dev'essere immediatamente informato il ministro del tesoro, il quale confermerà o revocherà la sospensione, dandone notizia all'Istituto interessato, nel termine di cinque giorni dalla avvenuta sospensione. Alla conferma della sospensione il ministro medesimo potrà far seguire l'annullamento della deliberazione, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti.

Art. 115.

(Art. 9, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Qualora l'ispettore o il delegato, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il ministro del tesoro creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il ministro può direttamente sospenderla entro cinque giorni dall'adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore e dandone comunicazione all'Istituto interessato.

Alla sospensione il ministro potrà far seguire l'annullamento della deliberazione stessa, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Art. 116.

(Art. 10, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

L'ispettore o il delegato, di cui agli articoli precedenti, deve trasmettere, entro due giorni, al ministro del tesoro un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell'adunanza alla quale egli abbia assistito.

Entro lo stesso termine la direzione generale dell'Istituto deve comunicare un sunto delle accennate deliberazioni, salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato.

Art. 117.

(Art. 11, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

L'Ispettorato generale è tenuto ad esaminare i bilanci annuali degli Istituti di emissione e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli Istituti medesimi.

A questo fine gli Istituti devono comunicare in tempo all'Ispettorato stesso i bilanci ed i conti profitti e perdite, e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all'uopo fossero ad essi richieste, salvo per quanto riguarda il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario il disposto dell'art. 135.

Art. 118.

(Art. 12, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Le situazioni delle operazioni di ciascun Istituto, compilate secondo i modelli approvati con speciale R. decreto, devono riferirsi ai giorni 10, 20 ed ultimo di ogni mese.

Esse devono essere spedite al Ministero del tesoro al più tardi entro otto giorni da quello al quale si riferiscono, ed essere sottoscritte dal direttore generale e dal capo della contabilità generale dell'Istituto.

Gli Istituti sono obbligati a fornire all'Ispettorato generale tutte quelle informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli.

L'Ispettorato medesimo deve accertare, di tempo in tempo, la corrispondenza fra le situazioni medesime e le scritture dell'Istituto.

La situazione di ogni Istituto dev'essere pubblicata, a cura dell'Ispettorato generale, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 119.

(Art. 13, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Le cambiali sull'estero che gli Istituti di emissione considerano come riserva, ai sensi dell'art. 11, devono essere verificate, a brevi periodi, dall'Ispettorato generale, per accertarne il valore e per constatare che abbiano i requisiti indicati nel R. decreto 10 ottobre 1895, n. 627.

Lo stesso decreto fissa le norme per il riscontro dei depositi in conto corrente all'estero da computarsi come riserva a' termini del detto art. 11.

Art. 120.

(Art. 14, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

L'Ispettorato generale deve accertare, a brevi intervalli, che le

disposizioni riguardanti il movimento dei biglietti siano sempre rigorosamente osservate.

Il detto Ispettorato provvederà non meno di due volte all'anno, anche nell'intervallo fra una decade e l'altra, ad una completa verifica di cassa improvvisa e simultanea in tutte le sedi, succursali o agenzie dell'Istituto.

Le operazioni relative non potranno, per nessun stabilimento, essere rimandate ad un giorno diverso da quello prestabilito. Occorrendo più di un giorno per compierle, saranno continuate senza interruzione, con quelle precauzioni che si reputeranno necessarie per renderne sicuro l'esito.

I verbali di queste verifiche, con una relazione riassuntiva, saranno trasmessi sollecitamente all'Ispettorato generale per le eventuali osservazioni agli Istituti.

Per queste verifiche il ministro del tesoro potrà valersi, oltre che degli intendenti di finanza, di tutto il personale da essi dipendente.

Art. 121.

(Art. 15, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

L'Ispettorato generale deve procedere a speciali verifiche nelle sedi e succursali degli Istituti, secondo le norme che saranno determinate con decreto Ministeriale.

Tali verifiche hanno principalmente per iscopo di accertare la consistenza dei valori metallici e cartacei; degli effetti pubblici in deposito di pertinenza di terzi e di proprietà degli Istituti per investimenti diretti; dei portafogli, e di riscontrare se le operazioni tutte siano conformi alle leggi.

I direttori delle sedi e delle succursali predette hanno l'obbligo di esibire agli ispettori i registri e gli atti di cui avessero bisogno per compiere l'incarico loro affidato.

Art. 122.

(Art. 16, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Oltre le attribuzioni conferite dai precedenti articoli, spettano all'Ispettorato generale quelle indicate nel regolamento speciale di cui all'art. 4.

CAPO IV.

Ispezioni periodiche e straordinarie.

Art. 123.

(Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 17, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486 — Art. 36, legge stessa).

Alla fine di ciascun triennio il ministro del tesoro ordinerà una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione, a mezzo di ufficiali dello Stato, che non abbiano preso parte la precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbono riferire.

Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento entro tre mesi.

Art. 124.

(Art. 18, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Queste ispezioni hanno per oggetto:

a) di accertare la quantità e la qualità delle valute metalliche, delle cambiali e dei conti correnti sull'estero, considerati come riserva, ai termini di legge;

b) di verificare la quantità effettiva dei biglietti in circolazione e di quelli esistenti in cassa, distinti per valore, facendo un conto a parte dei biglietti per il servizio di scorta, e di quelli ritirati come logori e annullati, ma non ancora distrutti, in conformità al regolamento di cui all'art. 4 già citato;

c) di accertare se, nel cambio dei biglietti al pubblico e nel baratto dei biglietti tra gli Istituti, questi seguano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

d) di accertare l'esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto colle situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;

e) di verificare la qualità delle operazioni degli Istituti, in relazione alle disposizioni contenute nel titolo IV;

f) di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, e l'esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;

g) di appurare se entro i due anni, come prescrive l'art. 60, siano stati liquidati i titoli, valori e mobili diversi da quelli ivi indicati, pervenuti agli Istituti, dopo il 25 agosto 1893 (1), per effetto dei loro crediti; e se entro i tre anni indicati dallo stesso articolo siano state liquidate le operazioni relative a crediti in sofferenza, garantiti da ipoteche o con cessioni di beni immobili;

h) di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge;

i) di esaminare l'andamento generale degli Istituti e quello di tutti i servizi che compiono, sia nell'interesse pubblico, sia in quello del tesoro.

Art. 125.

(Art. 20, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Il direttore dell'Istituto, o chi ne fa le veci, e i funzionari che ne dipendono sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e a rendere ostensibili tutti i libri o i documenti richiesti dagli ufficiali dello Stato, incaricati delle ispezioni. Il direttore, o chi ne fa le veci, può far intervenire all'ispezione il capo di quei servizi ai quali si riferisce l'ispezione o la verifica in corso.

Art. 126.

(Art. 21, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all'art. 123, devono presentare, entro un mese dal compimento della ispezione, al ministro del tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati dell'ispezione stessa.

Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al ministro stesso.

Art. 127.

(Art. 22, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Il ministro del tesoro può fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali e speciali, agli Istituti di emissione.

Art. 128.

(Art. 23, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie e dalle verifiche speciali risultino le infrazioni considerate negli articoli 21, 62 e 137, gli ufficiali incaricati di tali ispezioni e verifiche devono compilare apposito processo verbale e trasmetterlo immediatamente al ministro del tesoro, il quale promuoverà i provvedimenti indicati in quegli articoli.

Qualora risultino fatti aventi carattere di reato, gli ufficiali ne daranno denunzia all'autorità giudiziaria e immediata notizia al ministro predetto.

Art. 129.

(Art. 24, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Egualmente il ministro del tesoro, accertati i fatti di che agli articoli 138, 139 e 140, ne fa regolare denunzia all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene con quegli articoli comminate.

Art. 130.

(Art. 25, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Non più tardi del mese di maggio di ciascun anno il ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione particolareggiata e documentata sull'andamento degli Istituti di emissione e della circolazione di Stato e bancaria durante l'anno solare antecedente.

(1) Data dell'applicazione della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Art. 131.

(Art. 26, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Infino a che non sia ristabilito il corso fiduciario dei biglietti di banca, l'Ispettorato generale invigila per accertarsi che la ragione ufficiale dello sconto e quella dell'interesse sulle anticipazioni siano applicate costantemente, e senza variazioni non consentite dalla legge, da tutti gli Istituti d'emissione.

TITOLO IX.

Disposizioni generali

Art. 132.

(Art. 17, legge 10 agosto 1893, n. 449).

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti d'emissione.

Art. 133.

(Art. 1, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Lo statuto della Banca d'Italia è approvato con decreto Reale.

Tale approvazione e l'inserzione dello statuto stesso nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tengono luogo delle pubblicazioni e trascrizioni prescritte nel Codice di commercio per le Società anonime.

Art. 134.

(Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 9, allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

La nomina del direttore generale della Banca d'Italia deve essere approvata dal Governo.

Il direttore generale del Banco di Napoli e quello del Banco di Sicilia sono nominati con R. decreto, sulla proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 135.

(Art. 18, allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, e art. 10 della legge medesima).

Le norme per l'esecuzione degli articoli 12, 15, 80 a 82, 84, 87 e 89, intese ad assicurare la più rigorosa gestione amministrativa del Banco di Napoli e del suo Credito fondiario, a disciplinarne il riscontro dei bilanci e a sancire l'obbligo di non aprire *fidi* che agli inscritti negli appositi elenchi denominati *castelletti*, e per somme non superiori a quelle prefisse negli elenchi medesimi, sono stabilite con regolamento approvato con R. decreto (1).

Con tale decreto è anche provveduto all'istituzione di un ispettore permanente del Ministero del tesoro, per la liquidazione del Credito fondiario e per la rigorosa osservanza di tutte le discipline emanate a garantire i provvedimenti relativi al Credito fondiario medesimo.

Con altro decreto Reale (2) sono fissate le norme per accordi fra il Banco di Napoli e gli altri Istituti di emissione, per lo scambio reciproco delle notizie riguardanti i *fidi* conceduti ad una stessa ditta.

Il regolamento del Banco di Napoli (3) nella parte riguardante il personale, determina la responsabilità dei funzionari di ogni grado e le relative sanzioni, all'infuori dei casi contemplati dagli articoli 138, 139 e 140.

Art. 136.

(Art. 22, legge 7 aprile 1881, n. 133 — Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 10, allegato *D* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9)

Nelle stanze di compensazione instituite in virtù del R. decreto 19 maggio 1881, n. 220, o che venissero instituite in seguito, sono ammessi un rappresentante del tesoro dello Stato ed un rappresentante delle sedi e delle succursali degli Istituti d'emissione, delle Casse di risparmio, delle Banche di sconto e popolari e dei principali banchieri, per la riscontrata dei biglietti pagabili a vista o al portatore e per le compensazioni degli altri titoli di credito.

L'esercizio delle stanze di compensazione, ove proceda direttamente dalle Camere di commercio, può da queste venire affidato, col consenso del Governo e sotto la loro vigilanza e responsabilità, anche a un solo Istituto di emissione, se questo ne abbia già l'esercizio.

L'esercizio delle stanze di compensazione, che si istituissero in città nelle quali esistano sedi o succursali di tutti gli Istituti di emissione, può essere affidato dalla locale Camera di commercio a quello o a quegli Istituti di emissione, riuniti in consorzio, che abbiano sedi o succursali nel luogo medesimo.

TITOLO X.

Penalità.

Art. 137.

(Art. 16, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Con decreto Reale, sopra proposta del ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri, potrà essere sospesa o revocata la facoltà dell'emissione all'Istituto il quale contravvenga alle disposizioni di legge od a quelle dei propri statuti.

Gli amministratori degli Istituti di emissione, eccettuato il caso previsto nell'articolo 149 del Codice di commercio, sono responsabili in solido verso i soci, verso il pubblico stabilimento di credito e verso i terzi dell'inadempimento delle disposizioni della presente legge, dei relativi statuti e regolamenti, salve sempre le azioni civili e penali nascenti da altre leggi.

L'azione contro gli amministratori della Banca d'Italia può esser promossa da uno o da più azionisti, purchè posseggano almeno mille azioni.

Art. 138.

(Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, chiunque investito di funzioni negli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o di ispezione, allo scopo di celare le condizioni anormali dei detti Istituti, od operazioni proibite od atti che importino responsabilità altrui, è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 139.

(Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Chiunque nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o di ispezione degli Istituti di emissione affermi il falso o nasconda il vero, allo scopo indicato nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 140.

(Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449).

Chiunque effettua l'emissione di biglietti di Banca, che non siano fabbricati e somministrati secondo le norme dell'art. 4, o rimette in circolazione biglietti di Banca, che si sarebbero dovuti annullare o bruciare, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 141.

(Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920).

Gli enti morali e le Associazioni non compresi in questa legge, e gli individui che emettessero biglietti od altri titoli equivalenti,

(1) R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, modificato con R. decreto 19 novembre 1905, n. 553.

(2) R. decreto 1° giugno 1897, n. 172.

(3) Approvato con R. decreto 2 agosto 1903, n. 529.

pagabili al portatore a vista, saranno soggetti ad una multa in somma eguale all'ammontare dei biglietti od altri titoli emessi.

Art. 142.

(Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920 — Legge 5 luglio 1908, n. 388)

È proibita la fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i biglietti di Banca, o qualunque altro titolo rappresentante valori di Banca, sotto comminatoria di una multa da L. 50 a L. 500 a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita.

Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscati, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti.

TITOLO XI.

Disposizioni transitorie.

Art. 143.

(Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 449 — Art. 6, legge 7 luglio 1902, n. 290 — Art. 4, legge 7 luglio 1902, n. 318 — Art. 2, legge 5 luglio 1903, n. 351).

I crediti degli Istituti di emissione, già compresi nella categoria delle immobilizzazioni, e che per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa, o che per disposizioni di legge non poterono essere liquidati entro il 31 dicembre 1908, saranno liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti o di legge, diventeranno esigibili.

Art. 144.

(Art. 5, legge 7 luglio 1902, n. 290).

La Banca d'Italia ed il Banco di Napoli sono autorizzati a consentire alla Società pel risanamento di Napoli anticipazioni temporanee garantite a norma di legge, fruttifere dell'interesse di 3.50 per cento, sino a concorrenza di una somma complessiva non eccedente il valore realizzabile dei reliquati provenienti dall'esecuzione dell'opera pubblica e destinati a contribuire per 7 milioni al compimento dell'opera stessa.

Art. 145.

(Art. 7, legge 7 luglio 1902, n. 290 — Art. 16, legge 17 gennaio 1897, n. 9).

La Banca d'Italia e il Banco di Napoli, agli effetti della liquidazione e della mobilizzazione dei loro crediti verso la Società per il risanamento di Napoli, godranno, sino a tutto l'anno 1913, della riduzione di tre quarti della tassa di registro per gli atti di vendita, acquisti di immobili o cessioni di crediti, e delle altre agevolezze fiscali di cui all'art. 2 della legge 26 dicembre 1901, n. 516, senza riguardo alla data delle rispettive iscrizioni ipotecarie.

Gli stessi Istituti godranno inoltre, sino alla stessa data, della riduzione alla metà delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti processuali e le sentenze per la riscossione dei loro crediti predetti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per il tesoro
TEDESCO.

Allegato I.

R. decreto 10 ottobre 1895, n. 627, che stabilisce i requisiti delle cambiali sull'estero e dei crediti in conto corrente all'estero ammessi a far parte della riserva degli Istituti di emissione.

(Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 24 ottobre 1895, n. 251).

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti l'art. 6 e l'art. 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per il riordinamento degli Istituti di emissione;

Veduto l'art. 31 della legge 8 agosto 1895, n. 486, per i provvedimenti di finanza e di tesoro;

Veduto il testo unico del regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, costituente l'allegato *P* approvato con l'art. 26 della citata legge 8 agosto 1895;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 (1).

Le cambiali sull'estero che, ai termini e nei limiti indicati negli articoli 6 e 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449, possono essere comprese nella riserva utile per la circolazione, devono presentare una disponibilità all'estero per il giorno della scadenza in specie d'oro o in monete a pieno titolo dell'Unione monetaria latina.

Queste cambiali, debitamente accettate dal trattario all'estero, devono portare una scadenza non maggiore di tre mesi dalla data nella quale entrano a far parte del portafoglio per la riserva degli Istituti di emissione, e devono essere munite di almeno due firme di prim'ordine.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e successivamente, ad ogni fine di semestre, gli Istituti di emissione trasmetteranno al Ministero del tesoro l'elenco degli Istituti e delle ditte bancarie, le cui firme, oltre quelle dei corrispondenti diretti del tesoro, essi considerano di primo ordine, agli effetti di cho all'articolo precedente.

Il ministro del tesoro avrà sempre la facoltà di ordinare la eliminazione di uno o più nomi d'Istituti o ditte dal detto elenco.

Art. 3.

A far parte della quota di riserva, nei limiti indicati all'art. 1 del presente decreto, sono ammessi i buoni del tesoro britannico e, in generale, i buoni del tesoro di Stati forestieri, purchè pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione latina, e purchè fra la data dell'acquisto da parte degli Istituti di emissione e quella della scadenza dei buoni medesimi non interceda un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

Art. 4.

Sono ammessi a far parte della riserva utile per la circolazione degli Istituti di emissione, nei limiti indicati nell'art. 1, i crediti in conto corrente e perfettamente disponibili, in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione latina, a vista o a termine non eccedente i quindici giorni, che gli Istituti di emissione abbiano all'estero presso le grandi Banche di emissione o le Banche e i banchieri corrispondenti diretti del tesoro.

Gli Istituti di emissione che intendono valersi di questa disposizione, devono trasmettere al Ministero del tesoro, insieme ad ogni situazione, i certificati comprovanti l'esistenza effettiva dei detti crediti, rilasciati dagli Istituti o dai banchieri debitori con riferimento alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 5.

I detti certificati devono portare: l'indicazione del credito effettivo dell'Istituto di emissione italiano alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno di ciascun mese; la qualità delle specie nelle quali il credito è esigibile; la dichiarazione che il credito stesso è pagabile interamente a vista o non a più di quindici giorni dal preavviso per il rimborso; la firma di chi legalmente è autorizzato a rappresentare presso i terzi l'Istituto o la ditta emittente il certificato.

---

(1) Al riferimento agli articoli 6 e 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449, deve ritenersi sostituito quello agli articoli 11 e 19 del nuovo testo unico di legge.

Gli Istituti di emissione, che abbiano disposto mediante assegni o in altro modo del credito in conto corrente all'estero, senza che i rispettivi corrispondenti abbiano potuto averne notizia nel momento del rilascio del certificato, debbono farne speciale annotazione sul certificato medesimo, per la determinazione precisa delle somme in conto corrente perfettamente disponibili ai termini dell'articolo precedente.

Art. 6.

Il ragguaglio delle valute forestiere colle specie d'oro e di argento a pieno titolo di conio italiano sarà fissato d'accordo fra il Ministero del tesoro e gli Istituti d'emissione.

Art. 7 (1).

L'Ufficio centrale d'ispezione per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione riscontrerà, a brevi intervalli, se siano rigorosamente osservate le disposizioni contenute negli articoli precedenti, e potrà esaminare i registri e la corrispondenza degli Istituti per appurare l'esistenza reale dei depositi attivi all'estero risultanti dai certificati di cui agli articoli 4 e 5.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 ottobre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Allegato **II.**

R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639, che autorizza gli Istituti di emissione a concedere sconti di effetti cambiari, con firme di primo ordine, ad una ragione inferiore alla normale.

(Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 6 novembre 1895, n. 261).

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per il riordinamento degli Istituti di emissione;

Veduto l'articolo 35 della legge 8 agosto 1895, n. 486, per i provvedimenti di finanza e di tesoro;

Veduto l'articolo 26 dell'allegato *P* approvato coll'articolo 26 della citata legge 8 agosto 1895;

Sulla proposta del ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 (2).

Gli Istituti di emissione, tenuto conto delle rispettive disponibilità di fondi e delle condizioni del mercato, e purchè l'ammontare della circolazione dei biglietti rispettiva non ecceda i limiti normali segnati dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono autorizzati a scontare ad una ragione inferiore alla normale — da determinarsi ogni tre mesi con decreto Ministeriale, intesi gli Istituti di emissione, ma che non potrà in nessun caso essere inferiore al tre e mezzo per cento - cambiali presentate e garantite da firme commerciali e bancarie di primo ordine, aventi una scadenza non superiore a tre mesi dalla data dello sconto.

(1) In relazione all'art. 113 del nuovo testo unico di legge alle parole « Ufficio centrale d'ispezione » devono ritenersi sostituite le altre « Ispettorato generale ».

(2) Al riferimento all'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, deve ritenersi sostituito quello all'art. 6 del nuovo testo unico di legge.

Vedasi quanto alla determinazione del saggio ridotto l'art. 28 del testo precitato.

Art. 2.

Sono assolutamente escluse dalla concessione, di che all'articolo precedente, le cambiali rinnovate in tutto o soltanto in parte, per prorogare interamente o parzialmente il pagamento del debito, e quelle cambiali che risultino create per l'estinzione del debito in corso.

Art. 3.

Le deliberazioni della Commissione di sconto, riguardanti le operazioni considerate nel presente decreto, debbono essere registrate in verbali separati, e debbono essere prese con un numero di voti favorevoli non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti la Commissione medesima.

Il direttore della sede o della succursale ha facoltà di sospendere la deliberazione di cui al comma precedente, riferendone senza indugio alla Direzione generale per la decisione definitiva.

Art. 4 (1).

Il portafoglio delle cambiali scontate, in conformità all'art. 1, deve essere tenuto separato e distinto sia dal portafoglio ordinario, sia da quello per le operazioni di sconto contemplate dal terzo comma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Art. 5 (2).

Il portafoglio delle cambiali scontate ai termini del presente decreto sarà soggetto a verifiche dell'Ufficio centrale di ispezione istituito presso il Ministero del tesoro. Gli ufficiali incaricati delle verifiche potranno esaminare il registro speciale delle deliberazioni delle Commissioni di sconto, per accertarsi della loro regolarità e per porle a riscontro con le situazioni del portafoglio speciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Allegato **III.**

R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62, che regola lo sconto presso gli Istituti di emissione degli effetti rilasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia.

(Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 29 febbraio 1908, n. 50).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1907, n. 804;

Sentito il Consiglio dei ministri;

(1) Al riferimento al terzo comma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449 deve ritenersi sostituito quello all'art. 28 (terzo e quarto comma) del nuovo testo unico di legge.

(2) In relazione all'art. 113 del nuovo testo unico di legge, alle parole « Ufficio centrale d'ispezione » devono ritenersi sostituite le altre « Ispettorato generale ».

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e per il tesoro, d'accordo col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio zolfifero siciliano potrà rilasciare, a favore della Banca autonoma di credito minerario, effetti cambiari in base e non oltre l'ammontare dei tre quarti delle somme di cui sia creditore per regolare contratto verso terzi, per vendite a termine di zolfo.

Sui detti effetti cambiari dovrà essere indicata la data e la registrazione dei contratti, nonchè la quantità di zolfo venduto.

Art. 2.

L'importo degli effetti cambiari di cui al precedente articolo sarà dalla Banca autonoma di credito minerario versato al Banco di Sicilia, quale cassiere del Consorzio zolfifero, ed imputato dallo stesso Banco al conto corrente di cui all'art. 12, capoverso secondo, del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378, per essere distribuito ai produttori consorziati ed agli altri enti interessati, secondo le norme vigenti.

Art. 3.

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a scontare a saggio di favore i detti effetti cambiari, che abbiano una scadenza non superiore ai quattro mesi.

Sopra il prezzo che, a termini del contratto, sarà pagato dal compratore alla consegna del minerale, l'Istituto possessore degli effetti cambiari ha diritto di prelazione sino a concorrenza del credito risultante dalle cambiali stesse.

Per l'esercizio di tale diritto, la parte di prezzo, corrispondente a quella già anticipata al Consorzio dagli Istituti, deve essere versata in un conto corrente speciale che il Banco di Sicilia, come cassiere del Consorzio, terrà a disposizione degli Istituti sovventori, previa, occorrendo, regolare notifica del loro credito da farsi al Banco stesso nell'anzidetta sua qualità.

Art. 4.

Gli Istituti di emissione sono parimente autorizzati a scontare a saggio di favore gli effetti cambiari a scadenza non superiore a quattro mesi, emessi dalla Banca autonoma di credito minerario, a condizione che siano regolarmente cedute in garanzia fedi di deposito e note di pegno su zolfo, per un importo pari agli effetti da scontarsi.

La Banca di credito minerario e il Banco di Sicilia, quale cassiere del Consorzio zolfifero, stabiliranno d'accordo le norme per regolare la eventuale sostituzione delle fedi di deposito e delle note di pegno che prima della scadenza degli effetti scontati fossero estinte e per assicurare il pagamento degli effetti medesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CARCANO — COCCO-ORTU — LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 254 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 10 maggio 1910, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Perugia 1°;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio elettorale di Perugia 1° è convocato pel giorno 20 giugno 1910 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 3 luglio susseguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guadasigilli:* FANI.

Il numero 255 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 14 maggio 1910, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati, notificò essere vacante il collegio elettorale di Caserta;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio elettorale di Caserta è convocato pel giorno 12 giugno 1910, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 19 susseguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 262 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 23 maggio 1910, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Modena;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio elettorale di Modena è convocato pel giorno 12 giugno 1910, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 19 giugno susseguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 26 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero CLXXX *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la istanza in data 21 novembre 1909 del presidente del Consiglio amministrativo dell'Associazione fra utenti di caldaie a vapore, costituitasi in Bari, con la quale istanza si chiede l'approvazione dello statuto organico dell'Associazione medesima e la erezione di essa in ente morale;

Visti lo statuto predetto e le modificazioni ad esso recate nell'adunanza dell'Associazione in data 2 gennaio 1910;

Visti gli articoli 41, 42, 43, 44 e 45 del regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore, approvato con Nostro decreto in data 17 agosto 1907, n. 646;

Visto l'art. 2 del Codice civile;

Visti i pareri del Corpo Reale delle miniere e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione fra utenti di caldaie a vapore costituitasi in Bari ed avente sede in detta città è eretta in ente morale, ed è approvato il suo statuto organico, visto d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

L'Associazione predetta è ammessa a godere il trattamento di cui all'art. 41 del regolamento approvato con il R. decreto 17 agosto 1907, n. 646.

La zona d'azione dell'Associazione comprende le provincie di Bari, Foggia e Lecce.

Art. 3.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio deve assicurarsi, nei modi che crederà opportuni, del regolare funzionamento della Associazione suddetta.

È riservata ad esso la facoltà di esigere che lo statuto dell'Associazione sia modificato in conformità a quanto i risultati della esperienza possano suggerire.

Art. 4.

L'Associazione fra utenti di caldaie a vapore di cui all'art. 1 del presente decreto deve inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio il proprio bilancio annuale, entro un mese dalla data della sua approvazione.

Il detto bilancio deve esser compilato secondo il modello e le norme che saranno stabiliti dal Ministero predetto.

Il bilancio che l'Associazione distribuisce ai propri soci e quello che la medesima pubblica nei propri atti debbono esser compilati secondo lo stesso modello e con le norme medesime usate nell'esemplare inviato al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 5.

L'Associazione predetta deve fornire al Ministero di agricoltura, industria e commercio le notizie statistiche e le informazioni concernenti il servizio di vigilanza sulle caldaie e sui recipienti di vapore, che fossero ad essa chieste dal Ministero stesso.

L'Associazione medesima deve inviare, insieme al bilancio di cui al precedente art. 4, copia integrale del processo verbale dell'adunanza in cui il bilancio stesso fu approvato dall'assemblea sociale, non che copia delle relazioni tecnica e amministrativa, presentate ad essa sui risultati della gestione cui il bilancio si riferisce.

Art. 6.

L'Associazione di cui all'art. 1° del presente decreto ha l'obbligo di comunicare alle autorità politiche dei circondari nei quali essa è autorizzata a operare, le

nomine e le cessazioni dal servizio dei proprî agenti tecnici. Tale comunicazione deve esser fatta non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui la nomina o la cessazione ebbe luogo.

Con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio saranno stabilite le norme, per le quali gli utenti che fanno parte dell'Associazione predetta possano esser messi in grado d'accertarsi della identità personale degli agenti tecnici sociali incaricati di visitare i loro apparecchi a vapore.

Art. 7.

Il trattamento consentito all'Associazione predetta, a' sensi dell'art. 41 del regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore, approvato con il R. decreto 17 agosto 1907, n. 646, può essere sospeso o revocato:

a) quando l'Associazione medesima non adempia esattamente le prescrizioni del regolamento predetto;

b) quando non osservi le disposizioni del proprio statuto o regolamento, o quelle che, sul servizio di vigilanza sulle caldaie e sui recipienti di vapore, fossero emanate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

c) quando risulti che il servizio tecnico di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore sia disimpegnato non regolarmente o in modo da non offrire sufficiente garanzia per la incolumità delle persone o per la integrità delle cose;

d) quando il servizio amministrativo di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore sia disimpegnato in modo da dar luogo a richiami da parte delle autorità politiche circondariali o degli uffici distrettuali del Corpo Reale delle miniere.

Art. 8.

La sospensione del trattamento di favore di cui al primo paragrafo del precedente articolo è inflitta con decreto del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito l'Ispettorato del Corpo Reale delle miniere: la revoca è inflitta con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

I decreti di sospensione o di revoca sono motivati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ufficio della proprietà intellettuale

Trasferimento di privativa industriale, n. 4450.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Purgotti Attilio e Purgotti Luigi, a Perugia, con attestato del 23 giugno 1900, vol. 124, n. 209 del registro attestati e n. 55,189 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Nuovo processo di fabbricazione industriale di paste innocue per fiammiferi igienici di qualunque specie accensibili su qualsiasi superficie », già trasferita alla Società Anonima Umbra per la fabbricazione dei fiammiferi igienici e comuni, a Perugia, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 1° dicembre 1902, n. 280, fu trasferita per intero col relativo attestato completivo del 23 giugno 1900, vol. 124, n. 210, del registro attestati, n. 55,491 del registro generale alla Società anonima fabbriche riunite di fiammiferi, a Milano, in forza di atto pubblico ricevuto dal notaio Ambrogio Biraghi, a Milano, il 5 marzo 1906, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 13 marzo 1906 al n. 5395, vol. 302, fogl. 165, atti pubblici, e presentato in copia autentica per il visto alla prefettura di Milano il 24 marzo 1910, ore 10.30.

Roma, 26 aprile 1910.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 13 febbraio 1910:

Notarbartolo Leopoldo, capitano di fregata, incaricato della reggenza di un reparto dell'ufficio di stato maggiore della marina, a decorrere dal 15 aprile 1910.

Cerrina Feroni Giovanni, id., esonerato dalla reggenza predetta con la stessa data.

Con R. decreto del 3 marzo 1910:

Stefanelli Mario, tenente medico dimissionario, inscritto col proprio grado nella riserva navale.

Con R. decreto del 6 marzo 1910:

Calderoni Norberto, sottocontabile di 1ª classe, nominato contabile della R. marina coll'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 1° aprile 1910.

Con R. decreto del 10 marzo 1910:

Verde Luigi, tenente medico, accettate le volontarie dimissioni dal R. servizio.

Panati Efebo, aiuto contabile di 1ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute con un assegno pari alla metà dello stipendio che attualmente percepisce, a decorrere dal 1° aprile 1910.

Con R. decreto del 13 marzo 1910:

Del Latte Guido, tenente medico, accettate le volontarie dimissioni dal R. servizio dal 16 marzo 1910 ed inscritto col proprio grado nella riserva navale.

Con R. decreto del 17 marzo 1910:

Camuffo Mamerto, disegnatore di 3ª classe delle direzioni delle costruzioni navali, nominato cavaliere nell'ordine della Corona d'Italia, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Obbligazioni emesse pel risanamento della città di Napoli, legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (serie 3ª)

Numeri delle obbligazioni relative alle serie attualmente vigenti, state sorteggiate nella 12ª annuale estrazione a sorte, che ha avuto luogo presso questa Direzione generale il 16 maggio 1910.

N. 85 obbligazioni della 3ª serie

R. decreto 18 ottobre 1889, n. 6481, serie 3ª

5	86	456	531	607
939	979	1030	1076	1243
1345	1570	2181	2421	2428
2725	2920	2954	3087	3331
3718	4151	4189	4391	4988
5497	5514	5635	5647	6189
6642	6984	7603	7612	8271
8414	8950	9302	9578	9936
9939	10289	10307	10367	10664
10692	10839	10941	11161	11221
11269	11762	11807	11893	11977
12485	12594	12629	12677	12743
13203	13230	13293	13351	13388
13401	13555	14039	14057	14401
14469	14578	15228	15669	15769
15852	15917	16199	16202	16346
16489	16500	16986	17371	17408

N. 83 obbligazioni della 4ª serie

R. decreto 10 luglio 1890, n. 6953, serie 3ª

39	244	325	401	693
696	1922	1985	2053	2072
2297	2411	2449	2553	2698
2814	3302	3491	3668	3696
3918	4780	5691	5727	5970
6039	6252	6615	6736	6940
7000	7260	7269	7317	7592
7771	7965	8215	8478	8531
8542	8543	8716	8830	9195
9475	9663	10874	11164	11327
11766	11971	12230	12323	12856
13237	13299	13712	13730	13749
13827	13967	14040	14066	14073
14113	14276	14636	14715	14791
14933	15062	15115	15273	15293
15449	15465	16127	16233	16256
16306	16333	17064		

N. 81 obbligazioni della 7ª serie

Regio decreto 23 luglio 1893, n. 420

13	14	551	607	692
825	944	1190	1452	1580
1816	1886	1892	2225	2584
2591	2723	3043	3234	3501
3911	3933	4076	4288	4821
5891	5900	5919	6020	6427
6801	6909	7278	7490	7520
8119	8175	8384	8396	8765
9575	9830	10099	10220	10294
10303	10431	10435	10727	10968
10999	11918	11977	11984	12026
12320	12600	12971	13028	13148
13288	13632	13890	14057	14167
14265	14339	14341	14622	14868
14951	15048	15115	15150	15212
15218	15433	16018	16587	16659
16723				

N. 94 obbligazioni dell'8ª serie

R. decreto del 22 luglio 1894, n. 346

313	483	509	563	1019
1057	1376	1540	1622	1670
1687	1706	2240	2329	2474
2491	2600	2674	3103	3296
3354	3442	3812	3846	3981
4276	4509	4821	4961	5295
5527	5651	6309	6527	6622
6688	6890	6946	7063	7226
7374	8022	8169	8193	8219
8496	8513	8565	9154	9181
9307	9498	9812	9901	9984
10156	10372	10508	10619	10748
10956	11285	11403	11938	11951
11953	12019	12540	12554	12764
13320	13585	13675	13696	13703
14464	14567	14610	14776	14967
15196	15544	15905	16050	16228
17044	17171	17347	17429	17494
17499	17713	18606	18696	

Gli interessi sulle obbligazioni estratte continuano a decorrere fino a tutto il 30 giugno 1910 e dal 1° luglio successivo avrà luogo il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 ciascuna, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione generale, al seguito di regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale o a mezzo delle Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma, con restituzione delle obbligazioni estratte, munite delle seguenti cedole, che non sono più pagabili in conto interessi, e cioè:

Serie 3ª

Cedole:

Dal n. 42 — scadenza 1° gennaio 1911.
Al n. 72 — scadenza 1° gennaio 1926.

Serie 4ª

Cedole:

Dal n. 41 — scadenza 1° gennaio 1911.
Al n 72 — scadenza 1° luglio 1926.

Serie 7ª

Cedole:

Dal n. 35 — scadenza 1° gennaio 1911.
Al n. 36 — scadenza 1° luglio 1911.

Serie 8ª

Cedole:

Dal n. 33 — scadenza 1° gennaio 1911.
Al n. 36 — scadenza 1° luglio 1912.

Non vennero eseguite le estrazioni delle obbligazioni relative alle serie 1ª, 2ª, 5ª e 6ª essendo state intieramente estinte, con decorrenza dal 1° luglio 1895.

Roma, il 16 maggio 1910.

Per il direttore generale
AMBROSO.

Per il direttore capo della divisione
CUCCIA

AVVERTENZA

(Articolo 194 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle obbligazioni o delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro, non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la sezione di R. tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento, paghino l' importare delle cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principare dal semestre successivo.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 431,722 di L. 67.50 (corrispondente a quella 5 0[0 n. 1,332,114 di L. 90) al nome di *Bogetti* Apollonia fu Edoardo, minore, sotto la patria podestà della madre Cavalchino Anna fu Paolo vedova Bogetti, domiciliata in Chivasso, col vincolo dotale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Boggetti* Apollonia fu Edoardo, minore, ecc., c. s., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 maggio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 423,286 di L. 18.75 (corrispondente al n. 1,322,105 di L. 25 del già consolidato 5 0[0), col nome di Benazzo *Beatrice* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Acqui (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Benazzo *Filomena-Beatrice* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Acqui (Alessandria), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 maggio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 43,790 d'iscrizione di L. 1113.75 (corrispondente al n. 205,331 di L. 1485 del già consolidato 5 0[0), al nome di *Belelli* Federico fu Gaetano, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Bellelli* Federico fu Gaetano, domiciliato in Napoli, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 maggio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, n. 316,799 di L. 22.50 (corrispondente al n. 1,173,718 di L. 30, del consolidato 5 0[0), al nome di Brach Lojeta Pietro, *Clemente* e *Giuseppe* fu Giovanni Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Nicolinti Maria ved. di Brach Lojeta Giovanni Antonio, domiciliati in Montalenghe (Torino), e n. 288,480 di L. 18.75 (corrispondente al n. 1,125,673 di L. 25 del consolidato 5 0[0), a favore di Brach Lojeta Pietro *Clemente-Giuseppe*, Maria ed Anna fu Giovanni Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Nicolinti Maria fu *Antonio*, domiciliati in Corio (Torino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi: la prima a Brach Lojeta Pietro e *Giuseppe* fu Giovanni Antonio, minori ecc... (come sopra), e la seconda a Brach Lojeta Pietro, *Giuseppe*, Maria ed Anna fu *Giovanni Antonio*, minori, sotto la patria potestà della madre Nicolinti Maria fu *Giuseppe-Antonio* ecc... (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 16 maggio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0/0, n. 141,052 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 123.75, al nome di Prole nata e nascitura di Russo *Francesca* fu *Antonio*, moglie di Galluccio Arcangelo, domiciliata in Casoria e vincolata d'usufrutto a favore della detta Russo Francesca fu Antonio, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Prole nata e nascitura di Russo *Maria Francesca* fu *Maurantonio* (come sopra).... vincolato d'usufrutto a favore della detta Russo Maria Francesca fu Maurantonio, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 maggio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè n. 436,508 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,337,807 del soppresso consolidato 5 0[0) per L. 112.50 e n. 481,510 (già n. 1,386,879 del 5 0[0) per L. 93.75, intestate l'una a Marzorati Carolina fu *Carlo*, moglie di Camuzzi Luigi, interdetta, sotto la tutela di Tapella Giuseppe fu Angelo, domiciliata a Cantù (Como), e l'altra a Marzorati Carolina fu *Francesco Carlo*,

moglie di Camuzzi, ecc., domiciliata in Como, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Marzorati Carolina fu *Carlo Francesco*, moglie di Camuzzi, ecc. vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 16 maggio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti cioè: n. 220,489 d'iscrizione consolidato 3.75 0[0 di L. 78.75 sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 880,679 del consolidato 5 0[0 di L. 105), n. 014,697 di L. 52.50 consolidato 3.50 0[0, al nome di Morandini *Emma* fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Pialorsi Angelica fu Candido, vedova di Morandini Stefano, domiciliata in Vestone (Brescia), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Morandini *Giovannina-Emma* fu Stefano ecc..... come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 4 maggio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 359,401 per L. 30 al nome di Mongiardini *Francesco* ed *Angelo* fu Francesco detto Camillo, minori, sotto la patria potestà della madre Minotto Amalia ved. Mongiardini, domiciliati in Genova; n. 359,402 di L. 15, intestate come sopra, e vincolata di usufrutto vitalizio a favore della madre suddetta, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Mongiardini *Franco*, detto Francesco, ed *Angela*, fu Francesco, detto Camillo, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 4 maggio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

La signora Gortanutti Vittoria detta Ida di Giacomo, vedova Radina-Dereatti, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 206 ordinale, n. 85 di protocollo e n. 1590 di posizione, statale rilasciata dalla Intendenza di finanza di Udine, in data 20 gennaio 1908, in seguito alla presentazione di due certificati nominativi della rendita complessiva di L. 30, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati alla signora Gortanutti Vittoria detta Ida vedova di Radina-Dereatti Osvaldo suddetta i due nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 4 maggio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Ceresa Carlo fu Bortolo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 194 ordinale, n. 99 di protocollo e n. 5004 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bergamo in data 7 marzo 1910, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 75, consolidato 3.75 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1910.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sig. Ceresa Carlo fu Bortolo i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 4 maggio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Genzabella Lorenzo fu Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 166 ordinale, n. 1184 di protocollo e n. 3900 di posizione, statagli rilasciata dalla intendenza di finanza di Messina in data 25 novembre 1908, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 25, consolidato 5 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Genzabella Lorenzo fu Giuseppe il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 4 maggio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

La signorina Gargano Elvira fu Luigi, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2636 ordinale, n. 2401 di protocollo e n. 44,306 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli in data 30 marzo 1910, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 75, cons. 3.75 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1910.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubbito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato alla signorina Gargano Elvira fu Luigi, nubile, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 6 maggio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 maggio, **in L.** 100.58.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

25 maggio 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	105,93 33	104,06 33	104,43 55
3 1/2 % *netto*	105,57 60	103,82 60	104,17 39
3 % *lordo*	72,08 33	70,88 33	71,72 25

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle Antichità e Belle arti

IL MINISTRO

Visto l'art. 39 della legge 27 giugno 1907, n. 386;

Decreta:

È aperto il concorso per esame a tre posti di soprastante nel ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità con lo stipendio annuo di L. 1500.

Possono prender parte al concorso i custodi, i restauratori e gli amanuensi che abbiano almeno cinque anni di servizio prestato in tale qualità, come impiegato di ruolo.

Per l'ammissione al concorso ciascun concorrente dovrà presentare, non più tardi del 30 giugno p. v., domanda, in carta da bollo da L. 1.22 al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e Belle arti).

La domanda sarà corredata di tutti quegli attestati e documenti che servano a far conoscere le attitudini del candidato all'ufficio a cui aspira.

Alla domanda potranno essere uniti tutti quei documenti, che dimostrino le speciali cognizioni delle quali sia in possesso il candidato.

Ogni concorrente dovrà pure presentare i certificati rilasciati dai direttori sul servizio prestato negli uffici ai quali è stato addetto.

I candidati dovranno sottostare alle seguenti prove di esame che si daranno in Roma nei giorni da destinarsi:

1° Prove scritte:

a) componimento italiano;

b) problema di aritmetica e geometria secondo i programmi della quinta classe elementare.

2° Prove orali

a) nozioni sulle leggi e sui regolamenti per i servizi delle antichità e Belle arti;

b) Esame pratico di nomenclatura elementare sul materiale archeologico ed artistico.

Roma, 20 maggio 1910.

Il ministro
CREDARO.

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 20 agosto 1909, n. 703;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica dimostrativa nella R. Università di Cagliari.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 26 settembre 1910, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso, ed il certificato di nascita debitamente legalizzato.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 22 maggio 1910.

Il ministro
1 CREDARO.

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 703;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto e procedura penale nella R. Università di Siena.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 26 settembre 1910, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni: queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso, ed il certificato di nascita, debitamente legalizzato.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 22 maggio 1910.

Il ministro
CREDARO.

1

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Servizio pesi e misure

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 25 del regolamento per il servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il regolamento generale per l'esecuzione di esso, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge di bilancio con la quale sono accordati i fondi per il pagamento dell'assegno mensile dovuto a coloro che frequentano il tirocinio teorico-pratico inerente al concorso per la nomina a verificatore di 6ª classe nell'Amministrazione metrica;

Sentito il Consiglio d'amministrazione e di disciplina del Ministero;

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso a dodici posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico non superiore ad un anno per l'impiego di verificatore di 6ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Il tirocinio sarà fatto a Roma, presso i laboratori dell'Ufficio centrale metrico e del saggio.

Art. 2.

Coloro che intendono di frequentare il corso di tirocinio, dovranno sostenere un esame di concorso, secondo le norme e le condizioni generali stabilite dal regolamento generale del 24 novembre 1908, n. 756, sopracitato e presentare non più tardi de 31 agosto 1910 la domanda in carta da bollo da una lira con l'indicazione del loro domicilio al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio — Sezione pesi e misure).

Art. 3.

La domanda sarà corredata dai seguenti documenti, debitamente vidimati a forma di legge:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto il diciottesimo e non superato il trentesimo anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico di data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti che l'aspirante è di costituzione fisica sana e robusta ed ha l'attitudine fisica all'impiego di verificatore metrico;

d) il certificato di aver adempiuto alle disposizioni della legge sul reclutamento;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) attestato di licenza conseguito in una scuola governativa o pareggiata di secondo grado (Liceo — Istituto tecnico — Scuola media di commercio — Scuola media industriale — Scuola mineraria).

Gli attestati di cui al comma *g*) dovranno essere presentati in originale od in copia autentica legalizzata.

Una visita medica di controllo sarà fatta in Roma, dall'autorità militare, prima dell'esame orale, agli aspiranti dichiarati idonei negli esami scritti e saranno esclusi dal concorso quelli fra essi le condizioni fisiche dei quali non rispondessero esattamente a quelle di cui al paragrafo *e*) o comunque non risultassero pienamente soddisfacenti. Le conclusioni dell'autorità medica militare, agli effetti del presente concorso, sono definitive.

Art. 4.

L'esame di ammissione consisterà:

1° in una prova scritta di lettere italiane;

2° in una prova scritta ed in una prova orale per ciascuna delle materie seguenti, secondo i programmi annessi al presente decreto (articolo 9):

a) matematica;
b) fisica;
c) chimica.

Art. 5.

Gli esami scritti si faranno nei giorni 12, 13, 14 e 15 ottobre 1910 presso le prefetture di Bari — Bologna — Cagliari — Firenze — Genova — Milano — Napoli — Palermo — Roma — Torino — Venezia, a cura di una Commissione di vigilanza composta del prefetto o di un suo delegato che ne sarà il presidente, di un funzionario governativo designato dal prefetto e di un altro designato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Un segretario di Prefettura, a scelta del presidente, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Qualora in qualcuna delle sedi d'esame sopraindicate vi sia un numero di concorrenti non superiore a tre, il Ministero si riserva di aggregarli alla sede più vicina.

Art. 6.

I temi per gli esami scritti saranno proposti dalla Commissione esaminatrice e trasmessi dal Ministero ai presidenti delle Commissioni di cui all'art. 5 in pieghi suggellati col timbro del Ministero e raccomandati.

Tali pieghi saranno aperti soltanto all'ora fissata per ciascun esame alla presenza della Commissione e dei concorrenti.

Art. 7.

Gli esami scritti potranno ciascuno durare otto ore al massimo e si svolgeranno secondo le norme stabilite dal regolamento generale 24 novembre 1908. Durante questi esami gli aspiranti potranno consultare soltanto le tavole dei logaritmi.

Art. 8.

Sugli esami scritti giudicherà una Commissione esaminatrice composta di cinque membri, compreso il presidente, che sarà designata dal Ministero fra i componenti della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

I candidati dichiarati idonei dovranno sostenere l'esame orale presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, dinanzi alla Commissione esaminatrice suddetta.

Art. 9.

Per conseguire l'idoneità occorre che il candidato riporti in cia-

scuna materia, tanto nella prova scritta, quanto in quella orale, almeno 6 punti su 10. Non è ammessa compensazione fra le due prove.

Art. 10.

I candidati dichiarati idonei nelle prove scritte saranno invitati a recarsi a Roma, per sottoporsi alla visita medica e, in caso di risultato favorevole di questa, per sostenere gli esami orali.

Art. 11.

I primi dodici candidati dichiarati idonei negli esami scritti ed orali dalla Commissione esaminatrice non conseguono altro diritto che quello di essere ammessi al tirocinio non superiore ad un anno.

Saranno ammessi al tirocinio esclusivamente i primi dodici candidati vincitori del concorso. Gli altri, anche se avessero raggiunta l'idoneità, non potranno essere ammessi al tirocinio, e l'Amministrazione, in caso di bisogno, non potrà tener conto di tale idoneità, ma dovrà bandire un nuovo concorso.

Per tutta la durata del tirocinio sarà corrisposto a ciascun aspirante un assegno mensile lordo di L. 100 con imputazione al capitolo del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 ed a quello del bilancio per l'esercizio successivo, che corrispondono al cap. 118 del bilancio per l'esercizio 1909-910.

Art. 12.

Alla fine del tirocinio teorico-pratico i candidati che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto, saranno ammessi a sostenere l'esame di idoneità sulle materie insegnate giusta l'art. 25 (1° comma) del regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909.

I candidati non dichiarati idonei all'esame finale non hanno diritto di ripetere la prova.

Quelli dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 8 del presente decreto, saranno classificati per ordine di merito ed in tale ordine saranno chiamati a coprire i posti di verificatori di sesta classe, a mano a mano che si renderanno vacanti, con lo stipendio annuo di L. 2000.

Art. 13.

Il programma per l'esame di ammissione al tirocinio teorico-pratico per la nomina a verificatore di sesta classe, di cui agli articoli 1 e 4 del presente decreto, è il seguente:

a) Lettere italiane.

b) Matematica. — Calcolo dei numeri complessi — Potenze e radici dei numeri e delle espressioni algebriche — Estrazione della radice quadrata e della radice cubica — Equazioni di 1° grado ad una o più incognite — Equazioni di 2° grado ad una incognita — Progressioni — Logaritmi — Applicazione dei logaritmi nel calcolo numerico — Eguaglianza e similitudine dei triangoli — Proprietà del circolo — Area delle figure piane — Rette e piani nello spazio — Angoli diedro e triedro e loro misura — Superficie e volume di un prisma, d'una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti — Similitudine ed equivalenza dei corpi solidi — Linee goniometriche e loro variazioni — Relazione fra le linee goniometriche di uno stesso arco — Risoluzione dei triangoli piani — Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli piani.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

c) Fisica. — Proprietà generali dei corpi — Composizione delle forze concorrenti; comunque poste in un piano, nello spazio — Momenti delle forze — Equilibrio delle forze — Centri di gravità — Le cosidette macchine semplici — Misura sperimentale delle forze e dei pesi — Moto uniforme; uniformemente vario — Moto dei gravi nel vuoto; lungo piani inclinati — Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso ed in vasi comunicanti — Principio di Archimede — Peso specifico dei solidi e dei liquidi — Areometri — Forza espansiva e peso dei fluidi aeriformi — Pressione atmosferica — Barometri — Legge di Mariotte — Manometri — Principio d'Archimede applicato ai gas — Macchina pneumatica — Sifone.

Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas — Massimo di densità dell'acqua — Termometro a mercurio e diverse scale termometriche — Cangiamenti di stato fisico prodotti dal calore — Proprietà dei vapori — Umidità atmosferica — Igrometri.

Leggi della riflessione e della rifrazione della luce — Proprietà degli specchi sferici, dei prismi e delle lenti — Il cannocchiale ed il microscopio.

Fenomeni elettrici fondamentali — Equilibrio elettrico — Macchina elettrica — Elettroforo — Condensatore — Elettrometro — Corrente elettrica — Pile voltaiche — Legge di Ohm — Circuiti derivati — Legge di Joule — Campo magnetico di una corrente — Galvanometro — Elettromagnete — Elettrolisi — Galvanoplastica, ramatura, nichelatura, doratura, argentatura — Fenomeni d'induzione — Macchina dinamo-elettrica.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

d) Chimica. — Generalità intorno alla natura chimica dei corpi — Pesi di combinazione degli elementi — Leggi delle proporzioni definite e multiple — Cenno sulla ipotesi atomica — Legge dei volumi — Nomenclatura e formule chimiche.

Preparazione e proprietà dell'ossigeno e dell'idrogeno — Acqua proprietà e composizione.

Alogeni; cloro, bromo, jodio, fluoro e loro idracidi — Principali composti ossigenati del cloro.

Solfo, idrogeno solforato, composti ossigenati del solfo, acido solforico.

Azoto, aria atmosferica — Ammoniaca — Composti ossigenati dell'azoto — Acido nitrico.

Fosforo, idrogeno fosforato, principali composti ossigenati del fosforo, acido fosforico.

Arsenico, idrogeno arsenicale, anidride arseniosa, acido arsenico.

Antimonio, ossido di antimonio, tricloruro di antimonio.

Silicio, anidride silicica, silicati.

Carbonio, stato naturale ossido di carbonio, anidride carbonica, carbonati.

Stato naturale, proprietà fisiche e chimiche e principali composti dei metalli seguenti: potassio, sodio, ammonio, calcio, magnesio, zinco, mercurio, rame, argento, oro, alluminio, stagno, piombo, ferro, nichelio e platino.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1910.

Il ministro
RAINERI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 25 maggio 1910

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.5.

DA COMO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti della città di Modena e del fratello del defunto deputato Ferrarini per le condoglianze inviate dalla Camera.

VICINI, sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi, a nome dei cittadini di Modena, ringrazia la Camera per le onoranze tributate alla memoria del compianto amico e collega Ferrarini.

Ricorda che a lui, uomo modesto e di carattere austero, che volle soltanto amici attorno alla bara, tutta Modena, senza distinzione di parte, senza segni esteriori, senza bandiere, dette ieri l'ultimo addio.

Una rappresentanza ufficiale sola; quella della Camera; un solo vessillo: il drappo tricolore universitario, avvolgente la bara lacrimata (Vive approvazioni).

Completamento della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE chiama l'onorevole Giuseppe Manfredi a far parte della Giunta delle elezioni in luogo del defunto deputato Ferrarini.

Interrogazioni.

DI SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dà chiarimenti all'onorevole Salvia circa un concorso per applicato ferroviario, dimostrandone la perfetta legalità.

SALVIA afferma che con tale concorso, arbitrariamente limitato agli agenti con tre anni di anzianità, furono violate le norme vigenti.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, osserva che pei posti di applicato il regolamento impone precisamente che si tenga conto anche della anzianità.

LUCIANI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde all'on. Cermenati che sollecita i provvedimenti circa la pesca degli agoni nel lago di Como.

Dichiara che tali provvedimenti sono stati adottati con decreto del corrente mese, in conformità dei voti degli enti locali, e dei pareri espressi dalla Commissione consultiva della pesca, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato.

CERMENATI, pienamente soddisfatto, esprime al Governo il grato animo delle popolazioni del lago di Como. (Approvazioni).

TESO, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde all'on. Manfredo Manfredi circa la conservazione delle pitture dei maestri delle età passate, nelle gallerie e nei monumenti dello Stato.

Accenna alle discordi tendenze in proposito ed ai vari metodi che si propugnano dai competenti.

Il Ministero si propone di disciplinare la grave questione con precise disposizioni regolamentari.

Intanto ha disposto che per la conservazione delle pitture si debbano seguire le precise istruzioni che saranno pei singoli casi impartiti dalla Giunta superiore delle Belle arti.

MANFREDI MANFREDO, è soddisfatto e ringrazia.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Cutrufelli, sul disastro ferroviario di Giardini.

Dichiara che il disastro avvenne per colpa di un deviatore, che aveva lasciato aperto lo scambio, e non per difetto degli impianti di quella stazione.

Assicura che l'Amministrazione provvederà all'esecuzione di alcuni lavori nella stazione medesima.

CUTRUFELLI, rileva l'importanza della stazione di Giardini, e la necessità di ampliarla per evitare inconvenienti e disastri.

Invoca la immediata costruzione di un binario di servizio.

Converte la sua interrogazione in interpellanza.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Incontri circa i lavori della stazione di Empoli.

Dichiara che è già pronto un progetto, e che intanto si provvederà all'esecuzione di un primo gruppo di lavori più urgenti.

INCONTRI, prende atto della risposta e ringrazia.

Discussione del disegno di legge: « Convenzioni provvisorie e definitive dei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime ».

DI PALMA premette che, al punto in cui siamo, è quasi generale l'accordo nel riguardare la proroga delle attuali Convenzioni marittime come una fatale necessità, alla quale il Governo non poteva facilmente sfuggire.

Il dissenso, però, nasce dall'esame del progetto di legge, che si allontana sensibilmente dai confini di una proroga. Nel fatto, si prorogano i servizi che rimangono gli stessi, ma la spesa è notevolmente superiore, e si creano alcune nuove condizioni di fatto ben diverse dal passato e pericolose per l'avvenire, le quali pregiudicano la sistemazione definitiva del grave problema dei servizi marittimi.

Limiterà l'esame ai servizi maggiori, che ci presentano una maggiore spesa di due milioni annui, giustificati, secondo dice il Governo, dai maggiori oneri che assume la Società e dalla provvisorietà del contratto, il quale può durare meno di tre anni.

I maggiori oneri, però, non esistono. Il confronto, che fa il Governo, nella sua relazione, fra i nuovi servizi che propone e quelli risultanti dal contratto del 1893, non ha ragion d'essere: non è possibile fare un confronto con ciò che non esiste.

Il solo confronto possibile è fra i servizi che si propongono ed il vero stato di fatto attuale; da tale confronto si ricavano conclusioni, cifre e percentuali ben diverse da quelle contenute nella relazione ministeriale.

Nel fatto, con questo progetto saranno pagate largamente alla nuova Società, tutte quelle migliorie che la vecchia Società, nel suo stesso interesse e per le aumentate esigenze dei traffici, aveva apportato, da molti anni, ai servizi marittimi.

Abbiamo un'effettivo aumento di spesa di circa due milioni all'anno, mentre, nel fatto, gli oneri sono gli stessi, i servizi rimangono gli stessi.

Il sopraprezzo, si dice, è equo, più che per la brevità del contratto, per la possibilità della disdetta dopo il primo anno. In tal caso, il sopraprezzo è aprioristico, mentre avrebbe dovuto essere subordinato alla durata effettiva del contratto, stabilendo, cioè, una percentuale di aumento proporzionale e variabile.

È a supporsi, invece che l'aumento sia stato chiesto, perchè della rete sovvenzionata non fanno più parte le due linee redditizie Napoli-Palermo e Civitavecchia-Golfo Aranci, le quali fra sovvenzione e reddito rappresentano un introito di circa due milioni.

L'aumento, quindi, dovrà servire a compensare il minore reddito, mentre, nel fatto, lo Stato continuerà a sovvenzionare linee già passate ad altra Amministrazione!

Pur non essendo stato comunicato l'elenco dei piroscafi, si sa che i nuovi assuntori hanno rilevato dalla Navigazione generale italiana la flotta che attualmente batte le linee sovvenzionate.

È bene ricordare che, dopo mezzo secolo di leggi di sovvenzioni, noi ci troviamo ancora di fronte a piroscafi, gran numero dei quali serviron pel contratto del 1862, per quello del 1877 e poi per quello del 1893, che oggi proroghiamo per la seconda volta. Di ottantacinque piroscafi dell'attuale flotta sovvenzionata, soli diciannove sono di costruzione posteriore al 1893.

Le vecchie flotte non convengono nemmeno a chi se ne serve.

Nei sei anni dal 1892 al 1898 la Navigazione generale italiana dovette spendere 42 milioni per riparazioni ordinarie e straordinarie ad una flotta valutata allora in bilancio per 29 milioni.

Si augura che questa proroga sia la pietra sepolcrale della vecchia flotta, alla quale da mezzo secolo l'Italia è condannata ad adattare e subordinare le sue leggi di sovvenzioni.

Per quanto concerne le nuove costruzioni, gli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione, affidano ben poco. Con l'art. 2 la Società, s'impegna di « ordinare » ciò che non significa impegno di « costruire » e mettere in linea. E anche l'impegno di costruire è elastico, quando non è accompagnato dall'impegno del tempo entro cui si deve costruire.

Le caratteristiche delle nuove navi non sono ancora fissate, nè potranno esserlo fino a quando il Governo non avrà completato gli studi del progetto definitivo dei servizi marittimi.

Le prescrizioni dell'art. 4, prescrizioni giuste e prudenti, allontaneranno ancora di più la data dell'inizio delle nuove costruzioni.

Il precedente dei piroscafi delle linee di Stato fa scuola: la legge è del 5 aprile 1908 e le caratteristiche erano già determinate da quella legge; le costruzioni furono iniziate nell'aprile e nel maggio del 1909.

Concludendo, se la legge può fare sperare l'inizio delle nuove costruzioni, non garentisce certo che i nuovi piroscafi entreranno in servizio prima della scadenza di questa proroga.

Gli articoli 11 e 12 del progetto di legge sono una rinuncia alla conquista fatta con la legge del 2 gennaio ultimo, quella, cioè dell'unificazione dei servizi marittimi.

Dal Comitato dei servizi marittimi, sono esclusi i veri rappresentanti dell'Amministrazione della marina mercantile, e perfino escluso il delegato del Consiglio superiore della marina mercantile.

Le capitanerie di porto, che sono l'Istituto normale e competente, sono escluse dall'opera di controllo della regolarità dei servizi.

Nulla di più giusto che spezzare i monopolî se monopolî ci sono. Si cerchi, però, di non crearne un altro.

Questo progetto contiene alcuni gravi privilegi, a danno della libera concorrenza. L'art. 16 accorda la preferenza a parità di offerta per la concessione definitiva dei servizi marittimi comunque sovvenzionati.

Sicchè, se nel progetto definitivo, come è a sperare, alcune linee saranno aiutate, piuttosto che con sovvenzioni fisse, col contributo di nolo o con altre forme, in virtù dell'inciso « comunque sovvenzionati » la Società avrà la preferenza anche per quella linea; in tal modo, la marina libera resterebbe sempre più sacrificata dinanzi alla Società sovvenzionata, la quale potrebbe diventare l'arbitra dei traffici marittimi.

Occorre, quindi, sopprimere la parola « comunque » tanto nell'art. 16 come nell'art. 4, se ad un monopolio non vogliamo sostituirne un altro.

Il progetto Bettòlo aveva un sol punto vulnerabile; erano ancora troppe le linee sovvenzionate; era ancora alta la cifra di 15 milioni di sovvenzioni, specie se si tiene conto che quei 15 milioni sarebbero stati spesi tutti nel Mediterraneo.

Ma quel progetto dava, finalmente, il primo colpo di falce alla rete delle linee sovvenzionate, sottraendo quelle transoceaniche, cui invece della sovvenzione addormentatrice, accordava il contributo di nolo, cioè il premio al traffico.

Purtroppo, però, la bufera politica soffiò violenta, contro il progetto Bettòlo e le critiche più diverse e più artificiose furono rivolte al concetto informatore del contributo di nolo.

Ormai, però, è tempo di dimenticare il passato, di colmare i solchi profondi che ancora ci dividono, a causa delle animate e passionate discussioni dei progetti precedenti. Ritorni l'accordo fra noi tutti, se vogliamo tutti concorrere alla soluzione definitiva di questo grave e complesso problema, fra i più gravi che interessino l'economia nazionale.

Al Governo attuale spetta il compito e la responsabilità di studiare la soluzione più confacente.

Ebbene, abbiate il coraggio di buttare a mare gran parte del vecchio ed ingombrante bagaglio delle sovvenzioni; aprite il varco alle libere iniziative sul mare.

Alla marina libera occorre rivolgere le migliori e più sollecite cure: le sovvenzioni non sono la marina.

È urgente, però, liberare la marina e le industrie affini da questo pericolosissimo stato di incertezza che paralizza ogni iniziativa.

Questa legge che stiamo per votare, è, purtroppo, una legge di arresto; in materia marittima, arrestarsi significa retrocedere.

Le marine concorrenti, invece, progrediscono rapidamente e procedono alla conquista dei nostri traffici: una marina limitrofa minaccia sempre più di esiliare la nostra bandiera da quel mare sul quale noi facciamo navigare dei vapori carichi di rettorica e di errori. Mentre noi ci cristallizziamo a furia di proroghe addormentatrici di ogni sana energia, i nostri porti diventano facile preda della concorrenza straniera.

Ma noi non abbiamo il diritto di dolercene e di protestare: questa è la sorte che meritiamo; questo è l'effetto logico e fatale delle nostre leggi marittime assurde e sperperatrici, la cui collezione sta per arricchirsi di questa nuova legge chiamata provvisoria, ma che purtroppo ipoteca l'avvenire (Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

AUTERI-BERRETTA rileva che questo disegno di legge ha essenzialmente la caratteristica di rimandare l'esame di molti problemi relativi alla marina mercantile con lo scopo evidente di sfuggire ad una battaglia parlamentare e di pregiudicare invece alcuni di quei problemi rendendo definitiva una soluzione che si afferma essere provvisoria.

Secondo l'oratore, il disegno di legge, più che di convenzioni marittime, è un progetto finanziario che assicura notevoli benefizi ad un ente che non esiste, e potrebbe forse essere considerato un vero *trust* di Banca per accaparrare l'avvenire.

Raccomanda di stabilire fin d'ora per il progetto definitivo, il sistema delle aste ad offerte segrete per garanzia del nostro bilancio e della bandiera nazionale (Bene — Bravo — Congratulazioni).

ANCONA dice che il progetto di legge, dal punto di vista marittimo, è una proroga pura e semplice dello stato attuale di fatto: proroga che era inevitabile, e che, dal punto di vista finanziario, modifica notevolmente quello stato di fatto crescendo le sovvenzioni, e costituendo un gruppo finanziario per esercitare i servizi marittimi sovvenzionati.

Quanto alle sovvenzioni, riconosce che l'aumento era necessario; quanto invece al futuro esercizio delle linee sovvenzionate, dichiara il suo dissenso dalle proposte contenute nel disegno di legge, essendo convinto che i servizi marittimi debbono essere esercitati non da gruppi bancarî, ma da organismi marinari.

Dice che il problema vero delle Convenzioni consiste solamente in questo: che ci sono ottantamila tonnellate di ferro vecchio da smaltire (Approvazioni) onde, sotto questo aspetto, si può approvare la proposta di aumentare le sovvenzioni. Occorre però avere il coraggio di comperare la flotta della Navigazione generale e di liquidarla, conservando la parte buona, e abbandonando la cattiva: il che si può fare con una perdita di sei milioni (Commenti).

Aggiunge che lo Stato potrebbe e dovrebbe costruire una flotta nuova affidandola per l'esercizio ad un armatore, non ad un banchiere: e così, in dieci anni, spendendo complessivamente meno di quanto pagherebbe con le sovvenzioni, lo Stato avrebbe liquidato una condizione di cose penosa, e sarebbe padrone di una flotta nuova per il settanta per cento (Commenti).

Lamenta che il disegno di legge preveda la cessione del materiale, e una condizione di privilegio all'assuntore provvisorio dei servizi sovvenzionati, poichè ciò significa presupporre la continuazione degli errori passati.

Rileva che la marina sovvenzionata rappresenta una minima parte del movimento dell'economia nazionale, e che perciò le cure del Governo e del Parlamento debbono finalmente volgersi alla marina libera troppo trascurata, che rende tanti servigi al paese, e che deve essere il pernio di ogni futuro assetto dei nostri ordinamenti marinari.

Esprime il timore che la concessione stabilita nel disegno di legge inceppi e pregiudichi la soluzione definitiva del problema marittimo dell'Adriatico: soluzione che interessa direttamente la vita politica dell'Italia.

Raccomanda di tenere nettamente distinte le questioni che si riferiscono alla costruzione da quelle della navigazione; e conclude augurando che il Governo ed il Parlamento si trovino concordi nel risolvere il problema col solo obiettivo del supremo interesse della patria (Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore)

ARRIVABENE non può, con rincrescimento, plaudire al disegno di legge, che rappresenta per lui un'amara delusione.

Afferma che il Governo doveva, nella soluzione, sia pur provvisoria, del problema, proporsi lo scopo precipuo di ridurre al minimo indispensabile il numero delle line sovvenzionate.

Ora questo scopo è stato assolutamente perduto di vista, pregiudicando così gravemente la futura definitiva soluzione. Deplora che le nostre sorti sull'Adriatico siano per quindici anni affidate ad una Società, la quale dispone di un materiale assolutamente antiquato.

Constata poi che i provvedimenti per la marina libera, che avevano suscitato tante speranze, sono differiti ad altro tempo.

In sostanza si continua a battere la vecchia strada, che ci ha costato ben 600 milioni, con risultati pressochè negativi.

Afferma perciò la necessità di cambiare rotta, senza indugi e senza esitazioni.

Ricordando che le nostre navi portano seco pei mari, colla nostra bandiera, il nome, il prestigio, l'influenza politica della patria, è convinto che nessuna spesa possa esser più utile di quella, che precisamente miri a rialzare le sorti della nostra marina, ora sopraffatte dalla bandiera estera sulle stesse coste italiane.

Il problema è economico, e deve essere risoluto prescindendo esclusivamente da qualsiasi preconcetto politico.

Ciò premesso, afferma che il numero delle linee sovvenzionate, che sono ora sessantatrè, deve essere grandemente ridotto, escludendo le linee di mero interesse locale, le linee troppo ed insanabilmente passive, ed infine le linee, che sono oggi sicuramente attive, e che perciò di sovvenzione non hanno più bisogno.

Fra le non poche sovvenzioni da sopprimersi, accenna a quella da Massaua al Benadir, linea assolutamente superflua, ed a quella della Napoli-Alessandria, linea inutile nei mesi estivi ed immensamente redditizia nella stagione invernale.

Vorrebbe così ridotte a quarantasette le linee sovvenzionate e a dieci milioni l'ammontare delle sovvenzioni. Crede che su queste basi sarebbe possibile bandire con ottimi risultati le aste definitive.

Quanto alla marina libera, crede si debba abbandonare alla propria sorte il complesso delle navi esistenti, concentrando gli sforzi sulle navi future, e garentendo una protezione complessiva, fra stabilimenti siderurgici, costruttori e armatori, di duecento lire per tonnellata.

Ciò rappresenterebbe un onere di dodici milioni. In tutto si avrebbe una spesa di ventidue milioni. La economia così realizzata dovrebbe, infine, esser rivolta ad organizzare una potente flotta ausiliaria.

È convinto che in questo modo si farebbe veramente l'interesse della nazione (Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano coll'oratore).

ORLANDO SALVATORE, è convinto che nella mente dei proponenti questo disegno di legge debba avere carattere provvisorio; ma ritiene una vera illusione lo sperare che ad esso possa seguire una coraggiosa e radicale riforma dei nostri servizi marittimi, nonostante l'obbligo fatto al Governo di presentare le proposte definitive entro il 1910.

È assurdo immaginare che un così potente organismo finanziario come quello, che ora si costituisce, debba avere soltanto tre anni di vita.

Lo stesso silenzio dei deliberatari delle aste, e di coloro, che trattarono con l'on. Bettolo, autorizza a ritenere che la presente soluzione sia definitiva, e che sotto altre apparenze sia sempre lo stesso capitale che sta a base di essa.

Dilegua adunque la speranza che dal dannoso sistema delle sovvenzioni si possa in un tempo non lontano passare al sistema di marina libera, del quale l'oratore, contrariamente all'on. Pantano, è deciso fautore.

Ricorda a questo proposito come, secondo le primitive proposte dell'on. Pantano, le sovvenzioni dovevano esser date a cinque milioni di miglia; cifra enorme opportunamente ridotta nel 1908.

Ora l'oratore è invece convinto che, se si avesse il coraggio di lasciare scadere il termine del 30 giugno e inaugurare un breve esperimento di marina veramente libera, ognuno dovrebbe presto riconoscere e confessare la superiorità di questo sistema, che a criterî rigidi e fissi permette di sostituire criterî variabili a seconda delle varie esigenze del traffico.

Anche la Sardegna stessa si gioverebbe di una soluzione siffatta, poichè beneficierebbe di noli più bassi (Interruzione del deputato Pala).

Dimostra pure che il sistema della marina libera favorirebbe notevolmente anche l'incremento del naviglio, mentre ora i nostri cantieri languono per difetto di nuove costruzioni, e mentre nel nostro naviglio si fanno sempre più numerosi i cosiddetti veterani del mare.

Ricorda che lo stesso on. Pantano ebbe altra volta a riconoscere che il sistema delle sovvenzioni fisse non riesce a sviluppare l'industria delle costruzioni.

Così essendo, non comprende come l'on. Pantano, così fiero oppositore delle precedenti proposte, raccomandi ora alla Camera l'approvazione di questo disegno di legge; osservando ancora che non è senza grave significato il fatto che la stessa Società, che sfruttò per tanti anni il regime delle sovvenzioni, è ora risoluta a volgere verso la marina libera la sua attività avvenire.

L'oratore è profondamente convinto che solo la bandiera libera può fare la fortuna della nostra marina. Ed essa non domanda allo Stato che una sola cosa: che la si ponga in condizioni uguali con le bandiere estere quanto ai carichi fiscali.

Quanto meno l'oratore crede doveroso sopprimere la sovvenzione a quelle linee per le quali il fatto di essere contemporaneamente battute dalla bandiera libera dimostra che esse sono largamente redditizie.

Aggiunge che non solo le grandi linee, ma anche quelle di cabotaggio si avvantaggierebbero dal sistema della marina libera.

Secondo l'oratore, la sovvenzione non dovrebbe andare al di là delle linee sarde, di quelle adriatiche e di quelle della Cirenaica. E dovrebbero essere sovvenzioni stipulate a non lungo termine con facoltà di rescissione dietro preavviso.

Illustra questi suoi concetti con l'esempio della Francia e dell'Inghilterra.

Aggiunge che il Governo non dovrebbe intervenire nella formazione del capitale, ma soltanto per garantire un minimo di interesse.

Afferma che anche la Sardegna e la Sicilia dovrebbero aspirare, contrariamente a quanto da taluno si sostiene, ad un regime di libertà che ridarebbe alla loro vita marittima l'antico splendore dei tempi gloriosi della navigazione a vela (Interruzione dell'onorevole Pantano).

Esorta perciò vivamente i colleghi sardi e siciliani a non volere, per l'interesse di qualche approdo di più, ostacolare quella soluzione, la quale soltanto può condurre alla sicura risurrezione di tutte quante le energie marittime del paese.

Con questa legge, sotto il regime delle sovvenzioni, si prepara un grande *trust* che ucciderà quanto rimane di libero nella nostra marina, gettandola nell'assoluta balìa del capitale straniero (Commenti — Approvazioni).

Nè si dica che il capitale non ha patria. Il denaro ha sempre una patria, se non per chi lo riceve, certamente per chi lo dà (Approvazioni).

Una nave che rappresenta un capitale straniero è una nave straniera.

Segnala le cautele che altri Stati adottano per impedire che le loro Società di navigazione siano assorbite dal capitale straniero. Invece noi gettiamo sul mercato le azioni della nuova Società senza nessuna garanzia che essa sia per essere una Società nazionale.

Anche contro questo pericolo la miglior difesa risiede nel regime della libertà (Vivissime approvazioni — Applausi — Moltissimi deputati si congratulano con l'oratore — Commenti).

Votazione segreta.

DA COMO, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911:

Favorevoli 201
Contrari 26

(La Camera approva).

Assegnazione straordinaria di 1,000,000 di lire per l'acquisto del palazzo in costruzione per la Esposizione internazionale di Belle arti nel 1911 in Roma:

Favorevoli 205
Contrari 22

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni di L. 270,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910.

Favorevoli 201
Contrari 26

(La Camera approva).

Stanziamento di L. 65,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 con la denominazione: «Spese per missioni straordinarie all'estero di funzionari civili o militari».

Favorevoli 203
Contrari 25

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiate — Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Aguglia — Albasini — Alessio Giulio — Aliberti — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Arrivabene — Artom — Astengo — Auteri-Berretta.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barnabei — Baslini — Battelli — Berlingieri — Bertarelli — Bettòlo — Bianchi Vincenzo — Bignami — Bolognese — Bonomi Ivanoe — Borsarelli — Brunialti — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caetani — Calissano — Camera — Camerini — Capece-Minutolo Alfredo — Cappelli — Caputi — Carboni Vincenzo — Carcano — Cascino — Casolini Antonio — Cassuto — Cavagnari — Celesia — Celli — Cermenati — Cesaroni — Chiesa Pietro — Chimienti — Ciacci Gasparo — Ciappi Anselmo — Ciccarone — Cimorelli — Ciocchi — Cipriani-Marinelli — Ciraolo — Cirmeni — Ciuffelli — Codacci-Pisanelli — Conflenti — Cutrufelli.

Da Como — D'Alì — Daneo — Danieli — Dari — De Bellis — De Cesare — De Felice-Giuffrida — Del Balzo — Della Pietra — De Luca — De Marinis — De Nava — De Nicola — De Novellis — De Seta — De Viti De Marco — Di Bagno — Di Marzo — Di Palma — Di Scalea — D'Oria.

Facta — Faelli — Falletti — Fasce — Faustini — Fazi — Fera — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Fraccacreta — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico.

Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gargiulo — Gattorno — Gazelli — Gerini — Giovanelli Edoardo — Giusso — Goglio — Graffagni — Greppi — Grippo — Guarracino.

Incontri.

Joele.

Lacava — Leali — Lembo — Leonardi — Longinotti — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Macaggi — Mancini Ettore — Manfredi Giuseppe — Manfredi Manfredo — Manna — Marcello — Masoni — Materi — Mazza — Mazzitelli — Milana — Modica — Molina — Montagna — Montauti — Montresor — Montù — Morgari — Mosca Tommaso — Muratori — Murri.

Nava — Negri de Salvi — Negrotto — Nitti — Nunziante.

Orlando Salvatore.

Pacetti — Padulli — Pais-Serra — Pala — Pantano — Papadopoli — Patrizi — Pavia — Pellecchi — Perron — Pescetti — Pistoia — Podestà — Podrecca — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Raineri — Rasponi — Rava — Ravenna — Riccio Vincenzo — Richard — Rizza — Rocco — Rochira — Romanin-Jacur — Romeo — Rossi Luigi — Rota Francesco — Ruspoli.

Sacchi — Salamone — Salandra — Salvia — Santoliquido — Scaglione — Scalori — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Serristori — Sighieri — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Soulier — Speranza — Squitti — Staglianò — Strigari — Suardi.

Talamo — Tedesco — Teso — Testasecca — Torlonia — Toscanelli — Toscano — Trapanese — Turati — Turbiglio.

Vaccaro — Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Ventura — Venzi — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Zaccagnino.

Sono in congedo:

Barzilai — Bergamasco — Bertolini — Bizzozero.

Capaldo — Carmine — Casciani — Caso — Chimirri — Ciccotti — Cimati — Colonna di Cesarò — Cornaggia.

De Amicis — Di Saluzzo.

Gallina Giacinto — Giuliani.

Larizza — Libertini Pasquale — Luzzatto Riccardo.

Maraini — Masi Tullo — Meda — Messedaglia — Morando — Moschini.

Paparo.

Ridola — Rizzetti — Ronchetti — Rubini.

Scalini.

Tamborino.

Venditti.

Sono ammalati:

Aubry.

Cartia — Cicarelli.

Dal Verme.

Marsengo-Bastia — Matteucci — Mirabelli.

Panie.

Tovini.

Assenti per ufficio pubblico:

Calisse — Credaro.

Di Rovasenda.

Fani — Finocchiaro-Aprile.

Martini.

Rienzi.

Stoppato.

Interrogazioni e interpellanze.

CAMERINI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulle cause per cui nell'ampliamento della stazione di Pontedecimo si verificano ripetuti franamenti dei muri di sostegno alla collina e ciò con grave danno dell'erario, nonchè sul rallentamento dei lavori sulla destra del Polcevera al bivio omonimo.

« Casalegno ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni del ritardo frapposto allo inizio dei lavori di scogliera alla marina dei pescatori di Ischia, di cui seguì l'appalto fin dallo scorso autunno.

« Strigari ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni del ritardo frapposto all'ampliamento della stazione Bitetto Palo del Colle, essendosi da molto tempo eseguito il progetto tecnico.

« Abbruzzese ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla necessità di organizzare gli uffici del genio civile di Messina in modo che possano rispondere, e per numero del personale e per unità d'indirizzo, al grave compito ad essi attribuito.

« Cutrufelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quando saranno iniziati i lavori della linea Borgo San Lorenzo-Pontassieve.

« Gerini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze, per sapere se all'intento di promuovere una proficua industria non reputino doveroso e al tempo stesso conveniente per l'erario di abolire o quanto meno ridurre

notevolmente il dazio doganale per i ritagli di latta provenienti dall'estero e applicare invece un dazio di esportazione per i ritagli stessi tanto utili per l'industria della distagnatura.

« Graffagni, Montù ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro guardasigilli, se e come il Governo ha provveduto alla necessità urgente di far cessare la giustificata protesta degli avvocati di Nicosia mettendo quel tribunale in condizione di amministrare giustizia.

« La Via, Aprile ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro delle finanze, intorno ai provvedimenti che intenda adottare per ritornare alla tranquillità operosa, in un regime di libertà, la Compagnia di carovana del porto franco di Genova, specialmente reintegrandola nel diritto di elezione del proprio console e dei propri capi-squadra.

« Canepa ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere quali provvedimenti egli intenda adottare per ristabilire l'imperio della legge e il rispetto ai decreti dell'autorità superiore nelle scuole civiche di Genova.

« Canepa ».

PRESIDENTE annunzia una proposta di legge dell'onorevole Graffagni.

La seduta termina alle 19.10.

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 26 maggio 1910

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta è aperta alle ore 14.5.

DA COMO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Interrogazioni.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. De Tilla circa i lavori di bonifica dell'Agro di Quarta.

Dichiara che fra breve sarà pronto il progetto per i lavori reclamati dall'onorevole interrogante.

DE TILLA, insiste affinchè si affretti l'esecuzione di lavori necessari perchè le contrade Torre Dentice, San Rocco e San Marco, in territorio di Marano, siano garantite dagli enormi danni che loro derivano dalle alluvioni.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'on. Cascino, il quale interroga sui lavori del primo tronco della complementare Piazza Armerina-Assoro-Valguarnera, dichiara che i lavori furono sospesi, prima pel terremoto, poi per una contestazione insorta. Per questa ragione fu dal precedente Ministero concessa all'assuntore una proroga di alcuni mesi.

CASCINO lamenta che siasi legalizzato con una proroga il ritardo nel compimento di una linea da tanto tempo attesa, mentre la colpa del ritardo stesso è tutta dell'assuntore, su cui doveva perciò ricadere tutta la responsabilità.

Si riserva di tornare sull'argomento.

DE SETA, sottosegretario di stato per i lavori pubblici, osserva che l'accordo intervenuto ha impedito una contestazione, che sarebbe stata causa di un ritardo anche maggiore. Ad ogni modo assicura che l'Amministrazione curerà il sollecito compimento dei lavori.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, risponde all'on. Cabrini sulle condizioni del mercato del lavoro edile in Germania.

Dichiara che il Governo italiano ha seguito attentamente lo svolgimento di questa gravissima crisi, e che il 20 marzo emanò un comunicato per renderne consapevoli i nostri emigranti temporanei, ed evitare che essi si recassero colà a fare opera di concorrenza, suscitando in tal modo le ostilità degli scioperanti.

Nei primi d'aprile fu diramato un secondo comunicato annunciante che le condizioni del mercato perduravano gravi, e un telegramma nello stesso senso fu diramato ai prefetti.

CABRINI, plaude alla condotta equa liberale e prudente del Ministero degli esteri, compiacendosi che anche il Governo dia ormai opera a distogliere i nostri lavoratori da una concorrenza odiosa.

SPINGARDI, ministro della guerra, risponde all'onorevole Cabrini sulla scomparsa del caporal maggiore Ettore Fiorini, di Ostiano, dal piroscafo *Josto* in navigazione tra Golfo Aranci e Civitavecchia.

È dolente di non poter dare notizie precise, inquantochè s' ignorano le circostanze in cui quel militare scomparve.

Sembra che egli fosse alquanto preso dal vino; sembra parimente esclusa ogni ipotesi di suicidio.

CABRINI, nota che, se veramente quel soldato era preso dal vino, era doverosa una maggior vigilanza, che avrebbe probabilmente impedito la sventura.

Deplora il fatto tristissimo. Raccomanda al cuore del ministro la sventurata famiglia.

TESO, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde all'on. Baslini per la istituzione del libretto personale di servizio per la liquidazione delle pensioni ai maestri.

Dichiara che sono allo studio provvedimenti per facilitare la liquidazione delle pensioni ai maestri, che finora ha proceduto con lentezza e con ritardi.

Quando sarà approvato il disegno di legge sull'istruzione normale popolare, la più completa organizzazione degli uffici scolastici provinciali assai contribuirà a disciplinare, in modo soddisfacente, l'importante materia.

BASLINI segnala la grande utilità che verrebbe all'Amministrazione ed alla classe magistrale, dalla istituzione del libretto personale. Lamenta che la Cassa depositi e prestiti proceda nella liquidazione delle pensioni con criteri soverchiamente meticolosi e fiscali.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Baslini circa l'ampliamento della stazione di Olgiate Molgora ed al raddoppiamento del binario ad Airuno sulla linea Monza-Lecco.

Il progetto per l'ampliamento della stazione d'Olgiate Molgora è già pronto, e sarà posto in esecuzione quando gli impegni del bilancio lo permetteranno. È stato poi disposto il raddoppiamento del binario.

BASLINI, segnala la necessità di ampliare quella stazione, il cui traffico è grandemente aumentato.

TESO, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde all'on. Baslini sulla nomina dei nuovi ispettori scolastici.

Dichiara che il Governo si preoccupa di coprire i posti vacanti e di aumentare il numero degli ispettori; alla qual cosa si provvederà in modo completo e definitivo colla nuova legge sull'istruzione popolare.

BASLINI, insiste sulla necessità improrogabile di coprire i posti vacanti, per rendere effettiva l'azione di vigilanza dello Stato.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Beltrami, che chiede sia aumentato il personale nell'ufficio del genio civile della provincia di Novara.

Dichiara che il personale attualmente destinato a quell'ufficio è sufficiente al normale svolgimento dei lavori. Altri uffici hanno, con maggior lavoro, un personale più scarso.

BELTRAMI, non è soddisfatto. Afferma che molte pratiche importanti giacciono abbandonate presso quell'ufficio per la insufficienza del personale, che è stata riconosciuta anche dal prefetto.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, nota che bisogna anche tener conto delle difficoltà, che si incontrano nel reclutamento di questo personale.

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

FACTA, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge per: Aumento di stanziamenti per l'erigenda manifattura di tabacchi in Bari.

CABRINI, presenta la relazione sul disegno di legge: Interpretazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1900, n. 383, per provvedimenti per le Provincie meridionali.

DE NICOLA, presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Leali per ingiurie, minaccie e lesioni colpose.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Convenzioni provvisorie e definitive dei servizi postali o commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime ».

CAVAGNARI ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a dare le opportune disposizioni perchè alla scadenza del 30 giugno prossimo sia provveduto alla continuità dei servizi postali indispensabili e rinvia ogni discussione intorno al definitivo assetto del problema marittimo al prossimo disegno di legge che sarà presentato dal Ministero al riaprirsi dei lavori parlamentari ».

Ricorda che, alla presentazione di questo Ministero, dichiarò che lo attendeva alla prova dei fatti. Ma ora precisamente, mentre non trattasi più di belle parole, ma di fatti, e di fatti che significano milioni, deve constatare che l'indirizzo presente, che questo disegno di legge tende a perpetuare, non corrisponde alle vere esigenze del paese.

Da ogni parte si leva un inno alla marina libera e della marina libera questo disegno di legge è la patente negazione.

Rileva esser pressochè unanime la condanna del sistema delle sovvenzioni per le linee interne; sistema che viene ora confermato e consolidato, sotto le false parvenze di una proroga.

Ricorda molti severi giudizi, consacrati in pubblici documenti contro le sovvenzioni, che altro effetto non producono se non quello di dare ad una Società privilegiata l'arma per vincere qualsiasi concorrenza.

Deplora perciò vivamente che si voglia ancora battere la via errata delle convenzioni.

Dimostra che trattasi di una proroga soltanto in apparenza. Il vero è che questo progetto, nella sua forma ibrida, ci lega le mani sin d'ora per le convenzioni definitive.

Il progetto, inoltre, aggrava maggiormente, ed invano, l'onere dello Stato, e lo getta in balla dello stesso *trust* bancario, contro il quale andiamo invano reluttando, e che, per l'occasione, non ha fatto che mutar nome.

Esprime il proprio rammarico che anche questa volta l'on. Pantano non sia al suo banco dell'Estrema sinistra, a combattere colla sua fiera eloquenza queste conclusioni, non migliori certamente delle precedenti (Commenti — Interruzioni).

Esorta perciò vivamente i colleghi a porgere orecchio alla voce, che viene da coloro, che tutta la loro vita hanno consacrata al mare; a non preoccuparsi esclusivamente degli interessi elettorali e parlamentari; e a non dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge.

Conclude ricordando gli antichi fasti marinareschi del nostro paese, e augurando che la gloria degli avi non abbia a suonar rampogna pei tardi degeneri nepoti (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

Presidenza del vice presidente GIRARDI.

AGNESI, dichiara di essere contrario al disegno di legge, che, sotto l'apparenza di un accordo provvisorio, sancisce un ordinamento definitivo dei nostri servizi marittimi, e lascia la marina libera nello stato di abbandono nel quale si trova.

Esaminando le particolari disposizioni del progetto, osserva che nè la rete delle linee, nè gli interessi che vi si collegano, nè le condizioni stabilite per l'esercizio giustificano l'aumento della sovvenzione; ed aggiunge che il disegno di legge, per ciò che ha tratto al personale, non garantisce abbastanza nè il personale medesimo nè lo Stato.

Conclude affermando la necessità di aiutare la marina libera mettendola in condizione di sostenere la concorrenza della bandiera estera (Approvazioni e congratulazioni).

STRIGARI considera esagerato il nuovo e maggiore aggravio al bilancio in conseguenza di questo disegno di legge che di provvisorio ha solamente il nome: e soprattutto dichiara di non poter consentire in quella parte del disegno di legge che pregiudica e manomette i diritti delle isole Pontine e Partenopee stabiliti dalla legge del 1907, il che è tanto più deplorevole in quanto è dimostrato dall'esperienza di fatto che i servizi per quelle isole si potevano disimpegnare nei termini precisi della legge citata.

Conclude domandando per quali motivi si possa oggi proporre un disegno che rappresenta per lo Stato una maggiore spesa, e per le isole Pontine e Partenopee condizioni inferiori a quelle concretate in una legge ed applicate in un patto contrattuale (Bene).

Presidenza del presidente MARCORA.

NITTI, (Segni di attenzione) rileva anzitutto come questo disegno di legge non rappresenti in alcuna maniera quella soluzione ardita e geniale che si faceva sperare, ma sia soltanto un espediente che peggiora lo stato attuale di fatto, visto che impone una più grave spesa, e crea, senza bisogno, incomodi intermediari destinati fatalmente a divenire gli assuntori necessari dei servizi marittimi.

Dimostra che il disegno di legge è solamente in apparenza di proroga, perchè l'accordo che si dice provvisorio diverrà certamente definivo, e si impernia, come i precedenti, in una sola questione; a quale prezzo si debbano comperare le ottantamila tonnellate di ferro vecchio che costituiscono la flotta della Navigazione generale.

Dice che il disegno di legge sarà approvato perchè così vogliono l'on. Giolitti e l'Estrema sinistra: e mentre lascia all'on. Giolitti il valutare la propria responsabilità, spera che i deputati di estrema sinistra sentiranno di dovere spiegare chiaramente per quali ragioni e per quali fatti nuovi siano oggi favorevoli a questo disegno di legge (Commenti).

Sostiene che la proroga non era in alcun modo necessaria nè per provvedere alle esigenze dei traffici nè per provvedere alle legittime garanzie al personale; e quando pure si voglia ammettere la necessità della proroga, si poteva chiederla, con minore sacrificio, alla Navigazione generale che l'avrebbe volentieri concessa, o che sarebbe stata facilmente obbligata a concederla. (Commenti).

Critica dettagliatamente le particolari disposizioni del disegno di legge che considera dannose agli interessi dello Stato: specialmente se si vuole davvero liberarlo dall'incubo che sopra gli preme, e dare ai nuovi assuntori la maniera di fare una flotta nuova. (Approvazioni).

Dice che in questo disegno di legge tutto è figurativo: la Società nazionale, la proroga, la concorrenza di futuri contraenti e dei costruttori stranieri. Anzi a questo proposito domanda perchè lo Stato non costruisca direttamente quelle navi delle quali invece, affida la costruzione ad una Società che non dovrà poi valersene. (Commenti — L'oratore si riposa per alcuni minuti).

Riprendendo a parlare, qualifica assurdo il nostro sistema marittimo per il quale si sperperano inutilmente enormi somme, e lamenta che il disegno di legge accentui l'errore di questo sistema suscitando, col miraggio di protezioni inutili e di linee sovvenzionate, illusioni che non possono realizzarsi.

Ammette la opportunità di fare qualche sacrificio per la navigazione nell'Adriatico; ma nota che le correnti commerciali non si possono spostare a capriccio: ed afferma che, per quanto ha tratto al problema marittimo, anche il Mezzogiorno d'Italia ha poco o nulla da chiedere all'aiuto dello Stato (Commenti — Approvazioni).

Osserva che tutti i paesi civili hann abbandonato il sistema delle sovvenzioni, tranne il Giappone, che deve e vuole penetrare nei mercati d'Europa, (Approvazioni) e la Spagna che ha piroscafi a diciassette nodi e le linee a grandi distanze per conquistare grandi mercati: (Approvazioni) onde vuole anche in Italia un vero e grande programma navale consistente nel ridurre al minimo le linee sovvenzionate limitandosi a quelle che rappresentano un interesse politico, e nel lasciare la maggiore libertà alle iniziative private aiutate e integrate là dove rispondono ad un beneficio nazionale.

Conclude augurandosi la pronta e definitiva soluzione del problema marittimo (Bene) e che su tutti gli interessi prevalga assolutamente il supremo interesse della patria (Vivissime approvazioni — Moltissimi deputati si congratulano con l'oratore — Anche l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro della marina vanno a congratularsi con l'oratore).

(Commenti — Approvazioni).

PACETTI. Riconosce la difficile situazione del Ministero Luzzatti in ordine al problema marittimo, e che lo scopo del Ministero fu quello di trovare una soluzione che nulla compromettesse. In apparenza lo scopo fu raggiunto; ma nella realtà il progetto ferisce la tesi della marina libera, ferisce la tesi della marina sovvenzionata modicamente oltre gli stretti, ferisce la tesi della rinnovazione del materiale navale e della vita dei cantieri.

Quanto alla marina libera, le si fanno perdere tre anni di tempo si lasciano prendere i posti ad altre marine e la si mette in condizione di dovere in avvenire lottare con marine sempre più potenti. Quanto alla marina sovvenzionata, con i tre milioni di aumento nelle sovvenzioni per servizi che ora ne costavano nove e ora ne costeranno dodici, si compromette il principio della modicità nelle sovvenzioni; e perciò, mentre si dice di voler attuare il piano della Commissione reale del 1905, con l'aumento progettato si impedisce di farlo perchè si dovrebbe, fatto le debite proporzioni, ritornare ai famosi cinquantun milioni domandati dalla Navigazione generale nel 1909.

Quanto al rinnovamento del naviglio, si ritarda ancora tre anni essendo risibili le 12,000 tonnellate subito e le altre 12,000 più tardi per alimentare i cantieri, che abbiamo fatti sorgere, con migliaia di operai oramai addestrati nell'arte loro, e che non possono e non debbono lasciarsi perire.

Dunque il progetto, per quanto provvisorio, compromette l'avvenire, pel quale non dovrebbero ripetersi gli errori passati, cui dobbiamo oggi il deplorevole stato delle nostra marina.

Senza entrare nel merito del progetto dell'on. Schanzer, nota che esso aveva la direttiva segnata dalla legge del 1908, e rappresentava il sistema delle sovvenzioni.

Anche l'on. Bettolo seguiva un sistema che praticamente però era guastato: quello di diminuire le sovvenzioni e di aiutare le libere iniziative.

Qui, con l'aumento delle sovvenzioni per gli stessi servizi, si decide indirettamente per il sistema sovvenzionista, ma si tagliano i mezzi di poterlo integralmente applicare.

La Camera intanto non ha mai discusso a fondo il problema, non ha mai espresso il suo voto, se voglia la marina libera, o la sovvenzionata.

L'oratore espone le ragioni teoriche e di fatto che lo fanno propendere per la marina libera con poche sovvenzioni per le linee di carattere esclusivamente postale politico.

Sarà lieto se il Governo e il relatore scioglieranno i suoi dubbi su indicati ed altri ancora, come: la possibilità che per l'art. 18 le azioni della Società costituenda vadano in mani estere; la poca cura per l'avvenire della gente di mare e la mancata o non completa tutela degli impiegati e del personale attuale della Navigazione generale, che dovranno passare alla nuova Società; l'influenza non buona che sulla sistemazione definitiva dei servizi adriatici eserciterà il contratto decennale o quindicinale con la Puglia.

Conclude esortando gli adriatici ad unirsi in un concetto superiore di idealità nazionale, e la Camera a formare una deliberazione non preoccupata della vita e della gloria del Ministero, ma della vita, della fortuna, della gloria della marina italiana (Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano coll'oratore).

Presentazione di disegni di legge.

CIUFFELLI, ministro delle poste e dei telegrafi, presenta i seguenti disegni di legge:

Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Brescia, Siena e Verona;

Estensione ai titolari degli uffici telefonici minori del trattamento previsto dalla legge 8 luglio 1904, n. 387.

Votazione segreta.

DA COMO, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Assegnazione straordinaria di L. 100,000 in aggiunta alle spese effettive consolidate del bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1909-910:

Favorevoli 222
Contrari 23

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni per L. 7,861,200 e diminuzioni di stanziamento per L. 7,261,200 in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910:

Favorevoli 215
Contrari 30

(La Camera approva).

Conversione in legge di decreti Reali nei riguardi del terremoto di Calabria e Sicilia del 28 dicembre 1908:

Favorevoli 224
Contrari 21

(La Camera approva).

Costituzione in Comune di Villa Santa Lucia, frazione di Ofena:

Favorevoli 199
Contrari 46

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiate — Abbruzzese — Abozzi — Agnesi — Aguglia — Albasini — Alessio Giulio — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Angiulli — Aprile — Arlotta — Arrivabene — Artom — Astengo — Auteri-Berretta.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barnabei — Baslini — Beltrami — Benaglio — Bergamasco — Berlingieri — Berti — Bettolo — Bettoni — Bianchini — Bignami — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Borsarelli — Brandolin — Bricito — Brizzolesi — Brunialti — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caetani — Calissano — Calleri — Camerini — Campi — Cappelli — Caputi — Carboni Vincenzo — Carcano — Cardàni — Cascino — Casolini Antonio — Cassuto — Cavagnari — Celesia Celli — Cermenati — Cesaroni — Chiesa Pietro — Chiozzi — Ciacci Gaspare — Cicarelli — Ciccarone — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Ciraolo — Cirmeni — Ciuffelli — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Conflenti — Cosentini — Cotugno — Crespi Silvio — Curreno.

Da Como — D'Alì — Daneo — Dari — De Bellis — De Cesare — De Felice-Giuffrida — Degli Occhi — Del Balzo — Della Pietra — De Luca — De Marinis — De Nava — De Nicola — De Novellis — De Seta — De Tilla — Di Bagno — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — D'Oria.

Fabri — Facta — Faelli — Falletti — Fasce — Fazi — Fera — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Fiamberti — Foscari — Fraccacreta — Fradeletto — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Fusco Alfonso — Fusco Ludovico.

Galli — Gallino Natale — Gallo — Gargiulo — Gattorno — Gazelli — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giusso — Goglio — Graffagni — Graziadei — Greppi — Guarracino — Gucci-Boschi.

Joele.

Lacava — Landucci — Leali — Lembo — Leonardi — Longinotti — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Mancini Ettore — Manfredi Giuseppe — Manfredi Manfredo — Mango — Manna — Marcello — Margaria — Marsaglia — Marzotto — Masi Tullo — Masoni — Materi — Meda — Mezzanotte — Miari — Micheli — Miliani — Modica — Montagna

— Montauti — Montemartini — Montresor — Montù — Morgari — Mosca Tommaso.

Nava — Negri De Salvi — Negrotto — Nitti — Nuvoloni.

Orlando Salvatore — Ottavi.

Pacetti — Padulli — Pais-Serra — Pala — Pantano — Papadopoli — Pastore — Patrizi — Pavia — Pellecchi — Pellegrino — Perron — Podestà — Podrecca — Pozzi Domenico.

Raineri — Rampoldi — Rava — Ravenna — Riccio Vincenzo — Rizza — Rizzetti — Rochira — Romanin-Jacur — Romeo — Romussi — Rossi Cesare — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rota Francesco — Ruspoli.

Sacchi — Salamone — Salandra — Salvia — Saporito — Scaglione — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Soulier — Speranza — Squitti — Staglianò — Stoppato — Strigari — Suardi.

Talamo — Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torlonia — Toscano — Turati — Turbiglio.

Vaccaro — Valori — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Ventura — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Wollemborg.

Zaccagnino.

Sono in congedo:

Barzilai — Bertolini — Bizzozero.

Capaldo — Ciccotti — Cimati — Colonna di Cesarò.

De Amicis.

Gallina Giacinto — Giuliani.

Maraini — Messedaglia — Moschini.

Paparo.

Ridola — Rubini.

Scalini.

Tamborino.

Sono ammalati:

Aubry.

Cartia.

Dal Verme.

Libertini Pasquale.

Marsengo-Bastia — Matteucci — Mirabelli.

Paniè.

Tovini.

Assenti per ufficio pubblico

Calisse — Credaro.

Fani — Finocchiaro-Aprile.

Martini.

Rienzi.

Interrogazioni.

CAMERINI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sul pessimo servizio della Compagnia dei vagoni-letto sui treni ordinari in Italia.

« Fiamberti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio per sapere se non creda opportuno nell'interesse del servizio e per ragioni di equità, di adottare, pel personale di tutte le Amministrazioni dello Stato, la massima che la destinazione delle residenze disagiate debba essere limitata ad un determinato periodo di tempo, trascorso il quale gli impiegati abbiano diritto ad essere trasferiti altrove.

« Mezzanotte ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della guerra, per sapere se non ritenga necessaria la più sollecita presentazione di un progetto di legge inteso a sistemare la carriera e migliorare le condizioni notoriamente critiche della classe dei ragionieri d'artiglieria.

« Montù ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, al fine di sapere per qual ragione gli impiegati postali delle stazioni ferroviarie non abbiano il riposo settimanale a turno, mentre il riposo festivo è legge dello Stato.

« Podrecca ».

PRESIDENTE, annunzia una proposta di legge dell'on. Vittorio Emanuele Orlando.

La seduta termina alle 19.

DIARIO ESTERO

La stampa berlinese si occupa con parole lusinghiere del prossimo arrivo colà di S. E. il ministro per gli affari esteri, on. Di San Giuliano, partito ieri col suo capo di Gabinetto, conte Sforza, per quella città.

Il *Wolffbureau* dice:

S. E. il ministro degli esteri d'Italia on. marchese Di San Giuliano, giungerà a Berlino la sera del 27 corr., ed il 28 farà visita al cancelliere von Bethmann Hollweg e le altre visite ufficiali.

L'Imperatore lo riceverà in udienza il 29 e nello stesso giorno lo inviterà a colazione, alla quale assisteranno il cancelliere dell'Impero, il segretario di Stato per gli esteri Schoen e l'Ambasciatore d'Italia cav. Pansa.

La sera del 29 l'on. Di San Giuliano interverrà ad un pranzo all'Ambasciata italiana.

Il cancelliere dell'Impero darà il 30 un pranzo in onore del ministro, on. Di San Giuliano, ed il segretario di Stato agli esteri, Schoen, gli offrirà un altro pranzo il giorno successivo.

La *Post* annunzia essa pure il prossimo arrivo, e soggiunge:

Sappiamo che il cancelliere dell'Impero, Bethmann Hollweg, riportò dalla sua visita a Roma eccellenti impressioni che avranno un gran peso nelle relazioni fra l'Italia e la Germania; e noi speriamo che altrettanto avverrà per il marchese Di San Giuliano.

Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno replicatamente dimostrato che la triplice alleanza ha contribuito in prima linea al mantenimento della pace nel mondo e al consolidamento delle relazioni politiche internazionali. È fuor di dubbio che il ministro degli esteri italiano, che è atteso con soddisfazione nei circoli ufficiali, sarà accolto a Berlino nel modo più cordiale.

Parimente la *Magdeburgische Zeitung* fa seguire all'annuncio dell'arrivo di S. E. Di San Giuliano a Berlino queste parole:

Si deve essere lieti che la visita del ministro degli esteri italiano abbia potuto così presto verificarsi. Essa si deve all'iniziativa personale del ministro, la quale corrisponde ai generali voti dei circoli politici e del popolo tedesco e costituisce la restituzione della visita fatta dal cancelliere dell'Impero a Roma. L'incontro di due uomini di Stato non può che produrre utili effetti.

Il giornale saluta infine la prossima visita dei commercianti e degli industriali di Torino che il Governo tedesco ha raccomandato alle cordiali cure della Camera di commercio di Berlino.

***

La questione di Creta è entrata nella sua fase risolutiva. Le potenze protettrici proporranno nuove modificazioni al regime attuale, che non ha fatto buona prova, o quanto meno avviseranno ai mezzi per renderlo esecutivo malgrado l'opposizione dei cretesi filellenici.

Gli ultimi telegrammi in merito da Costantinopoli, 25, dicono:

Secondo i giornali turchi il ministro degli esteri, Rifaat pascià, ha ricevuto da sir E. Grey l'assicurazione che la questione di Creta sarà risoluta in conformità dei desiderî della Turchia.

Nei circoli della Porta si dichiara che la Porta, nei negoziati in corso relativamente alla istituzione del regime definitivo a Creta, insiste nel rilevare che la Turchia potrebbe gradire come capo dell'Amministrazione autonoma dell'isola, qualunque persona, anche un cretese, ma in nessun caso un suddito del Regno di Grecia.

Nei circoli della Porta non si ritiene prossimo il termine dei negoziati.

Altro dispaccio da Costantinopoli, 26, aggiunge:

Gli ambasciatori delle potenze protettrici dell'isola di Creta si sono riuniti nel pomeriggio all'ambasciata d'Inghilterra per mettersi d'accordo sulle comunicazioni da fare ai loro Governi circa l'ultima Nota della Porta.

Contrariamente alle dichiarazioni fatte dalla Porta alle potenze protettrici dell'isola di Creta, gli ambasciatori hanno ricevuto informazioni che affermano che i cretesi non impediscono al Kadi di Candia di esercitare le sue funzioni, ma si sono limitati a sopprimergli lo stipendio.

***

Tuttochè non siano ancora state sparate le ultime cartuccie, la Porta ritiene definitivamente domata l'insurrezione albanese. Così afferma il seguente dispaccio da Costantinopoli, 26:

I giornali annunciano che il ministro dell'interno ha informato tutti i Governatori delle provincie che l'insurrezione degli albanesi può considerarsi come terminata.

Altri telegrammi da Costantinopoli dicono che, secondo le ultime notizie giunte dall'Albania, le operazioni di disarmo continuano senza suscitare opposizioni ma che le truppe continuano a dare la caccia ai ribelli e che nelle provincie del nord si palesano delle velleità di resistenza.

Finalmente un telegramma da Salonicco, 26, reca queste altre notizie:

Le truppe turche hanno arrestato nelle vicinanze di Ghilan tre principali capi arnauti.

I prigionieri saranno tradotti dinanzi ad un Consiglio di guerra

Gli albanesi depongono le armi anche nella regione di Drenitza senza opporre resistenza.

***

Le polemiche della stampa russa coll'estera intorno alla intromissione dei membri di Parlamenti di diverse nazioni per il progetto di legge sulla Finlandia saranno presto definite, poichè un telegramma da Pietroburgo, 26, annuncia:

La legge sulla Finlandia è stata messa all'ordine del giorno delle sedute plenarie della Duma per essere discussa prima delle vacanze.

***

Intorno alla questione persiana anche il *Daily Mail* prende la parola per difendere apertamente i diritti acquisiti dall'Inghilterra e dalla Russia, con queste parole:

Il Governo persiano non deve essere lasciato più a lungo nel dubbio che l'Inghilterra e la Russia non sieno risolute ad impedire qualsiasi tentativo di eludere i diritti ch'esse si sono acquistati in Persia. Se si tentasse di fare delle concessioni, ferroviarie od altre, che ledessero questi diritti, saranno prese immediatamente energiche misure, per rendere nulle tali concessioni. L'atteggiamento del Governo germanico potrebbe assumere l'apparenza che esso incoraggi gli intrighi di certe persone in Persia. Benchè il Governo germanico neghi di desiderare qualche cosa d'altro che l'equiparazione nel commercio, e tale pretesa non sia negata dalla Russia e dalla Inghilterra, pure essa non può essere estesa a concessioni congiunte a vantaggi strategici o a monopoli commerciali.

Le LL. MM. il Re e la Regina in Sardegna e in Sicilia

S. M. il Re, l'altra mattina alle 5, salito in automobile, percorse la riviera occidentale del golfo di Cagliari, attraversando i comuni di Sarrok, San Pietro Pula e Pula, spingendosi fino all'incrocio della strada nazionale per Domus de Maria. Rientrato in città alle ore 8, il Re visitò l'ospedale militare soffermandosi al letto di parecchi infermi. Quindi visitò la chiesa monumentale di San Michele, ossequiato dal clero. Insieme colla Regina, poi continuò la visita di altri Istituti pii.

Nel ritornare a bordo, i Sovrani ed il seguito scesero dall'automobile e, accompagnati dal sindaco, si recarono a piedi ai bastioni, ed alla passeggiata Umberto I, affacciandosi alla terrazza per ammirare alcuni minuti il meraviglioso panorama del golfo e della città.

La folla plaudente circondò i Sovrani accompagnandoli fino alle automobili. La dimostrazione entusiastica continuò lungo tutto il percorso del corteo delle automobili e delle vetture fino al pontile, dove il Re e la Regina su lancie a vapore tornarono a bordo.

Sulla terrazza dei bastioni i Sovrani si sono trovati alcuni istanti circondati dalla folla. Il Re salutava affabilmente quanti gli si avvicinavano e la Regina sorrideva ai popolani ed alle popolane, che seguirono per lungo tratto, plaudendo, le Loro Maestà.

Alle ore 14.30 le LL. MM. il Re e la Regina giunsero, a bordo di una lancia a vapore, al pontile d'imbarco in via Roma e presero posto in un automobile insieme col sindaco.

I Sovrani si recarono alla scuola industriale, seguiti da un lungo corteo di automobili e di carrozze, nelle quali avevano preso posto S. E. il ministro Credaro, il ministro della Real Casa, nobile Mattioli-Pasqualini, il conte Gianotti, il duca di Fragnito, il duca e la duchessa di Ascoli, gli onorevoli deputati Cocco-Ortu, Sanjust, Congiu, Carboni-Boj, Castoldi, l'on. senatore Parpaglia, i generali Trombi, Brusati e Porpora, il prefetto e le autorità civili e militari.

I Sovrani, lungo tutto il percorso, furono acclamati dalla popolazione che gremiva le strade.

Nel cortile della scuola erano disposti tutti gli allievi in due file. La banda cittadina suonò la marcia reale, allorchè i Sovrani entrarono nella scuola.

I membri del Comitato d'amministrazione della scuola, il direttore e gli insegnanti ricevettero i Sovrani e li accompagnarono nella visita delle scuole e delle officine.

Il Re si congratulò col direttore e cogli insegnanti, facendo auguri per il progresso dell'Istituto che ha lo scopo di dare una istruzione professionale completa ai giovani delle classi operaie.

Dopo la visita della scuola, i Sovrani si recarono a visitare l'antica basilica di San Saturnino, dove furono ricevuti dal direttore del Museo delle antichità, Taramelli, e dagli ispettori Nissardi e Scano, coi quali il Re si intrattenne a parlare dei monumenti della Sardegna.

All'uscita delle LL. MM. dalla basilica, la popolazione fece ad essi una entusiastica acclamazione.

L'automobile reale venne circondato dalla folla plaudente.

I Reali quindi si diressero alla collina Bonaria sulla quale sorge lo storico santuario.

Si trovavano a riceverli l'arcivescovo mons. Balestra, il clero ed i religiosi mercedari che officiano la chiesa.

Durante la visita è stato mostrato ai Sovrani il voto donato dalla Regina Margherita al santuario in occasione della visita del Re Umberto in Sardegna.

I Sovrani visitarono i lavori della grandiosa basilica

in costruzione attigua al santuario e quindi proseguirono verso i paesi del Campidano.

Le LL. MM. il Re e la Regina, coll' automobile nel quale si trovava anche il sindaco di Cagliari, seguito da altri dieci automobili, nei quali avevano preso posto S. E. il ministro Credaro e le autorità fecero una escursione nella fiorente regione del Campidano, visitarono i comuni di Pirri, Monserrato, Selargius, Quartuccio, Quarto Sant'Elena, ovunque ossequiati dai sindaci e dalle autorità ed acclamati dalle popolazioni che gremivano le vie. Tutti i paesi erano imbandierati e pavesati a festa. Una gran parte delle popolazioni indossava il tradizionale costume sardo.

A Quarto Sant'Elena, ove si erano dato convegno tutti i sindaci dei Comuni della Provincia, il Re e la Regina, accompagnati dal ministro Credaro e dai personaggi dei loro seguiti, si recarono alla sede comunale, dove vennero accolti al suono della Marcia Reale ed ossequiati dal sindaco e dalla Giunta.

Il Re e la Regina ricevettero tutti i sindaci, che erano in numero di oltre duecento, molti dei quali vestivano il costume sardo ed avevano il petto fregiato di medaglie.

Le LL. MM. il Re e la Regina strinsero la mano a tutti quanti venivano loro presentati e chiesero notizie sulle condizioni dei paesi rappresentati.

I Sovrani ricevettero quindi un gruppo di signorine che indossavano magnifici costumi paesani e che presentarono alla Regina splendidi mazzi di fiori.

Alle ore 16, i Sovrani, salutati dalla marcia reale ed accompagnati dalle acclamazioni di grande folla plaudente, lasciarono il palazzo comunale ed attraversarono nuovamente, nel ritorno, gli stessi comuni del Campidano, ove venne rinnovata una entusiastica dimostrazione.

Alle ore 17, i Sovrani, di ritorno dal Campidano, attraversarono il viale di circonvallazione e per via Roma giunsero al pontile della banchina del porto.

I Sovrani, l'on. ministro Credaro e i personaggi del seguito discesero dalle automobili e si recarono nel padiglione, ove si trovavano ad ossequiare e Loro Maestà tutte le autorità civili e militari, le rappresentanze delle Associazioni e degli Istituti di istruzione e il Comitato delle signore. La banda cittadina suonava la marcia reale.

Una folla enorme che si accalcava all'esterno del quadrato, dietro le bandiere delle associazioni schierate lungo la via e lungo le banchine del porto, salutò i Sovrani con una grande e prolungata ovazione mentre gli equipaggi delle navi schiarati sui pennoni gridavano: Urrà!

I Sovrani poscia discesero nella lancia Reale, elegantemente adorna di artistiche ghirlande di fiori a cura della Società dei canottieri, i cui soci sulle loro *yole* facevano la scorta d'onore.

Quando i Reali discesero nella lancia si rinnovò una entusiastica ovazione, mentre in segno di saluto si inchinavano le bandiere delle associazioni allineate lungo le banchine.

Gli applausi e le acclamazioni continuarono fino a che la lancia Reale non scomparve dietro l'estremo braccio del porto.

Alle ore 18 lo yacht Reale *Trinacria*, con a bordo le LL. MM. il Re e la Regina, partì per Palermo, scortato dall'incrociatore *Ferruccio* e dalla squadriglia dei cacciatorpediniere.

Lo yacht Reale è stato accompagnato per buon tratto dal rimorchiatore *Porto Torres*, con a bordo il sindaco, i rappresentanti del Comune e della Provincia, i senatori e i deputati.

Una folla enorme stazionò sulla banchina del porto acclamando i Sovrani fino a che la nave rimase in vista.

Nella notte precedente erano partite le RR. navi *Amalfi* e *Garibaldi* per Palermo.

Prima di partire S. M. il Re inviò al sindaco L. 25,000, perchè siano destinate a scopo di beneficenza, più lire mille perchè le consegnasse al veterano Elias del comune di Sant'Antioco, reduce da tutte le campagne dell'indipendenza, che ha il petto coperto di medaglie e che gli fu presentato dal sindaco.

Il Re, avendo saputo che si trovavano a Cagliari il colonnello della riserva Asquer, già maggiore nel 1° fanteria, e il capitano in posizione ausiliaria Bellisai, già tenente aiutante maggiore nello stesso reggimento, se li fece presentare e li invitò ad una colazione intima a bordo.

A Palermo.

Il tempo ieri era splendido, l'animazione immensa. Alle ore 8.40, il semaforo di Capogallo avvistò lo yacht *Trinacria* con a bordo le LL. MM. il Re e la Regina. Alle ore 8.50 il *Trinacria* venne avvistato anche dal semaforo di Monte Pellegrino.

La città era riccamente decorata.

Nelle vie e nelle piazze principali sorgevano pennoni con gli stendardi nazionali, con gonfaloni di svariati colori, con aquile palermitane dorate e con targhe che indicavano le date ed i luoghi delle principali battaglie combattute da Garibaldi in tutto il mondo.

Grandi archi con lampade e svariati ornamenti preparati per la illuminazione completavano in modo splendido le decorazioni della città.

Sventolavano dovunque bandiere. Le finestre ed i balconi delle vie da percorrersi dal corteo reale, ornati col tricolore e pavesati con drappi ed arazzi, cominciavano già a gremirsi di spettatori.

Nelle vie, nelle piazze, lungo tutto l'itinerario del corteo la folla cominciava a stazionare.

La capitaneria del porto aveva diramato l'ordine di tenere sgombro lo specchio d'acqua al molo nord, riservato all'ormeggio del *Trinacria*.

La capitaneria del porto era riccamente pavesata. Dalla parte del mare era stato costruito un elegante scalone sporgente su cui stava disposto un largo tappeto dai colori municipali che andava fino al portone di prospetto rappresentante un portico sorretto da eleganti colonne e sormontato dallo stemma d'Italia fra un trofeo di bandiere dai colori nazionali.

Ai lati pendovano due immensi gonfaloni portanti nel centro lo stemma di Palermo.

L'atrio della Capitaneria era convertito in una serra lussureggiante, con stemmi delle città italiane e con festoni di verdura. Alle porte, e lungo il passaggio coperto, erano addobbi di velluto cremisi con frangie d'oro. Sul pontone esterno venne inalzato un grandioso padiglione in velluto con frangie d'oro, sormontato da una grandiosa corona reale.

Dalla Capitaneria fino a porta Felice vi era una ininterrotta fila di pennoni uniti fra loro con festoni di verdura e fiori portanti orifiamme multicolori.

***

Alle ore 9 entrò in rada l'incrociatore *Francesco Ferruccio* e si ancorò presso l'incrociatore *Garibaldi*.

Lo yacht *Trinacria* si avanzò maestosamente scortato dai cacciatorpedinieri *Nembo*, *Fucile*, *Espero* e *Granatiere*.

La *Trinacria* entrò in porto, mentre il forte di Castellammare cominciava a sparare le salve di cento colpi a cui rispondevano la *Garibaldi* e l'*Amalfi* con salve di 21 colpi di cannone, e si ancorò al molo nord.

Subito salì a bordo il comandante del porto. Immediatamente dopo si recarono a bordo S. E. il ministro Fani, il sindaco di Palermo, Trigona, il prefetto di Rovasenda ed il comandante del corpo d'armata, generale Mazza.

Le LL. MM. il Re e la Regina li ricevettero subito affabilmente. Alle ore 10 le salve dell'artiglieria e le acclamazioni della folla annunciavano lo sbarco del Re e della Regina.

La lancia di gala municipale, ornata delle aquile dorate, dello stemma della città e di un baldacchino cremisi, si avanzò, scortata dalle imbarcazioni del club nautico « Ruggero di Lauria », fra grandi applausi, e giunse alla capitaneria del porto alle ore 10.10.

Su di essa erano sbarcati dalla *Trinacria* le LL. MM. il Re e la Regina, accompagnati dai ministri, dal sindaco di Palermo e dai personaggi del seguito.

Alla capitaneria del porto sbarcarono prima il sindaco, conte Trigona, poi S. M. il Re, che porse la mano a S. M. la Regina. Scesero quindi gli onorevoli ministri Fani e Credaro, il primo aiutante di campo, generale Brusati, il prefetto di palazzo, conte Gianotti, il ministro della Real Casa, nobile Mattioli-Pasqualini, il generale Trombi, il comandante Biscaretti di Ruffia, il maggiore Camicia, il duca e la duchessa d'Ascoli, il duca di Fragnito, il prefetto, conte di Rovasenda, il comandante il corpo d'armata, generale Mazza.

Si trovavano a ricevere allo sbarco le LL. MM. le presidenze del Senato e della Camera, la dama di Corte, contessa di Trigona, che offrì alla Regina un magnifico mazzo di fiori, le dame di palazzo ed i gentiluomini di Corte della Regina Madre e della Regina.

Il Senato era rappresentato dal presidente, on. cav. Manfredi, e dagli onorevoli Paternò, Di Prampero, Sonnino, Todaro, Guarneri, Di Scalea, Bordonaro, Amato-Pojero, Oliveri, Di Martino, Turrisi, De Luca Ippolito, Mortara, Maurigi, Inghilleri, Bruno, Beneventano ed Engel.

La Camera era rappresentata dal vice presidente on. Finocchiaro-Aprile, e dagli onorevoli Di Rovasenda, Rienzi, Di Stefano, Pecoraro, Trabia, Dell'Arenella, Masi, Rossi Eugenio, Avellone, Mosca, Amato, De Michele, Di Lorenzo, Cesarò, Lalumia.

Erano pure presenti il sindaco di Roma, Ernesto Nathan, altre autorità e notabilità.

Acclamazioni entusiastiche salutarono i Sovrani, mentre prendevano posto nella carrozza. Appena i Sovrani uscirono dalla capitaneria del porto, la musica municipale intuonò la marcia reale e le truppe presentarono le armi, ed oltre trecento garibaldini, schierati in lunga fila, salutarono i Sovrani, che ricambiarono il saluto sorridendo.

Seguivano la carrozza Reale altre vetture con i ministri, le autorità e i personaggi del seguito.

Il corteo Reale, per porta Felice e corso Vittorio Emanuele, si diresse al palazzo Reale.

La carrozza ove si trovavano i Sovrani, preceduta dal battistrada e da otto corazzieri e seguìta da dodici corazzieri, procedette lentamente. Le truppe, scaglionate su varî punti del percorso, rendevano gli onori militari. Grandissima folla applaudiva ed acclamava con entusiasmo.

Dai balconi, gremiti di signore, cadeva sulla vettura reale una pioggia ininterrotta di fiori.

I Sovrani giunsero alle 10.45 al palazzo reale. Sull'ampio peristilio del palazzo si trovavano schierate le associazioni cittadine, gli istituti e scuole, i volontarî ciclisti, i ricreatorî, le Società sportive della città, che fecero alle LL. MM. una calorosissima dimostrazione la quale continuò lungamente anche dopo che i Sovrani erano entrati nel palazzo.

Alle ore 11 si aprì il balcone centrale del palazzo, ed i valletti posero sul davanzale un drappo cremisi, con frangie d'oro. Le LL. MM. si affacciarono e la popolazione le salutò con entusiastiche acclamazioni gridando: « Viva il Re! Viva la Regina! Viva Casa Savoia! ».

Il Re chiamò al balcone anche il sindaco Trigona e si compiacque con lui della grandiosa dimostrazione.

Indi le associazioni, le scuole, i ricreatorî sfilarono colle musiche e le bandiere dinanzi al balcone. I Sovrani si fermarono quindici minuti per assistere allo sfilamento, terminato il quale si ritirarono.

***

Dalle ore 15 alle 17.40 S. M. il Re ricevette successivamente le seguenti autorità: il cardinale arcivescovo di Palermo, il presidente del Senato coi senatori presenti a Palermo, il presidente della Camera dei deputati e i deputati dei collegi di Palermo, il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione, una deputazione della Corte di cassazione, il ten. gen. Mazza, comandante il XII corpo d'armata, i generali e gli ufficiali superiori comandanti di corpo e capi di servizio di stanza a Palermo, il contrammira-

glio comandante della III divisione navale, gli ufficiali superiori della R. marina, i comandanti di navi e capi di servizio, il primo presidente, il procuratore e una deputazione della Corte d'appello, il prefetto e il consigliere delegato, una rappresentanza della Giunta provinciale amministrativa, il presidente e l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, il presidente e una rappresentanza della Deputazione provinciale, il sindaco e la Giunta municipale, il rettore dell'Università, il presidente della Camera di commercio e infine il Comitato per i festeggiamenti per il 50° anniversario del 27 maggio 1860.

A tutti S. M. il Re espresse i suoi rallegramenti e il suo compiacimento per le grandiose accoglienze fattegli dalla popolazione di Palermo.

***

Dopo il ricevimento delle autorità, il Re e la Regina, col generale Brusati, si recarono in automobile scoperta a passeggio nel parco reale della Favorita, entrando dalla Porta dei Leoni.

Poi, uscendo dalla Porta di San Lorenzo, rientrarono a Palermo alle 19.10.

***

La città verso sera fu semprepiù animata e festante.

Dalle ore 17 alle 19.30 al Foro italico ebbe luogo un solenne concerto musicale.

Sopra un grandioso anfiteatro erano riunite le otto bande militari del 12° corpo di armata e cioè 3°, 4°, 33°, 34°, 75°, 76, 85°, 86° reggimento, che eseguirono uno scelto programma.

Vi assistevano oltre 60,000 persone, che applaudirono continuamente.

Alle ore 22 una fiaccolata raffigurante Garibaldi e le sue molteplici campagne e lunga oltre un chilometro si è recata dal giardino inglese fino alla reggia, percorrendo le vie Ruggero Settimo, Maqueda e Vittorio Emanuele, adorne ai lati di cerchioni recanti lampadine elettriche e sostenenti fregi e una doppia ghirlanda di lampadine che attraversava poi tutta la strada.

La fiaccolata si fermò, occupando tutto l'ampio peristilio che si trova dinanzi al palazzo reale e insieme con la folla immensa raccolta sulla piazza applaudì entusiasticamente i Sovrani. I Sovrani, accolti da una calorosissima ovazione si affacciarono a ringraziare la folla, compiacendosi col sindaco del magnifico spettacolo offerto dalla fiaccolata.

Una immensa folla circolò per le vie illuminate. Specialmente ammirata l'illuminazione del Giardino inglese, del Foro italico, del monumento a Crispi e di vari edifici pubblici.

Per il cinquantenario dell'epopea dei Mille

Lo sbarco a Marsala della carovana patriottica è proceduto lento, ma ordinato. I superstiti garibaldini sono stati accolti con entusiasmo sul luogo dello sbarco, ove ha porto loro il saluto di Marsala il sindaco Dell'Orto, al quale è seguito il prefetto di Trapani che ha parlato a nome del Governo. Ha risposto acclamatissimo l'on. Riccardo Luzzatto.

Si è poi formato un imponente corteo il quale si è recato fra continui applausi e sotto una pioggia di fiori al monumento eretto a Garibaldi nel 1862.

Pronunziarono elevati discorsi l'on. Pipitone e i sindaci di Trapani, di Palermo e di Salemi.

Vennero deposte sul monumento corone da parte dei Comuni di Marsala e di Salemi e delle Associazioni.

Dinanzi alle autorità, ai superstiti garibaldini, alle Associazioni e ad immenso pubblico, nel quale si trovavano anche molte signore, Giuseppe Cesare Abba ha pronunciato al Politeama Garibaldi un elevato discorso commemorando il cinquantenario della liberazione della Sicilia.

L'oratore è stato frequentemente applaudito e salutato alla fine da una lunga ovazione.

Alle ore 17 è stata inaugurata una magnifica Mostra di vini Marsala nell'atrio del collegio. Hanno concorso alla Mostra tutti gli stabilimenti locali.

È stato offerto un rinfresco ai presenti.

A Palermo.

La città è da due giorni in festa. Il sindaco pubblicò il seguente manifesto:

Cittadini!

Mezzo secolo si compie dal giorno glorioso in cui l'aspirazione nazionale, che ebbe a sua insegna la fatidica frase « Italia e Vittorio Emanuele », si traduceva in fatto per l'ingresso trionfale dell'eroe a Palermo e il sogno secolare dei nostri padri, per la volontà incrollabile di un popolo intiero e la risolutezza del Re Galantuomo, si è magnificamente effettuato.

Mentre a Torino e nel Piemonte, auspice la Casa Savoia, si maturavano i destini dell'indipendenza dallo straniero, a Palermo e nella Sicilia, auspice il popolo, si maturavano quelli dell'Unità nazionale. Così le due estreme regioni d'Italia, per virtù di Re e di popolo, di esercito regolare e di volontaria legione, si stringevano concordi nell'unica finalità suprema.

Oggi la presenza degli augusti sovrani all'inaugurazione del monumento eretto all'Unità della patria è omaggio ad una epopea eroica, che, pur sì vicina, sembra leggendaria impresa: è un suggello a mezzo secolo di vita fraternamente italiana, svoltasi al sole della conquistata libertà ed indipendenza, è una promessa di un'avvenire sempre più degno e conforme alle idealità dei nostri grandi, che nella terza Italia intendevano alla nazionale rigenerazione economica e morale e ad un'alta missione civile.

Cittadini!

Al Re Vittorio Emanuele III, che compendia le alte e nobili idealità, alla graziosa Regina Elena, che in questa isola del fuoco seppe coll'opera sua e la dolce parola lenire tante sventure, il vostro riverente entusiastico saluto.

Dal palazzo di città, 26 maggio 1910.

Il sindaco: *Romualdo Trigona.*

Col diretto di Messina, nel pomeriggio di ieri l'altro, è giunta la rappresentanza del Senato composta del presidente on. Manfredi del vice presidente on. Paternò, del questore on. barone Sonnino e del segretario on. Di Prampero.

Si trovavano a riceverla alla stazione il prefetto conte Di Rovasenda, il sindaco conte Trigona, il comandante del corpo d'armata, tutte le altre autorità civili e militari ed un largo stuolo di magistrati, notabilità, senatori e deputati.

Una compagnia dell'86° fanteria ha reso gli onori militari, mentre la musica suonava la marcia reale.

Una folla considerevole ha fatto un'entusiastica dimostrazione alla rappresentanza del Senato e specialmente all'on. Manfredi.

In carrozza di gala scortata da carabinieri a cavallo la rappresentanza del Senato si è recata all'Hôtel des Palmes ove alloggia.

*** Nella chiesa di Sant'Antonino che all'epoca della rivoluzione del 1860 fu adibita come cimitero, è stata fatta la ricognizione dei resti del colonnello Tuckery.

Nella chiesa di San Domenico è cominciato il pellegrinaggio alla tomba di Francesco Crispi, la cui cripta resterà illuminata per tre giorni a cura del Comitato dei festeggiamenti.

Nella serata giunsero le R. navi *Garibaldi* ed *Amalfi* che precedono lo yacht Reale *Trinacria*.

La notte tra ieri e ieri l'altro, alle 2, trecento superstiti garibaldini in venti *omnibus* si recarono all'ultimo campo tenuto da Garibaldi a Gibilrossa, ove si fermarono in bivacco.

Su quel colle, come è noto, il generale Lamasa con 500 siciliani insorti istituì l'ultimo campo di Garibaldi prima della discesa a Palermo.

I garibaldini, dopo avere bivaccato fraternamente, alle 8.30 ritornarono in città.

Col postale di Tunisi l'altrieri arrivarono il cav. Gerini, presidente della Società dei garibaldini di Tunisi ed alcuni garibaldini colà residenti, per rappresentare la Società alle feste.

Per incarico del Comitato cittadino a cura del cav. Carlo Albanese, presidente della Società garibaldina, è stato compilato un elenco a firma di tutti i garibaldini viventi in Sicilia, di cui la prima copia sarà offerta a S. M. il Re, con una pergamena artistica con iscrizione del generale Francesco Campo. Da detto elenco risulta che i garibaldini viventi in Sicilia sono 1801.

A Calatafimi un corteo composto di Associazioni garibaldine ha accompagnato le reliquie di Maironi, caduto nella battaglia di Calatafimi, all'ossario del Pianto Romano ove si erano anche recati i reduci dei Mille e la carovana patriottica organizzata dal Touring club.

Parlarono applauditi il prefetto, l'on. deputato Di Lorenzo e l'onorevole senatore Abba, che, commosso, descrisse gli episodi dell'epopea garibaldina.

Il presidente del Touring club offerse al senatore Abba una medaglia commemorativa.

Parlò infine il professore Vasile.

Il corteo passando a Vita (Alcamo) attraversò il paese imbandierato e plaudente.

Nel pomeriggio arrivarono a Palermo trecento volontari ciclisti del battaglione dell'*Audax*, divisi in tre colonne e provenienti da Messina. Lungo tutto il viaggio, e specialmente a Cefalù, a Termini e a Palermo i volontari hanno ricevuto entusiastiche accoglienze.

I ciclisti si recarono a ricevere la carovana del Touring, che ha percorso l'itinerario prestabilito, destando dovunque un immenso entusiasmo.

A Salemi, nelle prime ore di ieri, vi è stata una commemorazione. Parlarono il sindaco, il prefetto di Trapani a nome del Governo e il senatore G. C. Abba. Un'altra commemorazione è stata tenuta presso l'Ossario di Calatafimi.

La carovana venne accolta in modo entusiastico anche a Partinico e a Monreale, ove tutto il popolo si trovava lungo il percorso. Dovunque ai partecipanti alla carovana sono stati offerti rinfreschi.

A Palermo, alle ore 20.50, attendevano a Porta Nuova l'arrivo della carovana la rappresentanza del Senato composta dal presidente Manfedi e dai senatori Paternò, Sonnino, Di Prampero, la rappresentanza della Camera composta dal vice presidente Finocchiaro-Aprile e dai deputati Rovasenda e Rienzi, il pro-sindaco e la Giunta municipale, una rappresentanza del Comitato esecutivo dei festeggiamenti.

L'immenso popolo plaudente che gremiva le vie e le terrazze accolse la carovana con grida di: Viva i garibaldini, viva i Mille!

Arrivata la carovana si formò un corteo, al quale parteciparono anche i garibaldini siciliani riuniti a Palermo, che si recò al palazzo di Città, ove venne offerto un sontuoso rinfresco.

Il pro-sindaco, Giuffrè, con commosse parole, porse agli eroici superstiti il saluto di Palermo che li rivede festante dopo cinquanta anni.

I reduci della spedizione dei Mille vennero quindi accompagnati ai principali alberghi, ospiti della città di Palermo.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita ricevette ieri S. A. il principe Fuad Pascià, zio del Kedivè d'Egitto.

L'Augusta Signora trattenne S. A. Khediviale molto cordialmente, chiedendogli notizie dei suoi vasti disegni per l'incremento della scienza e della coltura in Egitto.

S. A. R. la duchessa di Aosta ha fatto pervenire per mezzo di sir William Milton, amministratore della Rodesia meridionale, alla Compagnia inglese dell'Africa meridionale i suoi ringraziamenti per le facilitazioni che le sono state accordate e per l'amabilità che le è stata dimostrata in occasione del suo recente viaggio attraverso la Rodesia.

Il telegramma di S. A. R. è stato trasmesso da Abercorn all'estremità meridionale del lago Tanganika.

Un altro telegramma, inviato dal capoluogo dell'Amministrazione della Rodesia a nord-est di Fort Jameson, annuncia che la duchessa si propone di proseguire il suo viaggio da Abercorn all'Africa orientale tedesca.

Tanto S. A. R. che le persone del seguito godono perfetta salute.

S. A. R., accompagnata da miss Hicksbeack e dal capitano Piscicelli, ha visitato Salisbury, Buluwayo e la cateratta Vittoria, dove si è trattenuta alcuni giorni. Quindi si è recata a Brokenhill, ove la Compagnia inglese dell'Africa del sud teneva pronti 200 portatori indigeni.

La duchessa d'Aosta si è trattenuta a Brokenhill quattro giorni prima di proseguire il viaggio attraverso la Rodesia nord-est per Tanganika.

Malgrado la stagione delle pioggie, S. A. R. e il seguito sono giunti ad Abercorn in buona salute ed entusiasmati del viaggio compiuto.

S. A. R. il duca degli Abruzzi ha assistito, l'altrieri, a Verona, alle prove di aviazione, ossequiato dalle autorità e applaudito dalla folla.

S. A. R. che, durante le gare, si era affabilmente intrattenuto col prefetto, col colonnello Grimaldi, con le autorità e con le signore che si trovavano nella tribuna, allorchè ha abbandonato il campo, è stato salutato da una calorosa dimostrazione della folla.

Iermattina, S. A. R., poco dopo le 10, partì in automobile per Venezia, accompagnato dal suo aiutante di bandiera, marchese Negrotto Cambiaso, e dal conte Durazzo.

A S. E. Luzzatti. — A Parigi, la Società per lo studio pratico della partecipazione ai benefici delle intraprese, ha conferito questo anno a unanimità a S. E. Luigi Luzzatti il gran premio d'oro « Charles Robert » per le sue alte benemerenze nello studio e nella soluzione dei problemi sociali.

S. E. Fani a Palermo. — Il ministro guardasigilli, recatosi a Palermo per assistervi alle patriottiche feste e alla visita che vi fanno i sovrani, ha ricevuto, l'altrieri, i magistrati della Corte di cassazione, quindi quelli della Corte d'appello e poi quelli del tribunale.

L'on. ministro, insieme all'on. Finocchiaro-Aprile, si recò poi a visitare il circolo giuridico, dove è stato ricevuto dai soci.

S. E. Fani e l'on. Finocchiaro-Aprile si recarono quindi alla lotteria di beneficenza organizzata dagli studenti dell'Università a favore dei garibaldini poveri.

Cortesie internazionali. — S. M. il sultano ha conferito al contrammiraglio italiano Amero D'Aste il gran cordone dell'ordine del Medschidié, ed ha nominato i comandanti Belmondo, Cervao e Jauch, grandi ufficiali dello stesso ordine e il comandante Corsi, grande ufficiale dell'ordine dell'Osmanié.

L'altra sera, vi è stato un pranzo di gala a cui assistevano il Gran Visir, i ministri, i presidenti della Camera e del Senato, il contrammiraglio italiano Amero D'Aste, l'ambasciatore d' Italia, il

personale dell'Ambasciata, il generale di Robilant e l'ammiraglio Villiams.

Dopo il pranzo vi è stato un concerto.

*** Il contrammiraglio D'Aste Stella, ieri, a Costantinopoli ha visitato gli istituti italiani.

Iersera, il ministro della marina, offrì un pranzo in onore del contrammiraglio, al quale assistettero il Gran Visir, tutti i ministri, l'ambasciatore d'Italia col personale dell'Ambasciata, e molti ufficiali di marina italiani e turchi.

*** S. A. il principe Nicola ha dato al palazzo di Topolitza un pranzo in onore del ministro d'Italia, barone Squitti, il quale ritornò ieri a Cettigne.

*** A Bruxelles, S. E. il ministro d'Italia, conte Bonin Longare, ha rimesso al Re Alberto il Collare dell'Annunziata, conferitogli dal Re Vittorio Emanuele III.

La Missione ottomana a Roma. — All'ora annunciata delle 15.45, giunse ieri in Roma la Missione ottomana, composta di negozianti, militari, giornalisti ed uomini politici. Erano a riceverla S. E. l'ambasciatore di Turchia con il personale dell'ambasciata, le LL. EE. i sotto segretari di Stato principe di Scalea e Luciani, il prefetto senatore Annaratone, gli on. Fusinato e Di Bugnano, la presidenza della Camera di commercio e molti consiglieri, il comm. Tonelli, ff. da sindaco, con vari assessori e consiglieri, i membri dell'Istituto nazionale coloniale e dell'Associazione per il movimento dei forestieri ed altri molti.

Fatte le presentazioni, gli ospiti in carrozze municipali si diressero ai vari alberghi loro destinati e quindi si recarono al Corso dei fiori in Villa Umberto, destando grande curiosità nel pubblico ivi affollato e prendendo viva parte alla geniale battaglia.

Ieri sera assistettero alla illuminazione del Colosseo.

Stamane hanno visitato i principali monumenti della città, riportandone vivissima impressione ed oggi alle ore 17.30 si recano al Pantheon per deporre delle corone sulle tombe dei Re.

Questa sera l'Istituto coloniale e la Camera di commercio offrono agli ospiti un banchetto al Grand Hôtel ed il Municipio dà in loro onore un ricevimento nel Museo capitolino.

Domani la Missione si recherà a Terni.

Corso dei fiori. — Favorito da una bellissima giornata, il *corso dei fiori*, organizzato dall'Associazione per il movimento dei forestieri, in onore della Missione ottomana, riuscì ieri animatissimo.

Villa Umberto era piena di curiosi d'ammirare le numerose carrozze, gli automobili ed altre vetture bellamente addobbate con fiori. Le tribune letteralmente gremite.

All'apparire delle carrozze conducenti i membri della Missione ottomana, la musica del 1° granatieri suonò l'inno turco ed un applauso generale salutò gli ospiti che rispondevano gridando: « Viva l'Italia ».

Fatta dalla giuria la premiazione delle più belle carrozze, il corso ebbe termine in sull'annottare e quando tutti i fiori, dei quali si fece un immenso sciupo, erano esauriti.

La squadra italiana ad Antivari. — S. A. R. il principe Nicola, l'altra sera, dopo il pranzo di Corte tenne circolo e conferì a tutti gli ufficiali e invitati decorazioni secondo il loro grado.

Prima di prendere congedo dal contrammiraglio De Orestis, da S. A. R. il principe di Udine e dagli ufficiali, che lasciarono il palazzo a mezzanotte, il principe fece sapere all'ammiraglio che, volendo offrire un ricordo a tutti gli ufficiali della squadra, poichè è la prima volta che una squadra italiana andava ad Antivari, li decorava tutti dell'ordine di Danilo, secondo il loro grado; aggiunse che desiderava pure che i sottufficiali e i marinai non partissero senza un ricordo e metteva quindi a disposizione dell'ammiraglio cento medaglie, perchè le distribuisse ai sottufficiali e ai marinai.

A tutti i marinai che discendevano a terra il municipio di Antivari offrì vino, birra e sigarette.

Una squadra di marinai ciclisti, che era partita ieri l'altro in bicicletta per una gita a Cettigne, fece ritorno ad Antivari alla sera, entusiasta della bella escursione.

S. A. R. il principe Nicola si recò iermattina alle 10 a bordo dell'*Euro* a far visita al principe di Udine e si trattenne affabilmente per mezz'ora col principe, visitando con interesse la nave.

Il principe Nicola fece trasportare a bordo dell'*Euro* un piccolo capriolo vivo preso nel parco del principe Danilo e messo in una gabbia perchè il principe di Udine lo spedisca a Roma ai principi Reali.

Il vice ammiraglio De Orestis col suo aiutante di bandiera si recò alle 11 al palazzo di Topolitza per prendere congedo dal principe Nicola.

S. A. R. offerse al visitatore una sua fotografia con dedica in ricordo della sua visita ad Antivari.

Il contrammiraglio De Orestis poscia ritornò a bordo col principe Pietro, in onore del quale offerse una colazione.

La squadra italiana al comando del De Orestis partì alle ore 3 pomeridiane.

Il principe Pietro, quando si recò a bordo della *Regina Margherita* per intervenire alla colazione data in suo onore, fu ricevuto cogli onori militari. Il principe assistè ad esperimenti di tiro di artiglieria, splendidamente riusciti, che S. A. ammirò molto per la rapidità e l'esattezza.

Dopo la colazione il principe si recò a visitare le corazzate *Napoli* e *Benedetto Brin*.

Il principe di Udine ha dato al principe Nicola e al principe Pietro la sua fotografia con dedica affettuosa. Il principe Nicola ha offerto un suo ritratto alla corazzata *Napoli*.

Gli ufficiali italiani colla loro amabilità hanno lasciato qui un graditissimo ricordo della visita della squadra italiana.

*** Il contrammiraglio De Orestis, da bordo della *Regina Margherita*, inviò un marconigramma al principe Nicola, ringraziandolo a nome della squadra per l'affettuosa accoglienza ricevuta.

Il Congresso delle Provincie. — A Sassari il terzo Congresso delle Provincie italiane a cui assistono i rappresentanti di oltre cinquanta Provincie, designò Torino a sede del quarto Congresso. In onore dei congressisti vi è stato un sontuoso ricevimento in municipio ed un banchetto offerto dalla Provincia e dal Comune. L'altra sera vi fu un ricevimento offerto dalla Provincia.

La cittadinanza fece ai congressisti grandi accoglienze.

Nello stesso tempo si tennero la riuscitissima Mostra olearia sarda e l'assemblea della Società nazionale degli olivicultori, presieduta dall'on. senatore De Cesare.

Commemorazione. — L'altra sera, a Torino, nel teatro Vittorio Emanuele è stato solennemente commemorato il centenario dell'indipendenza argentina dinanzi a uno scelto pubblico tra cui si notavano le principali autorità torinesi.

È stato dapprima eseguito l'inno argentino cantato a cento voci dall'Accademia corale « Stefano Tempia » con accompagnamento dell'Accademia orchestrale torinese.

Quindi il prof. Corrado Corradini pronunziò il discorso commemorativo illustrando le varie fasi dell'epopea argentina ed accennando anche all'opera di Garibaldi nell'America del sud.

L'oratore è stato vivamente applaudito.

Dopo il discorso è stato eseguito uno scelto concerto.

Congresso. — Ieri, a Bologna, si è inaugurato il IX Congresso fra commercianti ed industriali.

Sino dalle 9.30 la grande storica sala del palazzo dei Notai cominciò a popolarsi di congressisti. Erano presenti gli on. senatori Dall'Olio, Bacchetti, Righi e Ciamician, gli on. deputati Pini, Fortunati, Candiani e Croce e tutte le maggiori notabilità tra le quali si notavano il direttore della scuola di applicazione degli ingegneri, prof. Benetti, il prof. Cavani, della scuola di agraria, i comm. Zucchini e Silvagni, della Cassa di risparmio, il cav. Galotti, presidente della Camera di commercio, l'ing. Morselli, il colonnello Salaris, il sig. Montorsi, consigliere della Società generale degli industriali e commercianti di Roma, il cav. Sandoni, il prof. Giovannini e il cav. Tempestini di Firenze e molti invitati fra cui parecchie signore.

Alle 10.10 il prefetto comm. Dallari, rappresentante del Governo, entrò nella sala al suono della marcia reale, accompagnato dal prosindaco on. marchese Tanari e seguito dal Comitato ordinatore del Congresso e da un lungo stuolo di congressisti.

Al banco della presidenza presero posto il prefetto, il pro-sindaco, il presidente dell'Associazione dei commercianti, comm. Gorrieri.

Parlarono pel primo il sindaco, marchese Tanari, il quale a nome della città di Bologna diede il benvenuto ai congressisti.

Sorse poi a parlare il comm. Galotti, presidente della Camera di commercio, anch'egli applaudito.

Presero quindi la parola l'on. Candiani ed il comm. Gorrieri, presidente del Comitato ordinatore, il quale, dichiarandosi dolente dell'assenza dell'on. ministro Raineri, annunciò che questi presenzierà la chiusura del Congresso.

Dopo il prof. Gorrieri, si alzò il prefetto Dallari, il quale dichiarò che circostanze imprescindibili hanno impedito al ministro di agricoltura, on. Raineri, di partire per Bologna, promettendone però la presenza per il giorno 30 (Vivi applausi).

Poi parlarono il signor Montorsi, della Società generale dei negozianti e industriali di Roma, salutando in nome di Roma il Congresso, il cav. Tempestini, della Camera di commercio di Firenze, il cav. Timossi in nome dei commercianti di Torino, Aicardi di Spezia; infine il segretario, prof. Giovannini, lesse i telegrammi di saluto e di augurio dei sindaci di Palermo e di Torino e le adesioni di molti deputati e di moltissimi enti.

Venne per acclamazione nominato il Comitato esecutivo alla presidenza delle sedute del Congresso, aggregando ad esso altri membri. Il Congresso iniziò i suoi lavori nella giornata.

Associazione della Stampa. — L'Associazione della Stampa darà domenica, 29 corr., alle ore 16, il tradizionale Ballo dei bambini, che per le numerose attrattive e gli splendidi doni si annunzia più ricco e gaio delle feste passate, di cui pur tuttavia si conserva da tutti sì grato ricordo.

Essendo la festa riservata, come sempre, alle sole famiglie dei soci, non si rilasciano inviti per estranei.

R. biblioteca Casanatense. — Dal 1° di giugno al 30 settembre la Casanatense sarà aperta agli studiosi, dalle ore 7 alle 13.

Pellegrinaggio nazionale alla tomba di Umberto I. — Il 29 luglio prossimo ricorre il X anniversario della tragica fine di Re Umberto I.

La Federazione nazionale fra le associazioni dei Reduci dalle patrie battaglie e dei militari in congedo - con recente R. decreto eretta in ente morale e presieduta dall'on. deputato Pais-Serra Francesco - in conformità del voto emesso dal Congresso del 1908, attende con fervore alla organizzazione di un pellegrinaggio nazionale alla tomba del compianto Sovrano.

Alla direzione centrale federale pervengono continue innumerevoli adesioni di sodalizi, di enti e di cittadini di ogni parte d'Italia, assicurando fin d'ora alla manifestazione carattere grandioso e solenne.

Il Consiglio dei ministri, per la eccezionale circostanza, ha autorizzata la concessione del ribasso del 75 0[0 sulle ferrovie dello Stato a tutti gli iscritti alla Federazione che si recheranno a Roma in tale occasione e la concessione è stata estesa anche a due componenti la famiglia del federato (moglie e figli). Il biglietto di viaggio avrà la durata di 15 giorni: dal 23 al 29 luglio, per la partenza; dal 29 luglio al 6 agosto, per il ritorno.

Le domande di iscrizione alla Eederazione si ricevono alla Direzione centrale della medesima in Roma, vicolo Margana, n. 12. Possono essere iscritti alla Federazione tutti i cittadini reduci dalle patrie battaglie o militari in congedo di qualsiasi categoria, che appartengono od hanno appartenuto all'esercito, alla Marina o alla R. guardia di finanza.

All'uopo sono stati diramati a tutte le Società militari del Regno confederate appositi moduli.

Feste ferraresi. — Iermattina, a Ferrara, sono incominciate le feste pel cinquantennio della Società operaia e pel venticinquennio della Consociazione mutua. Alle ore 11 è stato offerto un ricevimento alle rappresentanze delle Società consorelle italiane, alle quali il sindaco porse il saluto della cittadinanza. Righini, presidente della Società operaia, ringraziò gli intervenuti.

Alle ore 15 un imponente corteo, con oltre 100 bandiere, si recò al teatro Bonaccorsi, per la commemorazione, alla quale intervennero il prefetto, il sindaco, l'on. Niccolini, le autorità civili e militari e numerosissimo pubblico. Il prefetto, a nome del ministro Luzzatti, impossibilitato ad intervenire, recò ai presenti il saluto del Governo.

Il presidente della Società operaia quindi presentò una dettagliata relazione sull'attività del sodalizio. La commemorazione venne chiusa da un applauditissimo discorso dell'on. Niccolini.

Iersera vi fu un banchetto sociale.

Le feste di Barcellona. — La musica municipale di Torino, partecipante alle feste e al concorso artistico di Barcellona è giunta l'altrieri nella metropoli catalana acclamata da una folla immensa.

Al municipio ebbe luogo un ricevimento. Il sindaco di Barcellona ha dato agli ospiti il benvenuto.

L'assessore Lavini di Torino rispose ringraziando per lo splendido ricevimento e terminò abbracciando il sindaco di Barcellona, fra entusiastiche acclamazioni.

Le musiche di Torino e di Barcellona eseguirono gli inni spagnolo ed italiano.

La dimostrazione fatta dalla intera popolazione alla rappresentanza della Giunta municipale ed alla banda municipale di Torino, è stata improntata alla massima simpatia.

Si trovavano alla stazione a ricevere gli ospiti l'Alcade colla Giunta municipale e il console generale d'Italia colle Società italiane. Gli ospiti furono accompagnati al municipale da circa centomila persone.

Nel suo discorso di saluto l'Acada inneggiò a Torino e a Roma, madre comune, destando il generale entusiasmo.

L'arte italiana a Bruxelles. — Nel palazzo del cinquantenario è stato inaugurato nel pomeriggio di ieri l'altro l'Esposizione internazionale di Belle arti, alla quale prendono ufficialmente parte l'Italia, la Francia, l'Olanda, la Spagna ed il Lussemburgo.

Vi intervennero le LL. MM. il Re e la Regina, le autorità e numerosissimi invitati.

L'artista Courtens pronunziò il discorso inaugurale.

Gli rispose il Re compiacendosi per la riuscita della Mostra.

Il Re visitò alle 5 pom. la sezione italiana, ove venne ricevuto dal duca di Camastra, commissario del Governo, dal conte Bonin, ministro d'Italia, dal comm. Uttili, console italiano, dal comm. Todros, vice commissario, dal comm. Girolamo Cairati e dall'ing. Gatti Casazza, direttore generale dei lavori.

La Mostra italiana è disposta in cinque sale di cui una è decorata da Galileo Chini, un'altra da Burghi e le altre da Ferruccio Scandellari.

Il comm. Cairati è stato l'ordinatore della Mostra.

L'Italia concorre con 178 opere di scultura, pittura e bianco e nero.

Fra gli espositori si notano Ettore Tito, Gaetano Previati, Arturo Noce, Galileo Chini, Ermenegildo Agazzi, Luigi Conconi, Giuseppe Casciaro, Aristide Sartorio, Plinio Novellini, Francesco Jerace, Davide Calandra ed altri.

Il Re Alberto e la Regina, si sono a lungo intrattenuti nelle sale della Mostra italiana e si sono felicitati colle rappresentanze e cogli artisti italiani presenti.

Ribassi ferroviari. — Da ieri sono incominciate le riduzioni ferroviarie del 50 0[0 per Roma, concesse dalle ferrovie, in occasione delle feste sportive indette dall'Istituto nazionale per l'educazione fisica.

I biglietti di riduzione avranno la valità di 15 giorni con diritto a due fermate intermedie così nel viaggio di andata come in quello di ritorno.

Di questa riduzione ferroviaria potranno usufruire tutti i viaggiatori che partiranno da qualunque stazione del Regno diretti a Roma, da oggi fino al giorno 6 giugno.

Marina militare. — Sono giunte a Bari, da Antivari, le Regie navi *Regina Margherita*, *Napoli* e *Benedetto Brin*, al comando dell'ammiraglio De Orestis.

Marina mercantile. — È giunto a New York il *Duca di*

Aosta, della N. G. I. — Da Singapore ha transitato per Bombay il *Capri*, della stessa Società. — Il *Ravenna*, della Società Italia, ha proseguito da Teneriffa per Genova. — L'*Ancona*, della Società Italia, è giunto a New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BORDEAUX, 25. — Si annunziano gravi inondazioni nel bacino della Garonna.

POTSDAM, 25. — Lo stato di salute del Principe Luigi Ferdinando è soddisfacente. La malattia segue un corso normale.

VIENNA, 25. — Il giornale *Politika*, di Belgrado, ha pubblicato recentemente un articolo oltraggioso per l'Imperatore Francesco Giuseppe.

Il giornale *Samuprava*, organo del Governo serbo, ha poi pubblicato una nota in cui si deplora l'articolo della *Politika* e si dichiara che le frasi in esso contenute non sono e non possono rappresentare l'espressione dei sentimenti serbi nè il modo di vedere dei serbi circa i riguardi dovuti ai Sovrani esteri.

Il *Fremdenblatt* dichiara a questo proposito che il ministro serbo degli affari esteri ha espresso al ministro d'Austria-Ungheria a Belgrado il rammarico del Governo serbo per l'articolo della *Politika* ed anche il dispiacere che la legge serba sulla stampa non gli dia alcun mezzo per procedere contro tali inqualificabili eccessi.

Il *Fremdenblatt* soggiunge che in seguito a tale dichiarazione l'incidente può essere considerato come chiuso.

MODANE, 25. — È stata aperta, nonostante la grande quantità di neve, la strada del Moncenisio, che può essere valicata dalle automobili.

Prossimamente sarà inaugurato il servizio di omnibus automobili che, collegando attraverso il colle del Moncenisio la Francia e l'Italia, permetterà ai viaggiatori di fare rapidamente il magnifico tragitto.

BUENOS AIRES, 25. — Il presidente della Repubblica, Figueroa Alcorta, ha offerto, nel palazzo del Governo, un banchetto a cui assistevano le Ambasciate straordinarie venute in occasione del centenario, tutti i ministri, il corpo diplomatico, i generali e gli alti funzionari argentini.

Figueroa Alcorta ha pronunciato un brindisi esprimendo la sua riconoscenza per gli attestati di amicizia resi da tutte le nazioni alla Repubblica Argentina in occasione del suo primo centenario ed ha terminato alzando il bicchiere alla salute dei Sovrani e dei capi di Stato delle nazioni rappresentate.

L'AJA, 25. — La seconda Camera ha approvato con 49 voti contro 31 la proposta del deputato Troemstra tendente ad aprire una nchiesta sugli atti dell'ex presidente del Consiglio De Kuyper sull'affare delle decorazioni.

PIETROBURGO, 25. — Dopo una discussione generale che è durata 5 giorni ed è terminata con un voto per appello nominale la Duma dell'Impero ha deciso con 195 voti contro 141 e 3 astensioni di passare alla discussione degli articoli del progetto di legge relativo all'introduzione dell'amministrazione degli zemstvos nei Governi della Russia occidentale.

PARIGI, 25. — Dalle indagini fatte dal giudice istruttore, risulterebbe quasi certo che il passivo delle operazioni fatte da suor Candida ammonterebbe ad otto milioni di franchi.

PARIGI, 25. — Il presidente della repubblica Fallières ha ricevuto oggi col cerimoniale solenne il Re Manoel di Portogallo.

I due capi di Stato si sono intrattenuti cordialmente per una mezz'ora.

Poco dopo il Presidente Fallières ha restituito la visita al Re Manoel.

Il Presidente Fallières ha ricevuto in seguito il Principe ereditario di Turchia Yussuf Izzedin e gli ha restituito poco dopo la visita.

NEW YORK, 25. — Secondo un dispaccio da Chang Tcheou un messaggero venuto da Ys Yang riferisce che gli ammutinati hanno bruciato un centinaio di case di quella città. I funzionari fuggono dalla città, che è stata completamente abbandonata, e si dirigono verso il nord. Parecchi villaggi sono stati interamente distrutti.

COPENAGHEN, 25. — Stamane nell'aula del Landsting il presidente della Corte suprema Larsen ha iniziato il dibattito contro l'ex-presidente del Consiglio Christensen e l'ex-ministro dell'interno Sigurd.

Il difensore ha combattuto la base dell'accusa ed ha dichiarato che chiederà l'assoluzione completa degli imputati.

BERLINO, 25. — L'Imperatore Guglielmo ha nominato il Re Giorgio V d'Inghilterra colonnello onorario del primo reggimento dei dragoni.

TANGERI, 25. — In seguito alle pratiche collettive dei consoli europei a Fez il Sultano Mulai Afid ha designato 10 funzionari marocchini a far parte della Commissione di verifica dei debiti del Maghzen.

Mohamed el Guebbad presiederà questa Commissione con pieni poteri.

BERLINO, 25. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* scrive che la stampa estera si occupa della notizia del *Matin* che l'Imperatore in un colloquio con il ministro degli esteri di Francia, a Londra, avrebbe parlato della creazione di una confederazione europea.

La verità è che l'Imperatore ha espresso a Pichon la sua fiducia nel mantenimento della pace europea, e la sua ferma volontà di contribuivi per tutto quanto può.

Ma l'idea di formare una confederazione degli Stati europei non è stata oggetto del colloquio; l'Imperatore non pensa a tale progetto.

BUKAREST, 26. — Jelea, autore dell'attentato contro il presidente del Consiglio Bratiano nello scorso decembre, è stato condannato dalla Corte di Assise di Bukarest a venti anni di lavori forzati.

BUENOS AIRES, 26. — Ha avuto luogo la solenne cerimonia della posa della prima pietra del monumento commemorativo dell'indipendenza Argentina.

Erano presenti il presidente della Repubblica, Figueroa Alcorta, il presidente del Cile Pedro Montt, l'infante Isabella, l'on. Martini e le delegazioni estere, tutte le autorità, le notabilità e una immensa folla acclamante.

Poscia vi è stata una rivista militare. Le truppe erano composte di distaccamenti degli equipaggi di tutte le navi da guerra estere ed argentine, della scuola militare cilena e di ventimila uomini di truppa argentini che hanno sfilato dinanzi al palazzo del Governo, dove si trovavano riuniti il presidente della Repubblica Argentina ed il presidente del Cile, l'infante Isabella, l'on. Martini, le delegazioni e missioni estere, il corpo diplomatico e numerosi invitati.

La folla era immensa.

Su tutto il percorso i distaccamenti esteri e le truppe argentine sono stati oggetto di manifestazioni di viva simpatia e di acclamazioni.

Un grande entusiasmo ha regnato in tutta la città.

Il tempo è splendido.

ADDIS ABEBA, 25. — Menelik ebbe ieri l'altro un improvviso aggravamento, ma oggi le condizioni sue sono nuovamente migliorate.

OTTAWA, 26. — Continuano i negoziati coll'Italia e col Belgio per la conclusione di accordi di reciprocità analoghi all'accordo franco-canadese. La conclusione ne è prossima.

Sir Wilfrid Laurier domanda di aggiornare all'autunno i negoziati doganali proposti dagli Stati Uniti.

SERAJEVO, 26. — Ieri hanno avuto luogo le elezioni alla Dieta della seconda classe della prima curia che comprende la classe colta della popolazione.

Sono stati eletti otto candidati del partito nazionale serbo, un candidato del partito nazionale mussulmano e tre funzionari candidati cattolici.

LONDRA, 26. — I giornali pubblicano un dispaccio da Dover, se-

condo il quale il piroscafo *Pas-de-Calais*, che faceva rotta da Calais a Dover, avrebbe avuto una collisione con un sottomarino francese.

Il sottomarino sarebbe affondato.

Tutto l'equipaggio sarebbe perduto.

CALAIS, 26. — Il sottomarino francese che è colato a fondo in seguito ad una collisione col vapore *Pas-de-Calais* è il *Pluviose*.

L'equipaggio, che si componeva di 23 persone, è perduto.

CALAIS, 26. — Il piroscafo *Pas-de-Calais*, che fa la traversata fra Dover e Calais, aveva appena lasciato il porto di Calais, quando una delle sue ruote riceveva un urto estremamente violento, che scosse tutta la nave.

Il capitano credette di aver urtato contro una boa sommersa, ma ben presto alla parte posteriore del piroscafo si vide venire a galla la punta di un bastimento che si riconobbe per un sottomarino.

Non vedendo nessuno a bordo di esso, il capitano del *Pas-de-Calais* fece mettere subito in mare un' imbarcazione, perchè andasse ad esplorare il sottomarino. Gli uomini che si trovavano a bordo di questa imbarcazione hanno battuto ripetutamente contro le pareti del sottomarino, ma non hanno ottenuto alcuna risposta e subito dopo il sottomarino spariva nelle acque.

Era il *Pluviose* che aveva 23 uomini a bordo.

CALAIS, 26. — Il sottomarino *Pluviose* era partito da Calais una mezz'ora prima della catastrofe ed eseguiva senza dubbio un'immersione, quando, nel rimontare a galla, ha urtato una ruota del *Pas-de-Calais*.

Questo piroscafo ha riportato avarie ed ha dovuto rientrare in porto. I passeggeri, poco numerosi, sono partiti a bordo di un altro vapore con un'ora di ritardo.

Non si comprende come il sottomarino abbia potuto fare un'immersione sulla rotta seguita normalmente dalle navi.

La notizia sparsasi subito in città ha prodotto la più viva costernazione.

Due rimorchiatori sono partiti per la località del disastro.

PARIGI, 26. — Il Re di Portogallo è ripartito per Lisbona.

PARIGI, 26. — Il Ministero della marina ha ricevuto i seguenti dispacci da:

Calais, ore 3.20 pom. — Il sottomarino *Pluviose* è stato affondato, mentre faceva una immersione, dal vapore *Pas-de-Calais*. Esso si trova sommerso a pochi metri dalla superficie a circa un miglio a nord-ovest dal posto semaforico.

Calais, ore 3.25. — Il vapore francese *Pas-de-Calais* che ha urtato il sottomarino *Pluviose* è rientrato in porto. Non si scorge più il sottomarino.

Il vapore francese *Pas-de-Calais* partito da Calais all'1.45 del pomeriggio ha urtato il sottomarino *Pluviose* a due miglia al nord-ovest del porto. Il *Pluviose* è affondato in 17 metri d'acqua. Sembra che i serbatoi di nafta siano saltati. Non si ha notizia dei 25 uomini dell' equipaggio. Sono cominciate immediatamente le ricerche per il salvataggio.

CHERBOURG, 26. — Il prefetto marittimo è partito per Calais, a bordo della controtorpediniera *Arpon*, insieme col rimorchiatore *Girafe*, che trasporta materiale da salvataggio.

Domattina partirà anche il trasporto *Loiret* con altro importante materiale da salvataggio.

BUENOS AIRES, 26. — Stamane ha avuto luogo la cerimonia della posa della prima pietra del monumento eretto a cura della colonia spagnuola dell'Argentina.

Hanno assistito alla cerimonia il presidente della Repubblica, Figueroa Alcorta, l'infante Isabella, Perez Caballero, tutto il personale della legazione spagnuola, le Società spagnuole e grande folla.

Dopo l'esecuzione degli inni nazionali, spagnuolo ed argentino, Perez Caballero ha pronunziato un discorso, nel quale ha ringraziato il presidente della Repubblica per il suo intervento, ed ha fatto l'elogio dei soldati che hanno combattuto per l'indipendenza argentina, tanto dalla parte argentina quanto dalla parte spagnuola, ed ha aggiunto che questo centenario è un trionfo tanto per l'Argentina, quanto per la Spagna e per gli ispano-americani.

Le parole di Perez Caballero sono state accolte con calorosi applausi.

Le feste continuano tra immenso entusiasmo.

CALAIS, 26. — Il *Pluviose* era uscito dal porto alle 12.30, insieme col *Ventose*, quello per compiere nella rada degli esercizi di immersione, questo per fare un viaggio alla superficie fino a Dunkerque.

Alle 2 precise il *Pas-de-Calais* ha urtato il *Pluviose* che era immerso. Per 10 minuti il sottomarino ritornato a galla è restato con la punta all'aria, emergendo circa tre metri.

Il *Pas-de-Calais* ha subito messo in mare un'imbarcazione che ha girato intorno al sottomarino, fino a che questo ad un tratto è scomparso. La scena tragica è stata osservata benissimo dal semaforo.

A giudicare dalle avarie riportate dal *Pas-de-Calais*, l'urto deve essere stato di immensa violenza e il *Pluviose* deve avere riportato una falla.

CALAIS, 26. — Alle 5.30 il sottomarino *Ventose*, del tipo del *Pluviose*, è arrivato sul luogo della catastrofe.

Dal molo si sono veduti due palombari discendere e sommergersi. L'opera di soccorso è continuata fino alle ore 7.

Alle 7.30 un rimorchiatore di Calais ed il sottomarino *Ventose* sono rientrati in porto.

La costernazione si leggeva sui volti dei loro equipaggi.

Tutti si sono precipitati allo sbarcadero, per interrogare i marinai. Questi hanno dichiarato che è impossibile comunicare col *Pluviose* e sapere se l'equipaggio vive ancora alla profondità di 17 metri.

Essi hanno aggiunto che vi è una forte corrente sottomarina della velocità di quattro nodi.

A bordo del *Pluviose* si trovavano 27 uomini fra i quali 2 ufficiali ed il comandante Prat della stazione dei sottomarini.

Si teme che tutti siano perduti, perchè i soccorsi più efficaci non arriveranno che troppo tardi.

CAMBRIDGE, 26. — Teodoro Roosevelt è stato nominato dottore in diritto *honoris causa*. Egli è stato acclamato vivamente nelle strade ed all'Università.

PARIGI, 26. — Il presidente del Consiglio, Briand, ha ricevuto, alle ore 5 del pomeriggio, il ministro della marina, ammiraglio Boué de Peyrère, che gli ha partecipato la catastrofe del sottomarino *Pluviose* e gli ha comunicato le disposizioni che aveva inviato di urgenza alle autorità marittime di Calais.

CALAIS, 26. — Alle ore 2 il piroscafo *Pas-de-Calais* comandato dal capitano Salomon, che appartiene alla Compagnia delle ferrovie del nord e che fa servizio da Calais a Dover, lasciava il porto procedendo a grande velocità, cioè alla velocità di trenta chilometri all'ora, allorchè, a un miglio a nord-ovest del molo, si scorse a tribordo qualche cosa che si credette a tutta prima un rottame.

Il capitano Salomon ordinò subito « macchina indietro », ma procedendo il vapore a grande velocità, la manovra non potè riuscire molto rapidamente come si desiderava. Un urto avvenne immediatamente tra la nave ed una punta nera emergente dall'acqua.

Il capitano del *Pas-de-Calais* che aveva ordinato di retrocedere ritornò a Calais a tutta velocità, dopo aver lasciato sul luogo del sinistro un canotto di salvataggio. I soccorsi giunsero immediatamente da Boulogne, Dunkerque e Cherbourg.

L'autorità militare si rifiuta di dare alcuna informazione. Tuttavia si sa che l'equipaggio del *Pluviose* comprendeva 23 uomini, tra cui 2 ufficiali. Esso era comandato dal tenente di vascello Callot.

I 239 passeggeri che erano a bordo del *Pas-de-Calais* sono ripartiti per Dower a bordo del piroscafo *Empoeza*, che è partito alle ore 4.

CALAIS, 26. — Il Ministero della marina ha comunicato la seguente nota circa il sottomarino *Pluviose:*

Il *Pluviose*, di stazione a Calais, effettuava i consueti esperimenti al largo del porto, quando è stato urtato alle 1.53, a due miglia a nord-ovest del molo. Il piroscafo *Pas-de-Calais*, della Compagnia del nord, l'ha urtato. Il sottomarino sarebbe scomparso a 17 metri di profondità.

Il ministro, subito avvertito, ha dato istruzioni precise al comandante della stazione di Calais, al prefetto marittimo di Cherbourg, e al comandante superiore di Dunkerque, perchè tutti i rimorchiatori necessari siano immediatamente inviati sul luogo dell'urto, onde cooperare a rimettere a galla il sottomarino.

Il ministro della marina parte stasera per recarsi sul luogo.

PARIGI, 26. — Il ministro della marina ha ricevuto i seguenti dispacci da Calais:

Ore 4.15: Due rimorchiatori ed alcuni canotti di salvataggio sono sul luogo del sinistro. Due torpediniere con palombari si recano sul luogo.

Ore 4.45: Un canotto di salvataggio si trova al di sopra del sottomarino affondato. Un battello-draga si reca sul luogo.

CHERBOURG, 26. — L'equipaggio del *Pluviose* al completo era di 27 uomini sotto il comando del tenente di vascello Callot e del guardiamarina Engel, comandante in seconda.

Il prefetto marittimo parte per Calais a bordo di una controtorpediniera.

DUNKERQUE, 26. — Le controtorpediniere *Durandal* ed *Escopette* e due rimorchiatori con a rimorchio due *docks* galleggianti della difesa mobile, sotto gli ordini di un capitano di fregata, sono partiti per Calais.

CALAIS, 26. — Il *Pas-de-Calais* è ritornato in porto col timone anteriore spezzato. Esso ha avuto un urto formidabile dopo il quale il *Pluviose* è apparso con la punta anteriore in alto, colando quindi a fondo quasi subito.

Alle ore 5 una controtorpediniera, tre torpediniere, tre rimorchiatori e due draghe con mezzi di salvataggio erano già sul luogo. Essi hanno riconosciuto il punto dove è affondato il *Pluviose*. Si ignora ancora se l'equipaggio è vivo; esso comprende ventisei uomini.

Il *Pluviose* era addetto alla stazione di sottomarini di Calais e aveva a bordo i tre ufficiali comandanti di questa stazione marittima.

A Calais e nei paesi vicini la commozione prodotta dal disastro è immensa. La folla segue ansiosamente le operazioni di salvataggio. Le mogli dei marinai si trovano in porto piangenti.

Lo spettacolo è oltremodo rattristante.

CALAIS, 27. — I rimorchiatori e le torpediniere rientrate nel porto iersera alle ore 9 non segnalavano nulla di nuovo.

Il tempo era abbastanza bello.

CALAIS, 27. — Ogni tentativo di salvataggio del sottomarino *Pluviose* è stato abbandonato. Sono stati chiesti a Cherbourg più potenti soccorsi. La corrente subacquea rapidissima impedisce ai palombari di discendere oltre quattro metri sotto acqua.

Il disgraziato equipaggio si ritiene perduto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

26 maggio 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757.96.
Umidità relativa a mezzodì	60.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 23.7.
	minimo 14.7.
Pioggia	—

26 maggio 1910.

In Europa: pressione massima di 770 sull'Irlanda, minima di 752 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora salito, fino a 5 mm. sulla Sicilia; temperatura aumentata; pioggie sparse sulla penisola temporali in Lombardia, Liguria e Campania.

Barometro: livellato intorno a 762.

Probabilità: venti deboli o moderati, prevalentemente del 3° e 4° quadrante; cielo vario; qualche pioggia e temporale.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 maggio 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	20 0	14 2
Genova	coperto	calmo	22 8	16 9
Spezia	sereno	calmo	27 2	15 2
Cuneo	coperto	—	20 4	11 7
Torino	piovoso	—	21 5	13 0
Alessandria	sereno	—	23 9	13 4
Novara	3/4 coperto	—	24 0	13 8
Domodossola	coperto	—	24 2	11 9
Pavia	1/2 coperto	—	26 6	14 2
Milano	3/4 coperto	—	27 7	14 8
Como	coperto	—	23 9	12 2
Sondrio	coperto	—	23 9	14 0
Bergamo	coperto	—	22 1	12 7
Brescia	coperto	—	21 7	12 8
Cremona	coperto	—	25 5	14 7
Mantova	sereno	—	23 4	13 2
Verona	3/4 coperto	—	24 9	14 0
Belluno	1/2 coperto	—	17 6	12 4
Udine	coperto	—	23 5	15 5
Treviso	—	—	—	—
Venezia	—	—	—	—
Padova	3/4 coperto	—	23 4	13 7
Rovigo	3/4 coperto	—	26 0	13 0
Piacenza	1/2 coperto	—	23 1	13 8
Parma	piovoso	—	22 5	15 2
Reggio Emilia	coperto	—	23 1	14 0
Modena	coperto	—	22 3	11 6
Ferrara	3/4 coperto	—	21 9	14 5
Bologna	coperto	—	21 8	17 0
Ravenna	sereno	—	21 0	11 5
Forlì	1/4 coperto	—	21 8	13 8
Pesaro	sereno	calmo	21 2	12 2
Ancona	1/4 coperto	calmo	22 2	15 8
Urbino	1/2 coperto	—	21 0	13 2
Macerata	1/4 coperto	—	18 6	14 4
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	19 5	12 6
Camerino	1/4 coperto	—	18 0	12 0
Lucca	3/4 coperto	—	26 0	14 1
Pisa	sereno	—	25 6	12 4
Livorno	1/4 coperto	calmo	24 5	14 7
Firenze	coperto	—	27 4	15 7
Arezzo	piovoso	—	24 2	13 8
Siena	coperto	—	22 1	14 0
Grosseto	1/2 coperto	—	24 8	14 7
Roma	sereno	—	24 2	14 7
Teramo	sereno	—	?	?
Chieti	3/2 coperto	—	18 4	13 0
Aquila	sereno	—	19 6	9 9
Agnone	sereno	—	15 8	9 1
Foggia	sereno	—	22 2	12 0
Bari	sereno	calmo	19 3	13 0
Lecce	—	—	—	—
Caserta	3/4 coperto	—	25 4	14 0
Napoli	?	?	22 1	11 3
Benevento	nebbioso	—	24 9	12 8
Avellino	3/4 coperto	—	23 0	14 2
Caggiano	sereno	—	17 6	9 9
Potenza	3/4 coperto	—	16 9	9 6
Cosenza	sereno	—	21 5	12 0
Tiriolo	sereno	—	20 7	10 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	20 1	11 1
Palermo	sereno	calmo	22 6	10 6
Porto Empedocle	coperto	calmo	21 0	15 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	sereno	calmo	22 0	14 0
Catania	sereno	legg. mosso	21 4	14 1
Siracusa	1/4 coperto	calmo	22 5	13 5
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	22 0	12 0
Sassari	1/2 coperto	—	20 4	13 3

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia dell[illegible] Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*